

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 19 settembre 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 8 luglio 2014, n. 23.

Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.) pag. 3

DECRETO PRESIDENZIALE 22 maggio 2014.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'isola di Ustica (104) - Edizione 2013. pag. 9

DECRETO PRESIDENZIALE 11 giugno 2014.

Approvazione del 2° aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Eleuterio (037) e dell'area territoriale tra il bacino del fiume Eleuterio e il bacino del fiume Oreto (038) relativo ai territori comunali di Bagheria, Marineo, Misilmeri e Santa Cristina Gela pag. 10

DECRETO PRESIDENZIALE 4 settembre 2014.

Decadenza del consiglio comunale di Serradifalco e nomina del commissario straordinario pag. 11

DECRETO PRESIDENZIALE 4 settembre 2014.

Decadenza del consiglio comunale, cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Centuripe e nomina del commissario straordinario pag. 12

DECRETO PRESIDENZIALE 9 settembre 2014.

Attribuzione all'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità dell'attività di coordinamento ed espletamento delle linee di indirizzo nel settore del-

l'efficienza energetica e della promozione della sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei sindaci e contestuale cessazione dell'attribuzione di tale attività al Presidente della Regione pag. 13

DECRETO PRESIDENZIALE 15 settembre 2014.

Revoca dell'incarico attribuito all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e contestuale assunzione temporanea delle relative funzioni da parte del Presidente della Regione pag. 14

DECRETI ASSESSORIALI

Presidenza

DECRETO 17 settembre 2014.

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo, ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, esercizio finanziamento 2014 pag. 15

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 9 maggio 2014.

Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007-2013 - Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale - Bando pubblico 2009, 1^ sottofase - Approvazione della nuova graduatoria delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e dell'elenco delle domande di aiuto escluse pag. 17

DECRETO 9 giugno 2014.

Graduatoria delle domande di aiuto ammissibili ed elenco di quelle escluse, modificati a seguito delle richieste di riesame. Bando 2013 regime "de minimis" - Misura 311, azione A "Agriturismo" del PSR Sicilia 2007/2013
pag. 27

DECRETO 9 giugno 2014.

Graduatoria delle domande di aiuto ammissibili ed elenco di quelle escluse, modificati a seguito delle richieste di riesame. Bando 2013 regime di esenzione n. X 413/2010 - reg. CE n. 800/2008 - Misura 311, azione A "Agriturismo" del PSR Sicilia 2007/2013 . . . pag. 29

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 9 maggio 2014.

Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale Borgo Antico, con sede in Palazzo Adriano, dalla graduatoria dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i. - P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 5.1.3.A (c) ex 5.1.3.3
pag. 31

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

DECRETO 6 agosto 2014.

Autorizzazione del pagamento e dell'emissione dei titoli di spesa in favore delle autonomie locali richiedenti l'erogazione dell'acconto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. pag. 33

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana

DECRETO 21 luglio 2014.

Impegno di somma per la concessione di contributi alle biblioteche aperte al pubblico pag. 37

Assessorato dell'economia

DECRETO 8 agosto 2014.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2014
pag. 39

DECRETO 21 agosto 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014. pag. 41

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

DECRETO 4 settembre 2014.

Calendario scolastico 2014/2015 pag. 42

Assessorato della salute

DECRETO 1 agosto 2014.

Tariffa per l'esportazione del sangue cordonale autologo pag. 43

DECRETO 25 agosto 2014.

Recepimento dell'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015
pag. 44

DECRETO 27 agosto 2014.

Individuazione dei referenti regionali per l'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali OsSC. pag. 52

DECRETO 1 settembre 2014.

Programma di sviluppo della Rete di cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica nella Regione siciliana pag. 52

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Corte costituzionale:

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 agosto 2014, recante "Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale" pag. 58

Presidenza:

Fissazione dei termini per la conclusione del procedimento per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'IRSAP pag. 59

Elenco delle nomine, designazioni e proposte di nomina o designazioni di competenza dell'Amministrazione regionale per l'anno 2015 pag. 60

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative, con sede nelle province di Palermo e Ragusa . . pag. 66

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a favore di alcuni comuni della Sicilia a valere sul Programma operativo regionale FESR 2007/2013, obiettivo 6.2.1
pag. 66

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a favore dei comuni di Bisacchino e Gratteri a valere sul Piano di azione e coesione, Piano di salvaguardia relativo all'obiettivo operativo 6.2.1 del Programma operativo regionale FESR 2007/2013. pag. 66

Finanziamento di un progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Giarre, presentato nell'ambito della "seconda finestra" del P.O. FESR 2007/2013, linea d'intervento 6.2.1.1 pag. 66

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 8 luglio 2014, n. 23.

Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana. (Art. 59, legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, così come modificato dall'art. 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26.).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'articolo 14, primo comma, lettera p), dello Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

Visto l'articolo 59, comma 1, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009", con il quale si è disposto che "Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4";

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Visto l'articolo 11, comma 41, della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale";

Considerato che, in attuazione del citato art. 59 della legge regionale n. 6/2009 la Giunta regionale, con deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009, ha approvato il modello metodologico procedurale della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana;

Considerato altresì che con l'articolo 11, comma 41, della legge regionale n. 26/2012 sono stati abrogati i commi 3 e 4 del suddetto articolo 59 della legge regionale n. 6/2009;

Ritenuto che, in conseguenza di detta abrogazione, si rende necessario rivedere il modello approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 200/2009, dovendosi tenere anche conto delle modifiche apportate al decreto legislativo n. 152/2006, e, in particolare, di quelle recate dal decreto legislativo n. 128/2010;

Ritenuto necessario sostituire il predetto modello metodologico con un provvedimento di natura regolamentare;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo regionale n. 119 del 6 giugno 2014;

Visti i pareri resi dall'Ufficio legislativo e legale n. 13832 del 6 giugno 2013 e n. 21740 del 19 settembre 2013;

Visti i pareri resi dal Consiglio di giustizia amministrativa n.1289/2013 del 7 ottobre 2013 e n. 29/2014 del 14 gennaio 2014;

Su proposta dell'Assessore per il territorio e l'ambiente;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni
(art. 5 del D.lgs. n. 152/2006)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica (VAS), il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;

c) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

e) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 152/2006;

f) modifica: la variazione di un piano o programma approvato che possa produrre effetti sull'ambiente;

g) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani o programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni di cui al presente regolamento, considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

h) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

i) provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;

l) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani o programmi;

m) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni del presente regolamento, ovvero nel caso in cui il sog-

getto che predispose il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma;

n) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni del presente regolamento;

o) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani o programmi;

p) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani o programmi;

q) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

r) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

Art. 2.

Ambito della valutazione ambientale strategica (art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani o programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. n. 152/2006;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

2. Per i piani o programmi di cui al precedente comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani o programmi di cui al medesimo comma 1, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152/2006, tenuto anche conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto d'intervento.

3. Sono altresì sottoposti a VAS, previa verifica di assoggettabilità dell'autorità competente, sentita l'autorità procedente, i piani o programmi diversi da quelli di cui al comma 1 che producono impatti significativi sull'ambiente.

Art. 3.

Esclusioni

(art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 152/2006)

1. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) i piani o programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;

b) i piani o programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;

d) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalla Regione o dagli organismi dalla stessa individuati.

Art. 4.

Autorità competente

1. L'autorità ambientale competente in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) è l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, Dipartimento dell'ambiente, e, in ordine ai piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica), il Dipartimento regionale urbanistica.

Art. 5.

Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA)

I soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) sono:

a) per il livello regionale:

1. Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

2. Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

3. Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

4. Assessorato regionale delle attività produttive;

5. Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

6. Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo;

7. Assessorato regionale della salute;

8. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

ARPA;

9. Dipartimento regionale della protezione civile;

10. Azienda foreste demaniali;

11. Enti parco regionali;

12. Province regionali;

b) per il livello provinciale, sovra comunale e comunale:

1. Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

2. Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ARPA;

3. Provincia di appartenenza;

4. comuni siciliani;

5. comuni limitrofi al comune che redige il piano e/o programma;

6. uffici del Genio civile;

7. Soprintendenze BB.CC.AA;

8. Aziende sanitarie provinciali;

9. Ispettorati ripartimentali delle foreste;

10. Enti gestori delle riserve naturali orientate - RNO;

11. Enti gestori delle aree marine protette - AMP;

12. Capitanerie di porto;

13. ogni altra Amministrazione cui la legge conferisca competenza in materia ambientale in relazione a specifici piani o programmi.

Art. 6.

Norme procedurali generali

1. Le proposte di semplificazione e coordinamento procedurale del presente regolamento, elaborate secondo le indicazioni contenute nel vigente D.lgs. n. 152/2006, interessano la formazione di piani e programmi di livello regionale, provinciale, comunale e loro varianti.

2. Alle procedure di verifica e autorizzazione disciplinate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. L'autorità competente, ove ritenuto utile, provvede ad indire, così come disciplinato dagli articoli che seguono, una o più conferenze di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e del titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, al fine di acquisire elementi informativi e le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate e competenti ad esprimere le successive valutazioni.

4. Nel rispetto dei tempi minimi definiti per la consultazione del pubblico, nell'ambito delle procedure disciplinate negli articoli 7, 8, 9 e 10 l'autorità competente può concludere con il proponente o l'autorità procedente e le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione e della maggiore efficacia dei procedimenti.

Art. 7.

*La valutazione ambientale strategica
Modalità di svolgimento
(art. 11, D.lgs. n. 152/2006)*

1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3;

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui al successivo articolo 14;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché sull'ade-

guatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura amministrativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani o programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani o programmi a cui si applicano le disposizioni del presente regolamento parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione.

6. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Art. 8.

Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3 del presente regolamento, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs n. 152/2006.

2. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al precedente comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui all'articolo 11 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico, nelle forme in uso per la pubblicazione degli atti amministrativi e nei siti web istituzionali sia dell'autorità competente che procedente per almeno quarantacinque giorni.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità o alla VAS, si limita ai soli impatti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Art. 9.

Redazione del rapporto ambientale

1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o

programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al precedente comma 1.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. Le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma, sono riportate nell'allegato VI al D.Lgs. n. 152/2006. Il rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma, entro i quindici giorni successivi al ricevimento, è comunicata, a cura del responsabile del procedimento, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 10, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato ai fini previsti dal comma 3 del successivo articolo 10.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici della Regione e delle Province regionali il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.

7. L'autorità competente, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 5, primo periodo, comunicherà all'autorità procedente le modalità per l'avvio delle procedure di consultazione di cui all'articolo 10, comma 1.

Art. 10.

Consultazione

1. Contestualmente alla comunicazione o, comunque, immediatamente dopo la scadenza del termine di cui al precedente articolo 9, comma 7, l'autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa

visione del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al punto 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di pubblicità, deposito e partecipazione di cui ai commi 1, 2 e 3, sono coordinate con gli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e con le disposizioni del Titolo III della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

5. In ordine ai piani e ai programmi di natura urbanistica, e loro varianti, le procedure di pubblicità, deposito, e partecipazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono avviate contestualmente all'adozione dei piani e dei programmi da parte dell'organo competente.

Art. 11.

Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

1. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi del precedente articolo 10 ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui allo stesso articolo 10.

2. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al precedente comma 1, alle opportune revisioni del piano o programma.

Art. 12.

Decisione

1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, con l'eventuale altra documentazione prevista per specifici piani e programmi che si dovesse ritenere utile allegare, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

Art. 13.

Informazione sulla decisione

1. La decisione finale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la pubblicazione nei siti web delle autorità interessate:

- il parere motivato espresso dall'autorità competente;
- una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma

adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui al successivo articolo 14.

Art. 14.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente anche con il supporto degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali.

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio.

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente, dell'autorità procedente e degli enti e degli organismi pubblici competenti per le rilevazioni ambientali.

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

Art. 15.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica alle procedure di VAS avviate dopo la sua entrata in vigore. A tali fini le procedure di VAS si intendono avviate dal momento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Palermo, 8 luglio 2014.

CROCETTA

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 20 agosto 2014, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 69.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note al preambolo:

– L'articolo 14 dello Statuto della Regione siciliana così recita: «L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- agricoltura e foreste;
- bonifica;
- usi civici;
- industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;

e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;

f) urbanistica;

g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;

h) miniere, cave, torbiere, saline;

i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;

l) pesca e caccia;

m) pubblica beneficenza ed opere pie;

n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;

o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;

p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;

q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;

r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;

s) espropriazione per pubblica utilità.»

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.

– L'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009." così dispone:

«*Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica.* – 1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), la Giunta regionale con propria deliberazione definisce il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.

2. La deliberazione di cui al comma 1 costituisce specificazione degli indirizzi generali formulati dalla vigente normativa nazionale in materia ed è adottata dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

– Il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 agosto 2010, n. 186, S.O.

– Il comma 41 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di stabilità regionale." così dispone:

«Art. 11 - *Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa.* – 41. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 59 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come modificato dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13.»

Nota all'art. 1, comma 1, lettera c):

L'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137." così dispone:

«*Patrimonio culturale.* In vigore dal 1 maggio 2004. – 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.»

Nota all'art. 1, comma 1, lettera e):

L'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«*Redazione del rapporto ambientale.* In vigore dal 26 agosto 2010.

– 1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano o programma, il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

2. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni dall'invio del rapporto preliminare di cui al comma 1 del presente articolo.

3. La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione.

4. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

5. La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi.

6. La documentazione è depositata presso gli uffici dell'autorità competente e presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli impatti della sua attuazione.»

Nota all'art. 2, comma 1, lettera a):

Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" vedi nota al preambolo.

Nota all'art. 2, comma 1, lettera b):

L'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche." così dispone:

«Valutazione di incidenza. – 1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.»

Nota all'art. 2, comma 2:

L'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale." così dispone:

«Verifica di assoggettabilità. In vigore dal 26 agosto 2010. – 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.»

Nota all'art. 3, comma 1, lettera a):

L'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." così dispone:

«Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza. In vigore dal 15 gennaio 2012. – 1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:

a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza;

b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

2. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini dell'esclusione di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.

3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente codice e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.

4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.

5. I contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.».

Nota all'art. 6, comma 1:

Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" vedi nota al preambolo.

Nota all'art. 6, commi 2 e 3:

– Il titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." contiene "Semplificazione dell'azione amministrativa" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

– L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." così dispone:

«Conferenza di servizi. In vigore dal 31 maggio 2010. – 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.».

Nota all'art. 8, commi 1 e 3 e all'art. 9, comma 4:

Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" vedi nota al preambolo.

Note all'art. 10, comma 4:

– Gli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi." così rispettivamente dispongono:

«Art. 7 - *Comunicazione di avvio del procedimento. In vigore dall'8 marzo 2005.* – 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.».

«Art. 8 - *Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. In vigore dall'8 marzo 2005.* – 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.».

– Il titolo III della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa." contiene "Partecipazione al procedimento amministrativo" ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana del 4 maggio 1991, n. 22.

Nota all'art. 15, comma 2:

Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" vedi nota al preambolo.

(2014.37.2121)119

DECRETO PRESIDENZIALE 22 maggio 2014.

Approvazione del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'isola di Ustica (104) - Edizione 2013.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998 n. 267;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999 n. 226;

Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato,

convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino", comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta";

Visto il D.P. n. 112/Serv. V S.G. del 21 marzo 2011 relativo al "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'unità fisiografica n. 25 Isola di Ustica", previa deliberazione n. 16 del 3 febbraio 2009 della Giunta regionale;

Vista la deliberazione n. 226 del 2 luglio 2013 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - giusta la nota prot. n. 27524 del 17 giugno 2013 con relativi allegati - è stato approvato il "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'isola di Ustica (104) - Edizione 2013", a condizione che siano posti vincoli più restrittivi ed un maggiore riconoscimento dell'elevazione del rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il "Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'isola di Ustica (104) - Edizione 2013", di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 226 del 2 luglio 2013.

Fanno parte integrante del piano:

- relazione relativa al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'isola di Ustica (104) - Edizione 2013;
- carte tematiche in scala 1:10.000 che costituiscono e modificano le carte tematiche del P.A.I. del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) dell'isola di Ustica (104), ovvero:
 - n. 1 carta dei dissesti (Tav. n. 1);
 - n. 1 carta della pericolosità e del rischio geomorfologico (Tav. n. 1);
- verbale della riunione del 17 ottobre 2012.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, verrà trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente - Servizio 3, il quale ne curerà l'attuazione ed è consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché nel sito : http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR-LaStrutturaRegionale/PIR/PresidenzadellaRegione/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5.

Palermo, 22 maggio 2014.

CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 3, Assetto del territorio e difesa del suolo, gli uffici del Genio civile di Palermo e il comune di Ustica (PA).

(2014.36.2069)105

DECRETO PRESIDENZIALE 11 giugno 2014.

Approvazione del 2° aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Eleuterio (037) e dell'area territoriale tra il bacino del fiume Eleuterio e il bacino del fiume Oreto (038) relativo ai territori comunali di Bagheria, Marineo, Misilmeri e Santa Cristina Gela.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modifiche in legge 3 agosto 1998, n. 267;

Visto il D.L. 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche in legge 13 luglio 1999, n. 226;

Visto il D.A. 4 luglio 2000, n. 298/41 e successivi aggiornamenti, con il quale è stato adottato il Piano straordinario per l'assetto idrogeologico;

Visto il D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, convertito con modifiche dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Vista la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed, in particolare, l'art. 130 "Piano stralcio di bacino", comma 2, il quale prevede che "Il piano di bacino è adottato, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta";

Visto il D.P. n. 278/Serv. V° S.G. del 27 ottobre 2005 relativo al "PAI del fiume Eleuterio e area compresa tra i bacini dell'Euterio e dell'Oreto" previa deliberazione n. 437 del 29 settembre 2005 della Giunta regionale;

Visto il D.P. n. 120/Serv. 5°/U.O.S5.1/S.G. del 21 marzo 2011, con il quale è stato approvato il 1° aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Eleuterio e dell'area compresa tra i bacini dell'Euterio e dell'Oreto", a condizione che siano posti vincoli più restrittivi ed un maggiore riconoscimento dell'elevazione del rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;

Vista la deliberazione n. 25 del 24 febbraio 2014 della Giunta regionale, con la quale, su proposta dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente giusta nota n. 4342 del 31 gennaio 2014 con relativi allegati è stato approvato il "II aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Eleuterio (037) e dell'area territoriale tra il bacino del fiume Eleuterio e il bacino del fiume Oreto (038), relativo ai territori comunali di Bagheria, Marineo, Misilmeri e Santa Cristina Gela (PA) - (C.T.R. nn. 595100, 608010, 608020, 608050 e 608060)", a condizione che siano posti vincoli più restrittivi ed un maggiore riconoscimento dell'elevazione del rischio ai fini della salvaguardia e tutela del territorio;

Ritenuto di dover procedere, in conformità, all'adozione del prescritto provvedimento presidenziale;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato, ai sensi dell'art. 130, comma 2, della legge regionale 3

maggio 2001, n. 6, il "II Aggiornamento del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Eleuterio (037) e dell'area territoriale tra il bacino del fiume Eleuterio e il bacino del fiume Oreto (038), relativo ai territori comunali di Bagheria, Marineo, Misilmeri e Santa Cristina Gela (PA) - (C.T.R. nn. 595100, 608010, 608020, 608050 e 608060)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 24 febbraio 2014.

Fanno parte integrante del piano:

- relazione del II Aggiornamento (CTR nn. 595100, 608010, 608020, 608050 e 608060) del Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Eleuterio (037) e dell'area territoriale tra il bacino del fiume Eleuterio e il bacino del fiume Oreto (038), territori comunali di Bagheria, Marineo, Misilmeri e Santa Cristina Gela (PA);

- carte tematiche in scala 1:10.000 che sostituiscono le corrispondenti carte tematiche del P.A.I. del bacino idrografico del fiume Eleuterio (037) e dell'area territoriale tra il bacino del fiume Eleuterio e il bacino del fiume Oreto (038) ovvero:

- n. 5 carte dei dissesti (Tav.le nn. 04, 09, 10, 11 e 12 - C.T.R. n. 595100, 608010, 608020, 608050 e 608060);

- n. 5 carte della pericolosità e del rischio geomorfologico (Tav.le nn. 04, 09, 10, 11 e 12 - C.T.R. nn. 595100, 608010, 608020, 608050 e 608060);

Verbale della riunione del 20 marzo 2013.

Art. 2

Il piano di cui al precedente articolo 1, unitamente ai propri allegati, verrà trasmesso all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - Dipartimento regionale dell'ambiente - Servizio 3, il quale ne curerà l'attuazione ed è consultabile presso lo stesso.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché nel sito: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_SegreteriaGenerale/PIR_Servizio5.

Palermo, 11 giugno 2014.

CROCETTA

N.B. - Si può prendere visione degli allegati al decreto presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente - servizio 3 Assetto del territorio e difesa del suolo, l'ufficio del Genio civile di Palermo e i comuni di Bagheria, Marineo, Misilmeri e Santa Cristina Gela.

(2014.36.2105)105

DECRETO PRESIDENZIALE 4 settembre 2014.

Decadenza del consiglio comunale di Serradifalco e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diret-

ta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

Visto l'art. 53 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

Vista la circolare dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, prot. n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissioni dei consiglieri degli enti locali;

Viste le note-fax, prot. n. 2854 dell'1 aprile 2014, acquisita in pari data al prot. n. 5196, prot. n. 3148 del 10 aprile 2014, acquisita in pari data al prot. n. 5876, prot. n. 3525 del 24 aprile 2014, acquisita il 28 aprile 2014 al prot. n. 6760 e prot. n. 3590 del 29 aprile 2014, acquisita in pari data al prot. n. 6911, con le quali il segretario comunale di Serradifalco ha comunicato che, complessivamente, 8 consiglieri, sui 15 assegnati, hanno presentato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, per cui la composizione del consiglio comunale si è ridotta a 7 consiglieri, sui 15 assegnati;

Preso atto che le dimissioni de qua sono state formalizzate secondo le direttive impartite con la richiamata circolare n. 15/07, con la conseguenza che le superiori dimissioni dalla carica dei consiglieri comportano la riduzione della composizione del consiglio comunale, determinando, quindi, la mancanza del numero legale minimo per la funzionalità dell'organo, con l'effetto di doverne dichiarare la decadenza;

Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il quale il C.G.A. ha ritenuto che l'art. 11 della legge regionale n. 35/1997 non ha tacitamente abrogato la disciplina delle decadenze dei consigli comunali prevista dall'art. 53 dell'O.R.EE.LL.;

Considerato che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, nonché dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con la legge regionale 1 marzo 1963, n. 16, si deve prendere atto della decadenza del consiglio comunale di Serradifalco e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della stessa legge regionale n. 35/1997, alla nomina di un commissario straordinario in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario;

Visto l'art. 55 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della decadenza del consiglio comunale di Serradifalco.

Art. 2

Nominare il dott. Virga Antonino, qualifica dirigente regionale, commissario straordinario in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 4 settembre 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.36.2110)072

DECRETO PRESIDENZIALE 4 settembre 2014.

Decadenza del consiglio comunale, cessazione dalla carica del sindaco e della giunta del comune di Centuripe e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n.35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i., recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

Visto l'art. 53 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

Vista la circolare dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, prot. n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissioni dei consiglieri degli enti locali;

Vista la nota, prot. n. 9226 del 30 luglio 2014, acquisita il 31 luglio 2014 al prot. n. 12202, con la quale il segretario comunale di Centuripe ha comunicato che in data 29 luglio 2014, in seduta di consiglio comunale, sono state presentate le dimissioni dalla carica del sindaco Antonino Biondi e di tutti i componenti della giunta comunale, già formalizzate con le note regolarmente acquisite al protocollo dell'ente, rispettivamente, ai nn. 9192, 9193, 9194, 9195 e 9196;

Considerato ancora che, con la richiamata nota, prot. n. 9226 del 30 luglio 2014, acquisita il 31 luglio 2014 al prot. n. 12202, il segretario comunale di Centuripe ha comunicato che, nel corso della medesima seduta consiliare, sono state verbalmente comunicate e trascritte a verbale le dimissioni dalla carica di n. 8 consiglieri comunali sui 15 assegnati;

Vista la nota prot. n. 9341 del 4 agosto 2014, assunta al protocollo del Dipartimento regionale per le autonomie locali il 5 agosto 2014 al n. 12410, con cui il segretario comunale reggente del comune di Centuripe ha trasmesso le delibere di consiglio comunale n. 52 e n. 56 del 29 luglio 2014 aventi rispettivamente ad oggetto: "Comunicazioni dimissioni dalla carica da parte del presidente del consiglio comunale nonché del sindaco e di tutti gli assessori comunali" e "Decadenza del consiglio comunale per dimissioni volontarie della maggioranza dei consiglieri (dimissioni ultra dimidium)";

Considerato che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35, nonché dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, si deve prendere atto della decadenza del consiglio comunale di Centuripe e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della stessa legge regionale n. 35/1997 alla nomina di un commissario straordinario in sostituzione del consiglio comunale;

Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il quale il C.G.A. ha ritenuto che l'art. 11 della legge regionale n. 35/1997 non ha tacitamente abrogato la disciplina delle decadenze dei consigli comunali prevista dall'art. 53 dell'O.R.EE.LL.;

Rilevato che, ai sensi del richiamato art. 11, comma 1, della legge regionale n. 35/1997 e successive modifiche, la cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni o altra causa comporta la cessazione dalla carica dei componenti della rispettiva giunta ma non del consiglio, che rimane in carica fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo, con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile, circostanza, questa, venuta meno stante le richiamate precedenti dimissioni di 8 consiglieri comunali, sui 15 assegnati, che hanno determinato la decadenza dell'organo consiliare;

Rilevato che, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, e dell'art. 55 dell'O.R.EE.LL., approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, così come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, le competenze del sindaco e della giunta sono esercita-

te da un commissario straordinario e che le nuove elezioni, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 25/2000, avranno luogo alla prima tornata elettorale utile;

Visto il D.P. n. 258/Serv.1°/SG del 4 settembre 2014, con il quale si è provveduto ad annullare il D.P. n. 251/Serv. 1/S.G. del 13 agosto 2014 relativo alla nomina di un commissario straordinario presso il comune di Centuripe con le funzioni di sindaco, giunta municipale e consiglio comunale;

Ritenuto, conseguentemente, alla luce degli eventi sopra riferiti ed in funzione dell'impianto normativo regolante la materia, di dovere provvedere alla nomina di un nuovo commissario straordinario, presso il comune di Centuripe, con le funzioni di sindaco, giunta municipale e consiglio comunale, fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo, con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile;

Considerato che l'art.6 del recente decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, modificando l'art. 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha introdotto il "divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza" prevedendo che, fatti salvi gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito, nessun pensionato possa assumere incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle Amministrazioni;

Rilevato che il divieto in esame è applicabile in Sicilia anche agli incarichi di commissari straordinari nominati ai sensi dell'art.55 della legge regionale n. 16/1963 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge di cui si discute (25 giugno 2014);

Visto l'art. 55 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica,

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della decadenza del consiglio comunale, nonché della cessazione dalla carica del sindaco e della giunta municipale del comune di Centuripe.

Art. 2

Nominare il dott. Di Miceli Pietro Maria, qualifica dirigente regionale, commissario straordinario per la

gestione del predetto comune, in sostituzione e con le funzioni del consiglio comunale, del sindaco e della giunta municipale, fino alla data di effettuazione del previsto rinnovo, con le elezioni congiunte del sindaco e del consiglio comunale, da tenersi nel primo turno elettorale utile.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 4 settembre 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.36.2109)072

DECRETO PRESIDENZIALE 9 settembre 2014.

Attribuzione all'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità dell'attività di coordinamento ed espletamento delle linee di indirizzo nel settore dell'efficienza energetica e della promozione della sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei sindaci e contestuale cessazione dell'attribuzione di tale attività al Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto, in particolare, l'articolo 9 contemplato nella sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, let. f), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori da proporre ai singoli rami dell'Amministrazione regionale, tra cui un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonché l'allegata tabella A;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II che rimodulano l'apparato ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n. 398/Serv. 4-S.G., concernente la convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;

Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n. 399/Sent. 4-S.G., concernente la ripartizione dei seggi all'Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in base alla popolazione residente;

Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre 2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg. del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;

Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1^/S.G. del 12 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 16 novembre 2012 - parte I - n. 49,

con il quale è stato costituito il Governo della Regione siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con preposizione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale;

Visto, in particolare, il decreto presidenziale n. 106/Area 1[^]/S.G. del 14 aprile 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 2 maggio 2014, parte I - n. 18, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha nominato il dott. Salvatore Calleri Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità;

Ritenuto di dovere affidare l'attività di coordinamento e l'espletamento delle linee di indirizzo nel settore dell'efficienza energetica e della promozione della sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei sindaci all'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, contestualmente, cessando l'attribuzione di tale attività, già prevista all'art. 3 del sopra citato D.P.Reg. n. 106/2014, al Presidente della Regione;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, l'attività di coordinamento e l'espletamento delle linee di indirizzo nel settore dell'efficienza energetica e della promozione della sostenibilità energetico-ambientale nei comuni siciliani attraverso il Patto dei sindaci è attribuita all'Assessore regionale dott. Salvatore Calleri, preposto all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con D.P. n. 106 del 14 aprile 2014, con contestuale cessazione della precedente attribuzione posta in capo al Presidente della Regione con l'art. 3 del sopra citato D.P.Reg. n. 106/2014.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 9 settembre 2014.

CROCETTA

(2014.37.2175)087

DECRETO PRESIDENZIALE 15 settembre 2014.

Revoca dell'incarico attribuito all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e contestuale assunzione temporanea delle relative funzioni da parte del Presidente della Regione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto, in particolare, l'articolo 9 contemplato nella sezione II dello Statuto regionale, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori da proporre ai singoli rami dell'Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonché l'allegata tabella A;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le

disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato ordinamentale e organizzativo della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n. 398/Serv. 4-S.G. concernente la convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana per la sedicesima legislatura;

Visto il decreto presidenziale 10 agosto 2012, n. 399/Serv. 4-S.G. concernente la ripartizione dei seggi dell'Assemblea regionale siciliana ai collegi provinciali in base alla popolazione residente;

Vista la propria nota prot. n. 49516 del 12 novembre 2012, con la quale, a seguito della proclamazione alla carica di Presidente della Regione siciliana, resa nota dalla Corte di appello di Palermo con nota prot. n. 35/El.Reg. del 10 novembre 2012, sono state assunte le relative funzioni;

Visto il decreto presidenziale n. 540/Area 1[^]/S.G. del 12 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 16 novembre 2012 - parte I - n. 49, con il quale è stato costituito il Governo della Regione siciliana - XVI legislatura e successivi distinti decreti presidenziali di nomina degli altri Assessori regionali con preposizione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale;

Visto, in particolare, il D.P. n. 122/Area 1[^]/S.G. del 16 aprile 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 2 maggio 2014, parte I - n. 18, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha nominato la dott.ssa Mariarita Sgarlata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

Ritenuto di dover revocare - a seguito della dichiarazione resa dall'Assessore Mariarita Sgarlata con la quale rimette il proprio mandato - la superiore nomina e relativa preposizione di cui al richiamato D.P. n. 122/Area 1[^]/S.G. del 16 aprile 2014, sopra specificato;

Ritenuto nell'accogliere tali dimissioni che, al fine di garantire continuità all'esercizio delle funzioni politico-amministrative del predetto ramo dell'Amministrazione regionale siciliana, il Presidente della Regione siciliana assuma temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa specificato, l'incarico attribuito alla dott.ssa Mariarita Sgarlata di Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di cui al D.P. n. 122/Area 1[^]/S.G. del 16 aprile 2014, è revocato.

Art. 2

Al fine di assicurare continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il Presidente della Regione assume temporaneamente le funzioni di Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 settembre 2014.

CROCETTA

(2014.38.2209)086

DECRETI ASSESSORIALI

PRESIDENZA

DECRETO 17 settembre 2014.

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo, ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, esercizio finanziario 2014.

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali 22 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto l'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, che detta disposizioni di carattere generale in materia di trasferimenti annuali in favore di enti;

Vista, in particolare, la legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013, che ha introdotto, da ultimo, modifiche ed integrazioni dell'art. 128 della legge regionale n. 11 del 2010, disciplinando, in particolare, la procedura relativa agli avvisi di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore degli enti di cui allo stesso art. 128 della legge regionale n. 11 del 2010;

Visto l'art. 29 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 relativo a "Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di sostegno economico" per l'anno 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 16 settembre 2014, con la quale è stato approvato lo schema di avviso generale di selezione, secondo quanto previsto dal comma 8 ter dell'art. 128 della legge regionale n. 11 del 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale vengono altresì individuati i Dipartimenti regionali che devono pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale, e facendo carico alla Segreteria generale della Presidenza della Regione di provvedere alla pubblicazione dell'avviso generale;

Considerato che si rende necessario procedere all'indizione dell'avviso in argomento, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale sopra citata;

Decreta:

Articolo unico

Per quanto in premessa indicato, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 247 del 16 settembre 2014, è indetto per l'anno 2014 avviso generale di selezione per la manifestazione di interesse alla concessione

da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

La Segreteria generale della Presidenza della Regione provvederà alla pubblicazione del presente decreto, unitamente agli allegati, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana.

Palermo, 17 settembre 2014.

MONTEROSSO

Allegato

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE
DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA
DI UN SOSTEGNO ECONOMICO
SOTTO FORMA DI CONTRIBUTO,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 128
DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N. 11
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
- ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

1. Oggetto ed ambito di applicazione

La Regione siciliana per l'anno 2014 rende, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013 e con le risorse di cui all'art. 29 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse per la concessione di un sostegno economico sotto forma di contributo ad enti, fondazioni, associazioni ed altri organismi comunque denominati di cui al comma 1 dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ed al comma 2 della stessa norma, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013, denominati di seguito "enti", per la realizzazione, per lo stesso anno 2014, di iniziative di validità sociale e culturale.

Gli enti interessati non devono avere scopo di lucro; i contributi non possono essere destinati a spese di investimento.

2. Procedura e termini - cause di esclusione

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso gli enti devono presentare i documenti previsti dal comma 3 bis dell'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, introdotto dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente.

Il superiore termine è fissato in giorni 15 per gli enti dell'area del disagio sociale e della disabilità.

Le istruttorie delle manifestazioni di interesse sono definite dai competenti rami di amministrazione, ai sensi di quanto disposto al comma 8 bis dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ed al comma 2 della stessa norma, e successive modifiche ed integrazioni, entro 30 giorni dalla ricezione delle istanze; tale termine è fissato in giorni 15 se si tratta di istanze di enti dell'area del disagio sociale e della disabilità.

Pertanto, i legali rappresentanti degli enti devono presentare la manifestazione di interesse unitamente all'istanza in bollo, ove previsto, contenente:

1) relazione dettagliata relativa a:

- struttura dell'ente;
- numero delle unità di personale occupato;
- curricula degli operatori;
- curricula del personale;
- curricula dei componenti degli organi di amministrazione;
- elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente;

2) elenco di tutte le entrate elencate per natura e categoria ed i finanziamenti ottenuti a qualsiasi titolo dall'ente nel triennio immediatamente precedente, specificando dettagliatamente, sia nel preventivo che nel consuntivo:

- la finalizzazione del contributo regionale;

— eventuali altri contributi provenienti da altri enti erogatori;
— la denominazione degli altri soggetti erogatori e l'entità degli importi ricevuti;

3) il bilancio consuntivo approvato degli ultimi 3 anni in copia conforme all'originale;

4) una relazione dettagliata dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, idonea a consentire il giudizio analitico della congruità della spesa in sede di istruttoria;

5) dichiarazione di inesistenza di incompatibilità o conflitto di interesse secondo la normativa vigente.

Tutti gli atti sopra elencati sono accompagnati, partitamente, da apposita dichiarazione di conformità alla realtà di quanto rappresentato sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente nella forma dell'autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutta la documentazione sopra elencata deve pervenire al Dipartimento regionale competente entro e non oltre 15 giorni per l'area del disagio locale e per la disabilità e 30 giorni per le altre aree tematiche dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mano in busta chiusa, non fa fede il timbro postale.

Sul fronte della busta, oltre l'indicazione del mittente, del Dipartimento regionale destinatario e dell'area tematica di interesse, vanno apposte, ove ne ricorrano le condizioni, le seguenti diciture: priorità per disagio sociale; priorità per disabilità; priorità per legge regionale preesistente con estremi della legge stessa.

L'assenza di tali diciture comporta la perdita delle priorità di valutazione previste dalla legge regionale n. 16 del 21 agosto 2013.

Al presente avviso è allegato apposito fac-simile del fronte della busta.

Preliminarmente alla disamina della pratica per la valutazione del punteggio, le commissioni procedono alla valutazione della congruità della spesa e della valenza sociale e culturale delle attività su base regionale o locale nel caso degli avvisi speciali di cui al successivo punto 4.

Per la congruità della spesa incide in modo proporzionalmente retroattivo l'esistenza di altri contributi e comporta l'inammissibilità laddove le entrate già garantiscono la realizzazione dell'attività; la congruità della spesa è valutata anche in relazione ai dati che emergono dai bilanci consuntivi del triennio immediatamente precedente.

Le commissioni pertanto stimano, altresì, l'ammontare del contributo teoricamente necessario per le attività e il numero di risorse umane dell'ente per esse necessarie; la predetta stima sull'ammontare del contributo non determina né il sorgere di alcun diritto a percepire il sostegno economico né a riceverlo in pari misura.

In sede di finanziamento, il contributo, in ragione del riparto della dotazione complessiva prevista dall'art. 29 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previa delibera della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 128, comma 8 bis, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, potrà essere modulato in misura proporzionale alle risorse assegnate a ciascun Dipartimento ed al punteggio ottenuto da ciascun ente.

In sede di valutazione si procede all'assegnazione di un punteggio su base 100: il punteggio minimo per accedere al contributo è di 70/100.

I punteggi sono così distribuiti:

a) relazione dettagliata relativa: alla struttura dell'ente, ai curricula degli operatori, ai curricula del personale, ai curricula dei componenti degli organi di amministrazione, all'elenco dettagliato delle spese di gestione del triennio precedente - min 10 - max 30;

b) impatto sociale e culturale dell'attività sul territorio regionale o locale (esclusivamente per gli avvisi speciali) di cui al successivo punto 4 - min 10 - max 40;

c) relazione dettagliata dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento, idonea a consentire il giudizio analitico della qualità della spesa in sede di istruttoria - min 10 - max 30.

Le commissioni nominate da parte degli Assessori regionali preposti ai Dipartimenti regionali competenti procedono all'assegnazione dei punteggi tenendo presenti i seguenti criteri:

- per i punteggi sub a): congruità tra le dotazioni organiche/operatori e la fruizione delle attività svolte e da svolgere;
- per i punteggi sub b): maggiore/minore valenza sociale e culturale sul territorio regionale delle finalità che si intendono perseguire in ragione dei soggetti destinatari;
- per i punteggi sub c): maggiore/minore valenza economica sul territorio regionale o locale esclusivamente per gli avvisi speciali delle finalità che si intendono perseguire in ragione dei soggetti destinatari, valutando la congruità della spesa prevista.

A parità di punteggio prevale l'ente che risulta svolgere da più tempo le attività per cui ha fatto istanza.

Gli enti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ferma restando la procedura di istanza e valutazione sopra fissata, sono valutati prioritariamente e sono beneficiari in termini di precedenza su tutti gli istanti.

Sono esclusi dal beneficio gli enti pubblici e le strutture organizzative da questi dipendenti, salvo previsioni introdotte con appositi avvisi speciali.

Pena l'esclusione da qualsiasi beneficio discendente dal presente avviso, gli enti possono manifestare l'interesse per una sola delle aree tematiche di seguito individuate al successivo punto 3; tali esclusioni sono disposte con determinazione congiunta assunta dai dirigenti generali preposti ai Dipartimenti regionali interessati; a tal fine ciascun dirigente generale dei Dipartimenti sotto elencati dovrà trasmettere a tutti gli altri Dipartimenti l'elenco delle istanze prodotte presso il Dipartimento cui lo stesso è preposto entro cinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al presente avviso.

Sono esclusi da qualsiasi beneficio discendente dal presente avviso gli enti che hanno un rapporto convenzionale con la Regione siciliana, con enti regionali e con strutture sanitarie pubbliche e che facciano istanza per attività da tali rapporti finanziate.

3. Dipartimenti regionali competenti ed aree tematiche

I Dipartimenti regionali coinvolti settorialmente dal presente avviso, cui indirizzare la manifestazione di interesse sono:

— Dipartimento regionale degli affari extraregionali - area tematica: attività di cooperazione e promozione euro-mediterranea;

— Dipartimento regionale dei beni culturali ed identità siciliana - area tematica: attività culturali, artistiche, storiche, ambientali e paesistiche;

— Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali - area tematica: attività sociali, disagio sociale, disabilità, legislazione antimafia;

— Dipartimento regionale delle infrastrutture e mobilità - area tematica: rappresentanze regionali inquilini ed assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

— Dipartimento regionale dell'istruzione e formazione professionale - area tematica: attività di studio e ricerca in ambiti formativi scolari e universitari, rivolte anche a disabilità sensoriali;

— Dipartimento regionale interventi infrastrutturali in agricoltura - area tematica: promozione e divulgazione delle politiche di sviluppo economico agro-alimentare territoriale;

— Dipartimento regionale interventi strutturali in agricoltura - area tematica: gestione faunistica del territorio;

— Dipartimento regionale della pianificazione strategica - area tematica: attività di ricerca e assistenza e sostegno a soggetti affetti da patologie e disabilità;

— Dipartimento regionale delle attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - area tematica: attività di promozione della prevenzione sanitaria e sostegno alle attività di raccolta del sangue;

— Dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo - area tematica: attività turistiche, sportive, musicali, ricreative, promozione dell'immagine della Regione siciliana.

I recapiti dei Dipartimenti regionali competenti sono i seguenti:

— Dipartimento regionale degli affari extraregionali, via Generale Magliocco nn. 46/48 - 90141 Palermo;

— Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, via delle Croci n. 8 - 90139 Palermo;

— Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, via Trinacria n. 36 - 90144 Palermo;

— Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, viale Regione siciliana n. 33 - 90129 Palermo;

— Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura, viale Regione siciliana n. 2771 - 90145 Palermo;

— Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, viale Regione siciliana n. 2771 - 90145 Palermo;

— Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, piazza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo;

— Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, via Mario Vaccaro n. 5 - 90145 Palermo;

— Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, via Notarbartolo n. 9 - 90141 Palermo;

— Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, via Leonardo da Vinci n. 161 - 90145 Palermo.

4. Avvisi speciali

I Dipartimenti regionali che devono provvedere a pubblicare eventuali avvisi speciali di settore previsti dalla vigente legislazione regionale sono: il Dipartimento regionale dei beni culturali ed identità siciliana; il Dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo; gli avvisi speciali non possono derogare dai principi fissati nel pre-

sente avviso generale ed hanno la finalità precipua di individuare gli ambiti di maggiore rilevanza a fronte della legislazione regionale di pertinente interesse operativo.

5. Disciplina a regime

Restano ferme tutte le statuizioni di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento alle verifiche documentali in sede di rendicontazione ed alle modalità di erogazione dei contributi.

Allegato

FAC-SIMILE DEL FRONTE DELLA BUSTA

Mittente (denominazione completa dell'ente, sede e recapito)	Raccomandata (A.R. / a mano)
Dipartimento regionale destinatario (denominazione completa)	
SI NO	Priorità per disagio sociale
SI NO	Priorità per disabilità
SI NO	Priorità per legge regionale preesistente (indicare gli estremi completi - anno, numero, articolo)
Area tematica (indicare la dicitura di interesse tra quelle inserite nell'avviso generale)	

(2014.38.2210)012

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 9 maggio 2014.

Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007-2013 - Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale - Bando pubblico 2009, 1^a sottofase - Approvazione della nuova graduatoria delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento e dell'elenco delle domande di aiuto escluse.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e s.m.i.;

Visto il regolamento CE n. 679/2011 della Commissione del 14 luglio 2011, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, il cui art. 34 abroga il regolamento CE n. 1975/2006 con decorrenza dall'1 gennaio 2011;

Visto il regolamento CE n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento CE n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il D.P.R. n. 503 dell'1 dicembre 1999, recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della PAC, nonché all'instaurazione di un sistema di informazione in questo settore e che abroga il regolamento n. 595/91 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 363/2009 della Commissione del 4 maggio 2009 che modifica il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Vista la decisione C (2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009, con la quale la Commissione europea ha approvato

la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Sicilia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione europea C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 recante approvazione del Programma di sviluppo rurale;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", e in particolare l'art. 11 della medesima relativo al "Codice unico di progetto";

Vista la delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

Visto il decreto presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana, conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 17 maggio 2013 S.O., e in particolare l'art. 34 "Riorganizzazione dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari" che prevede la modifica della denominazione e la rielaborazione del sistema dipartimentale dell'Assessorato delle risorse agricole e alimentari;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata e della spesa sono ripartite in capitoli, e per alcuni di essi in articoli;

Vista la delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014, con la quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.P. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta di cui sopra, si ratifica il conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi, con il contemporaneo incarico di compiere ogni atto e/o funzione afferenti i pregressi Dipartimenti regionali degli interventi strutturali per l'agricoltura e degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura sino al loro completo esaurimento;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura la qualifica di autorità di gestione del Programma medesimo;

Considerato che, in particolare in base al reg. CE n. 1290/2005, nella gestione degli interventi della politica agricola comune del FEAGA e del FEASR è previsto un organismo pagatore;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto l'art. 60 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che istituisce l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - ARSEA;

Considerato che, nelle more della costituzione e riconoscimento dell'ARSEA quale organismo pagatore, in conformità alle norme citate, le relative funzioni sono svolte dall'AGEA;

Tenuto conto che l'AGEA, nel rispetto dei regolamenti comunitari, assicura attraverso il portale SIAN la gestione delle misure del PSR e la raccolta delle informazioni relative agli aiuti erogati ai singoli beneficiari con il FEASR;

Visto il D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, recante "Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del reg. CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di sviluppo rurale" che abroga il D.M. 20 marzo 2008 n. 1205;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura n. 2228 del 17 ottobre 2008, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2008, reg. 1, fg. 379, con il quale viene approvato il protocollo stipulato in Roma, in data 11 settembre 2008 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la definizione delle modalità di collaborazione nell'ambito degli interventi pubblici di competenza dei soggetti sottoscritti finalizzato al pieno utilizzo delle opportunità di semplificazione e accelerazione delle procedure di efficacia dei controlli offerti dal SIAN, al fine di dare compiuta attuazione agli indirizzi di politica agricola regionale dalla stessa stabiliti;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura n. 116 del 16 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2010, reg. 1, fg. 23, con il quale viene approvato il protocollo d'intesa stipulato in Roma, in data 9 febbraio 2010 tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega, da parte di AGEA alla Regione siciliana, per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2009, reg. 1, fg. 268 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 28 del 19 giugno 2009, S.O. n. 24, con il quale sono state approvate le "Disposizioni attuative e procedurali generali misure a investimento - parte generale", contenenti lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all'attuazione alle misure previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 2763 del 16 dicembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, reg. 1, fg. 48 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 13 del 27 marzo 2009, con il quale è stato approvato

il “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 977 del 5 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2009, reg. 1, fg. 357 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 27 novembre 2009, con il quale sono state approvate le integrazioni e modifiche al “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 1036 del 2 maggio 2011, con il quale viene approvato il documento “Manuale delle procedure per la determinazione delle riduzioni, delle esclusioni e delle sanzioni” per le iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 1821 del 29 maggio 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2009, reg. 2, fg. 148, con il quale è stato approvato l’Accordo di programma concernente la prestazione di garanzie nell’ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 e il relativo allegato contenente le norme attuative;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi infrastrutturali n. 594 del 15 giugno 2009, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2009, reg. 1, fg. 285 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 del 26 giugno 2009, con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative specifiche della misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 per una dotazione finanziaria della misura pari ad € 29.600.000,00;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi infrastrutturali n. 600 del 16 giugno 2009, vistato dalla Ragioneria centrale per l’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste in data 17 giugno al n. 725-1317 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 del 26 giugno 2009, che approva il bando pubblico per l’attuazione della misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 con una dotazione finanziaria a bando di € 25.000.000,00 prevedendo due sottofasi mediante il meccanismo procedurale dello “*stop and go*” 1^a sottofase dal 10 luglio 2009 al 12 ottobre 2009 e 2^a sottofase dal 21 ottobre 2011 al 23 gennaio 2012;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi infrastrutturali n. 592 del 30 maggio 2011, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2011, reg. 4, fg. 122, con il quale sono state approvate le nuove Disposizioni attuative – parte specifica della misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 per una dotazione finanziaria della misura pari ad € 29.600.000,00;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi infrastrutturali n. 1533 del 23 novembre

2012, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013, reg. 1, fg. 40, con il quale sono state approvate le nuove Disposizioni attuative – parte specifica della misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 per una dotazione finanziaria della misura pari ad € 29.600.000,00;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 435 del 25 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2010, reg. 1, fg. 65 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010, con il quale sono state approvate “Le griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 124 dell’asse I del PSR Sicilia 2007-2013”;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 2739 del 30 agosto 2011 registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2011, reg. n. 6, fg. n. 390, che approva le nuove griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni e delle esclusioni relative alla misura 124 dell’asse I del PSR Sicilia 2007-2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 403 dell’11 maggio 2010, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2010, reg. 1, fg. 56, con il quale sono state approvate le modifiche alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – parte generale” di cui all’allegato A contenente lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 652 del 30 giugno 2010, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2010, reg. 1, fg. 92 con il quale è stata approvata l’integrazione alle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento – parte generale”, di cui allo stralcio allegato contenente lo schema procedurale di riferimento per la presentazione, il trattamento e la gestione delle domande relative all’attuazione alle misure previste dal Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 1089 del 6 maggio 2011, che ha approvato le ulteriori modifiche all’allegato A delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 pubblicato nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 2659 del 9 agosto 2011, che ha approvato le “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento parte generale” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, registrato alla Corte dei conti al reg. n. 6, fg. 239 del 26 settembre 2011;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 2658 del 6 agosto 2012 che ha approvato ulteriori modifiche all’allegato A delle “Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento” del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 pubblicato nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 114 del 16 febbraio 2010, con il quale è stata nominata la Commissione per le fasi di ricezione, ammissibilità e valutazione delle domande di

aiuto inerenti il bando della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale" del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 1194 dell'11 novembre 2010, con il quale sono stati approvati gli elenchi provvisori delle istanze di aiuto ammissibili con il relativo punteggio, delle istanze di aiuto non ricevibili e delle istanze escluse, con indicazione delle motivazioni di non ricevibilità e di esclusione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale" del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, 1^a sottofase, di cui è stata data pubblicità attraverso l'albo dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, il sito istituzionale del PSR Sicilia 2007/2013 e dell'Assessorato medesimo, nonché presso l'Ufficio relazioni con il pubblico della sede centrale e presso le SOAT dell'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi infrastrutturali per l'agricoltura n. 387 del 7 aprile 2011, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2011, reg. n. 3, fg. 318 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2011, che in base alle determinazioni assunte dall'Assessore regionale delle risorse agricole, alimentari e forestali ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria a bando della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale" del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, per un importo di 4,6 milioni di euro, con l'utilizzazione dell'intera dotazione finanziaria della misura 124 pari ad euro 29.600.000,00, e di non procedere all'apertura della seconda sottofase prevista dal 21 ottobre 2011 al 23 gennaio 2012;

Visto il decreto del dirigente dell'area 1 del Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura n. 241 del 29 gennaio 2013, con il quale è stata impegnata la somma di € 290.447.357,27 sul capitolo 543902 del bilancio della Regione siciliana per la realizzazione del PSR Sicilia 2007-2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura n. 987 del 26 aprile 2011, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2011, reg. n. 3, fg. 319 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 2011, con il quale sono stati approvati la graduatoria definitiva delle istanze di aiuto ammissibili a finanziamento con il relativo punteggio, l'elenco delle istanze di aiuto escluse, con indicazione delle motivazioni di esclusione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale" del Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013, 1^a sottofase;

Visto il ricorso al TAR Sicilia R.G. n. 1785 del 2011, proposto dalla società Zarres s.r.l., e acquisito il 29 luglio 2011 al protocollo n. 23939 del Dipartimento interventi infrastrutturali;

Vista la sentenza n. 1326/12 emessa dal TAR Sicilia, sezione II, acquisita l'8 agosto 2012 al prot. n. 25868 del Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura, con la quale è stato accolto il ricorso R.G. n. 1785/2011 proposto dalla società Zarres s.r.l.;

Visto il D.D.G. n. 1357 del 22 ottobre 2012, con il quale è stata nominata la Commissione per la verifica della ricevibilità e dell'ammissibilità, nonché per la valutazione

della domanda di aiuto SIAN n. 94750025481 presentata dalla società Zarres s.r.l. nell'ambito del bando di attuazione della misura 124 del PSR Sicilia 2007/2013;

Visto il verbale della seduta del 10/02/2014 della Commissione di valutazione, dal quale risulta ammissibile la domanda SIAN n. 94750025481 e confermata la valutazione della domanda effettuata nel corso della seduta del 19 dicembre 2013, con il punteggio di 48,5;

Considerato necessario predisporre la nuova graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento nell'ambito della misura 124 del PSR Sicilia 2007-2013, che rispetto a quella approvata con D.D.G. n. 987 del 26 aprile 2011 deve prevedere l'inserimento della domanda di aiuto SIAN n. 94750025481 presentata dalla ditta Zarres s.r.l. alla posizione n. 57, per avere ricevuto 48,5 punti in sede di valutazione, nonché il nuovo elenco delle domande escluse;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Per quanto esposto in premessa, si approva la nuova graduatoria delle domande di aiuto ammissibili a finanziamento nell'ambito della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale" del PSR Sicilia 2007-2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto e nella quale la domanda di aiuto SIAN n. 94750025481 presentata dalla ditta Zarres s.r.l. risulta inserita alla posizione n. 57 con una valutazione di 48,5 punti.

Art. 2

Si approva il nuovo elenco delle domande di aiuto escluse dal finanziamento della misura 124 del PSR Sicilia 2007-2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, con l'eliminazione della domanda di aiuto SIAN n. 94750025481 presentata dalla ditta Zarres s.r.l..

Art. 3

Il presente provvedimento e gli elenchi di cui agli artt. 1 e 2 saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nei siti istituzionali del PSR Sicilia 2007/2013 e dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Art. 4

La pubblicazione degli elenchi definitivi di cui agli artt. 1 e 2 assolve l'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito dell'istruttoria e del punteggio attribuito. Tutti gli interessati, avverso la pubblicazione della graduatoria definitiva di cui all'art. 1, potranno esperire ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, o ricorso straordinario al presidente della Regione siciliana entro il termine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 9 maggio 2014.

BARRESI

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 12 giugno 2014, reg. n. 4, Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 264.

PSR SICILIA 2007/2013 - MISURA 124
ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

POSIZIONE	NUMERO DOMANDA	SOGETTO RICHIEDENTE	TITOLI PROGETTO	FINANZIAMENTO RICHIESTO	QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE (MAX 40)			PUNTEGGIO ATTRIBUITO							S O M M A P A R Z I A L E	T O T A L E
					Presenze di imprese in forma associata	Articolazione della rete per il trasferimento dell'innovazione	Presenza di soggetti per segmenti diversi dalla produzione	Qualità delle risorse umane e professionali	Trasferimento risultati progetti di ricerca finanziati	Modalità e livello di coinvolgimento partners alle fasi del progetto	Attività di promozione e divulgazione progetto nel territorio	Finalità del progetto	Qualità delle produzioni coinvolte (in relazione alla Misura 132)	S O M M A P A R Z I A L E		
1	94750025747	VALLE DEL DITTAINO SOC. COOP. AGRICOLA	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEI CEREALI E DEI LORO DERIVATI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI RISORSE GENETICHE PER L'AUMENTO DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE (MICERIGE)	1.000.000,00	4,0	15,0	13,0	32,0	7,0	5,0	5,0	12,5	5,0	54,5	86,5	
2	94750023692	PELORITANI, TERRE DEI MITI E DELLA BELLEZZA S.C. A.R.L.	"CL.B.I. - CITRUS BUSSINESS INTELLIGENCE - BUSSINESS PER L'INNOVAZIONE E LA COMPETIVITA' DEL COMPARTO AGRUMICOLO SICILIANO: APPLICAZIONI ALLA FILIERA DEL LIMONE INTERDONATO IGP"	1.000.000,00	4,0	15,0	13,0	32,0	7,0	5,0	5,0	12,0	5,0	54,0	86,0	
3	94750023635	RAGUSA LATTE SOCIETA' COOPERATIVA	"RAGUSANO" (MIGLIORAMENTO PROCESSO PRODUTTIVO RAGUSANO DOP)	980.000,00	4,0	15,0	14,0	33,0	10,0	5,0	5,0	7,5	5,0	52,5	85,5	
4	94750023445	CONSORZIO EUROAGRUMI O.P. SOC. CONSORTILE	TRASFERIMENTO D'INNOVAZIONE TECNICHE AGRONOMICHE E DI GESTIONE DEL PRODOTTO NELLA FILIERA DEL FICODINDIA	694.985,00	4,0	15,0	8,0	27,0	10,0	5,0	5,0	12,5	5,0	57,5	84,5	
5	94750023429	VIOLETTO RAMACCHESE SOC. COOPERATIVA AGRICOLA ARL	INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO PER UNA CINARICOLTURA SOSTENIBILE	912.500,00	4,0	15,0	10,0	29,0	10,0	5,0	5,0	15,0	0,0	55,0	84,0	
6	94750025101	RIZZA MARIA PINA	L'OTTAGONO	997.940,00	6,0	15,0	10,0	31,0	19,0	5,0	5,0	12,5	0,0	51,5	82,5	
7	94750024393	SOGES S.P.A	INNOVA UVA MAZZARRONE - I.U.M	1.000.000,00	4,0	15,0	8,0	27,0	20,0	5,0	5,0	10,0	5,0	55,0	82,0	
8	94750024021	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	INNOVAZIONE DELLA FILIERA FRAGOLIFERA SICILIANA - FRAGOLOSA	978.200,00	4,0	15,0	15,0	34,0	15,0	5,0	5,0	12,5	0,0	47,5	81,5	
9	94750024161	CONSORZIO ISOLA BIO SICILIA	VINO BIO SICILIA	991.200,00	4,0	15,0	10,0	29,0	20,0	5,0	5,0	12,5	5,0	52,5	81,5	
10	94750024849	IST. REG DELLA VITE E DEL VINO	INNOVAZIONI ENOLOGICHE PER LA PRODUZIONE VITIVINICOLA SICILIANA	984.800,00	4,0	15,0	15,0	34,0	17,0	5,0	5,0	5,0	5,0	47,0	81,0	
11	94750025614	LA GOCCIA D'ORO SOC. COOP. AGRICOLA	TRASFERIMENTO DI INNOVAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO NELLA FILIERA OLIVICOLA SICILIANA PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITA'	1.000.000,00	4,0	12,5	10,0	26,5	17,0	5,0	5,0	10,0	5,0	52,0	78,5	
12	94750024880	MARCHESE RAGONA ROSARIO	INNOVAZIONI TECNICHE NELLA PRODUZIONE E NELLA TERMOCONSERVAZIONE DELLE UVE DA TAVOLA IN SICILIA (INNOVAUVE)	992.000,00	0,0	15,0	13,0	28,0	16,0	5,0	5,0	12,5	0,0	48,5	76,5	

28	94750024278	ISTITUTO ZOOPIRELLATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI	TRASFERIMENTO DELLE RICERCA INNOVATIVE NEGLI ALLEVAMENTI CAPRINI/OVINI NEL RISPETTO DELL'IMPATTO AMBIENTALE - TR.N.A.C.R.I.A.	982.000,00	4,0	5,0	11,0	20,0	15,0	10,0	5,0	5,0	11,5	5,0	5,0	51,5	71,5
29	94750024773	A.S.A.SI. CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI PALERMO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	ACETO SALUSTISTICO SICILIANO	995.000,00	0,0	15,0	13,0	28,0	17,0	4,0	5,0	5,0	12,0	0,0	5,0	43,0	71,0
30	94750025762	GRIPPALDIETTORE	MIGLIORAMENTO QUALIQUANTITATIVO DELLA PRODUZIONE DI BIOMASSE VEGETALI IN ASCIUTTO ED IRRIGUO FINALIZZATE SIA ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE CHE AI FINI ENERGETICI PER L'AUMENTO DELLA COMPETITIVITA' (MALENA)	720.000,00	4,0	15,0	5,0	24,0	16,5	6,0	4,0	3,0	12,5	5,0	3,0	47,0	71,0
31	94750024427	V.I.D.I. DI G. E. F. S.R.L.	UVA DA TAVOLA FUORISUOLO (U.T.A.F.S.)	1.000.000,00	0,0	15,0	11,0	26,0	17,0	10,0	5,0	5,0	7,5	0,0	5,0	44,5	70,5
32	94750025317	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO SICILIA CONSORTILE PER AZIONI	PRODUZIONE DI BIOGAS DA UN IMPIANTO ALIMENTATO DA RIFIUTI ZOOTECNICI, AGRICOLI E DA BIOMASSA	706.138,00	4,0	15,0	3,0	22,0	18,0	10,0	5,0	5,0	10,0	0,0	5,0	48,0	70,0
33	84750547055	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO	RIQUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO, TRAMITE APPLICAZIONI BIOMOLECOLARI E BIONFORMATICHE DI TRACCIABILITA' E DI RINTRACCIABILITA' DEI PRODOTTI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E DI UNA FILIERA TIPICA DELLA RAZZA CAPRINA GIBRISTIANA	1.000.000,00	0,0	15,0	11,0	26,0	16,0	10,0	5,0	5,0	7,5	0,0	5,0	43,5	69,5
34	94750024203	C.S.A. CENTRO SERVIZI AVANZATO DI BELMONTE ANTONIO S.A.S.	TRASFERIMENTO DI INNOVAZIONI TECNOLOGICHE NEL PROCESSO DI PRODUZIONE DEL SISTEMA SERRA PER IL MIGLIORAMENTO ECONOMICO, LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE ED ENERGETICA DELLA FILIERA DELLE COLTURE PROTETTE IN SICILIA - INNOVA	993.000,00	0,0	4,0	15,0	19,0	15,0	10,0	5,0	5,0	15,0	0,0	5,0	50,0	69,0
35	94750024856	SOC. COOP. AGRICOLA ZOOT A.R.L. - SAN GIORGIO	TRASFERIMENTO E COLLAUDO DI SISTEMI INNOVATIVI PER L'AMMODERNAMENTO E LO SVILUPPO DELLA FILIERA BOVINA DA CARNE	752.000,00	0,0	15,0	11,0	26,0	16,5	10,0	1,0	5,0	10,0	0,0	5,0	42,5	68,5
36	94750025473	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO SICILIA CONSORTILE PER AZIONI	TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA PROMOZIONE DELL'ORTOFRUTTA DI IV GAMMA	486.700,00	0,0	15,0	8,0	23,0	18,0	10,0	5,0	5,0	7,5	0,0	5,0	45,5	68,5
37	94750024484	PRO.SE.A.S.R.L.	ENERGIE NATURALI	989.743,00	4,0	15,0	11,0	30,0	12,0	6,0	5,0	5,0	10,0	0,0	5,0	38,0	68,0
38	94750024153	CORFILAC	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL LATTE BOVINO NELLA REGIONE SICILIANA	1.000.000,00	6,0	10,0	5,0	21,0	13,0	8,0	5,0	3,0	12,5	5,0	3,0	46,5	67,5
39	94750023841	AGROINDUSTRY ADVANCED TECHNOLOGIES S.P.A.	INTRODUZIONE DI NUOVE VARIETA' DI AGRUMI DESTINATE ALLA DIVERSIFICAZIONE DEL PERIODO DI RACCOLTA ED ALLA PRODUZIONE DI SUCCHIERESCHI	402.002,38	0,0	14,0	7,5	21,5	20,0	10,0	3,0	5,0	5,0	2,5	3,0	45,5	67,0
40	94750025002	AGRIPLAST S.R.L.	MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO CON MATERIALI PLASTICI INNOVATIVI PER LA CRESCITA DELL'EFFICIENZA ECONOMICA ENERGETICA E AMBIENTALE DELLE IMPRESE DEL COMPARTO DELLE SERRE IN SICILIA - PROTETTO	993.000,00	0,0	6,0	15,0	21,0	16,0	10,0	5,0	5,0	10,0	0,0	5,0	46,0	67,0
41	94750022298	VIRDERI PIETRO	SMART FARM	433.653,38	0,0	9,0	5,0	14,0	20,0	10,0	5,0	2,5	10,5	5,0	5,0	53,0	67,0

42	94750023908	DEVOTEAM AUSYSTEMS S.P.A. CON SOCIO UNICO	GE.VIT.IN (GESTIONE VITIVINICOLA INNOVATIVA)	992.000.000	0,0	14,0	8,0	22,0	17,0	10,0	5,0	5,0	7,5	0,0	44,5	66,5
43	94750025770	CONSORZIO INTERUN. NAZ. PER LA FISICA DELLE ATMOSFERE E IDROS.	RETE DI MONITORAGGIO PER VITICOLTURA E FRUTTICOLTURA: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DELLA COMPETITIVITÀ ECONOMICA-REMO	995.000.000	0,0	15,0	5,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	10,5	0,0	45,5	65,5
44	94750024419	ENERGIA BIVONA S.R.L.	MESSA A COLTURA DELL'ASPARAGO SELVATICO SICILIANO	546.284.50	0,0	15,0	8,5	23,5	14,0	10,0	5,0	5,0	7,5	0,0	41,5	65,0
45	94750024872	STELLA PIETRO	BRUSCHETTA	995.000.000	0,0	15,0	10,0	25,0	12,0	10,0	5,0	5,0	7,5	0,0	39,5	64,5
46	94750024435	CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI GELA	PRODUZIONE ED ESTRAZIONE DI COLORANTI NATURALI DA RESIDUI DELLA PRODUZIONE DEL POMODORO E CULTURE CELLULARI FOTOSINTETICHE- BIOCOLOR	975.000.000	0,0	12,0	12,0	24,0	17,0	3,0	5,0	5,0	10,0	0,0	40,0	64,0
47	94750023585	BIONATI ITALIA SRL	CERTIFICAZIONE GENETICA DEL VINO DI ORIGINE SICILIANA	998.230.57	4,0	6,0	10,0	20,0	17,0	6,0	2,5	5,0	7,5	5,0	43,0	63,0
48	94750024534	STRANA ENERGIA S.R.L.	CREAZIONE E SVILUPPO DI UNA FILIERA AGRO-ENERGETICA IN SICILIA PER LA PRODUZIONE DI BIOMASSE PER ENERGIA RINNOVABILE	1.000.000.000	4,0	10,5	4,0	18,5	16,0	10,0	5,0	5,0	7,5	0,0	43,5	62,0
49	94750024492	SICILIA MEDIT	TRASFERIMENTO DI TECNICHE INNOVATIVE DI GESTIONE DEL SUOLO FINALIZZATA ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA VITICOLTURA SICILIANA	990.000.000	4,0	15,0	3,5	22,5	20,0	5,0	2,5	5,0	6,5	0,0	39,0	61,5
50	94750025564	GEONFORMATICA SOC.COOP.A R.L.	ANDROMEDA - FILIERA CORTA PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOMASSE ENTRO DISTRETTI AGRICOLI	995.000.000	0,0	15,0	7,5	22,5	17,0	0,0	5,0	5,0	10,0	0,0	37,0	59,5
51	94750024955	AGRICOLA SUD COOPERATIVA	GOCCE DI PESCA	988.300.000	0,0	8,0	13,0	21,0	11,0	7,0	5,0	5,0	10,0	0,0	38,0	59,0
52	94750024922	A.T.S. PROMOTER SUD CANTINE SETTESOLI	AGRO TRACK	180.000.000	0,0	15,0	11,0	26,0	15,0	0,0	5,0	5,0	7,5	0,0	32,5	58,5
53	94750024229	SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA	ECO VIGNA SICILIA	430.500.000	0,0	10,0	8,0	18,0	18,0	2,5	1,0	5,0	6,5	5,0	38,0	56,0
54	94750022215	CONSORZIO DI RICERCA BIOEVOLUZIONE SICILIA	APPLICAZIONI BIOMOLECOLARI E BIOINFORMATICHE PER LA TRACCIABILITÀ, AUTENTICAZIONE DELLA DOP VASTEDDA VALLE DEL BELICE E L'AMMODERNAMENTO, PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, DELLA FILIERA LATTIEROCASEARIA DELLA PECORA DELLA VALLE DEL BELICE	1.000.000.000	0,0	10,0	6,0	16,0	16,0	5,0	2,5	2,5	7,5	5,0	38,5	54,5
55	94750024112	EUREKA SOCIETÀ COOPERATIVA	PROGETTO DI INNOVAZIONE DI PROCESSO NELLA FILIERA DEL CARCIOFO, TRACCIABILITÀ - IV GAMMA	904.100.000	0,0	10,0	3,0	13,0	17,0	0,0	5,0	5,0	12,5	0,0	39,5	52,5
56	94750024286	ISTITUTO ZOOPIROLATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI	DALLA TERRA AL BICCHIERE SOLUZIONE INNOVATIVA	987.000.009	0,0	10,0	11,0	21,0	13,5	5,0	0,0	5,0	4,5	0,0	28,0	49,0
57	94750025481	ZARRES S.R.L.	VALORIZZAZIONE DEI COMPONENTI FENOLICI OTTENIBILI DA SCARTI DELLA VINIFICAZIONE	335.000.000	4,0	11,0	8,0	23,0	8,0	0,0	3,0	2,0	7,5	5,0	25,5	48,5

58	94750025705	AZIENDA AGRICOLA MASSERIA PEZZA DEL MEDICO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	INTRODUZIONE E TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE IN AGRICOLTURA PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI GESTIONE FINALIZZATE ALL'AUMENTO DELLA COMPETITIVITA' AZIENDALE, DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DELLE ESIGENZE DEL NUOVO CONSUMATORE (ITACA)	830.004,00	0,0	7,5	5,0	12,5	9,0	6,0	2,5	5,0	8,0	5,0	35,5	48,0
59	94750023940	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO-TRINACRIA SEMENTI S.R.L.	REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI STOCCAGGIO IN SILOBAG ABBINATO ALL'INTRODUZIONE DI PARTICOLARI VARIETA' DI GRANO DURO E COLLAUDO DI INNOVATIVE TIPOLOGIE DI STOCCAGGIO COME I SILOBAG ORIZZONTALI	999.819,00	0,0	8,0	11,0	19,0	8,5	0,0	5,0	1,0	10,0	2,5	27,0	46,0
60	94750024047	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO-CONSORZIO C.R.I.S.M.A. A.R.L.	APPLICAZIONE E COLLAUDO DI UNA PIATTAFORMA LOGISTICA PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI SICILIANI DI QUALITA' TRACCIATI E IDENTIFICATI TRAMITE UN SISTEMA DI ANTICONTRAFFAZIONE	999.883,00	0,0	8,0	8,0	16,0	8,5	0,0	5,0	1,0	10,0	2,5	27,0	43,0
61	94750023981	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO- CA.S.S.I.A. S.R.L.	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PILOTA VOLTO ALLA CONSERVAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI PARTICOLARI CULIVAR DI GRANO DURO DI SICILIA	999.852,00	0,0	8,0	11,0	19,0	8,5	0,0	5,0	1,0	5,0	2,5	22,0	41,0
62	94750024096	QUASER SRL	"VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE POMODORICOLA IN SICILIA" OVVERO " IL SUPER POMODORO IN SICILIA "	464.636,00	4,0	0,0	7,5	11,5	13,0	0,0	2,0	4,0	2,5	5,0	26,5	38,0

ELENCO DEFINITIVO DELLE ISTANZE ESCLUSE AI SENSI DELLA MISURA 124 PSR SICILIA

N°	SOGGETTO RICHIEDENTE	NUMERO DOMANDA	MOTIVAZIONI DI ESCLUSIONE
1	AZ. AGR. CUCURULLO ANTONIO E SALVATORE	94750022991	1. Manca IV firma sull'ultima pagina della domanda SIAN; 2. Mancano le delibere: Az. Agr. Cucurullo; Org. Prod. Terre e Sole di Sicilia; Luigi Cucurullo S.A. S.r.l.; Speedy 97 S.r.l.; Joy Fruit; Il Sole dell'Etna; Di Mauro S.r.l.; Migliorisi Trasporti S.r.l.; Agrumigel.
2	CENTRO PER LA RICERCA ELETTRONICA IN SICILIA	94750024971	Plico cartaceo non presentato (secondo quanto comunicato alla Commissione con nota dal Serv. XI – S.A.S. U.O.B. 29 prot. 38820 del 29/04/2010)
3	CONSORZIO DI RICERCA PER LO SVILUPPO DI SISTEMI INNOVATIVI AGROAMBIENTALI	94750025788	1. Il partner Aprol non ha provveduto alla costituzione del fascicolo aziendale sul SIAN, è presente soltanto il fascicolo aziendale del rappresentante legale Crapanzano Vincenzo 2. Mancano le delibere dei seguenti partners: Asprol – Coldiretti – Consorzio Agrario di PA
4	FISCELLA TIZIANA	94750025713	Il plico non risulta conforme a quanto previsto dal bando, non essendo sigillato con ceralacca e/o adesivi plastici, non è controfirmato sui lembi di chiusura e non riporta la dicitura PSR Sicilia 2007/2013 Mis 124 non aprire al protocollo.
5	GIGLIA PAOLO	2018810842	1. Manca IV firma sull'ultima pagina della domanda SIAN 2. Mancano i curricula di Sciortino Alfonso e Incalcaterra Giovanni 3. Manca il documento di riconoscimento del partner Baldassarre Portolano (BES)
6	I-PLAN SRL	94750025754	1. Manca copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ATS in tutto il fascicolo
7	PROGETTO NATURA SOCIETA' COOPERATIVA	94750024948	1. Manca IV firma sull'ultima pagina della domanda SIAN
8	NICOSIA VITO NUNZIO	94750023106	1. Manca la sostenibilità finanziaria alla data della validazione della domanda SIAN, la banca certifica che è stata presentata la richiesta, senza dare un riscontro positivo alla disponibilità stessa, tutte le dichiarazioni sono rese in data successiva alla validazione dell'istanza SIAN
9	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	94750024336	1. Non è stato rispettato il numero minimo di produttori agricoli e/o forestali singoli o associati partecipanti all'ATS
10	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO	94750002027	1. Nella la domanda SIAN manca l'elenco dei partecipanti dell'ATS e tutte le dichiarazioni previste
11	PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO SICILIA CONSORTILE PER AZIONI	94750025523	1. Manca IV firma sull'ultima pagina della domanda SIAN 2. Manca copia del documento d'identità di Riccardo d'Andria rappresentante legale del partner CNR ISAFOM
12	RINASCITA SOCIETA' COOPERATIVA	94750023619	1. L'apertura di credito effettuata presso la Banca Credito Siciliano di Vittoria è intestata alla Società Rinascita - soc. coop. agricola a r.l. ed
13	S.I.C.A.M.SRL SOCIETA' INDUSTRIALE	94750024120	1. Mancano tutte le firme nell'ultima pagina della domanda SIAN 2. Manca dimostrazione sostenibilità finanziaria
14	STUDIO TECNICO AGRARIO SAPEA DI BLANCO PLACIDO, DI MARCO DANIELA E DI MULO SALVATORE DOTTORI AGRONOMI	94750033758	1. Manca la quarta firma nella Domanda SIAN; 2. Non è stato rispettato il numero minimo di produttori agricoli e/o forestali singoli o associati partecipanti all'ATS
15	CANTINA SOCIALE DELL'ALTO BELICE SOCIETA' COOPERATIVA	94750025572	Non ha trasmesso le integrazioni richieste con nota n° 62674 del 3-8-10 consegnata dal portalettere del centro postale di S. Giuseppe Jato in data 6-8-10 (alla data del 21-9-10 non ancora ritirata)

16	VERZI' LIBERTO	94750024518	Memorie e integrazioni non accolte in quanto la documentazione prodotta non ha permesso il superamento della criticità relativa alla sostenibilità finanziaria
17	GLOBALCOM S.R.L.	94750025606	Plico pervenuto fuori tempo massimo
18	GLOBALCOM S.R.L.	94750025499	Plico pervenuto fuori tempo massimo
19	CONSORZIO EUROAGRUMI O.P. SOC. COOP CONSORTILE	94750024302	Plico cartaceo non pervenuto (così come comunicato alla Commissione con nota dal Serv. XI – S.A.S. U.O.B. 29 prot. 38820 del 29/04/2010)
20	ORTOFRUTTA VALSECA S.A.R.L.	94750024757	Plico cartaceo non pervenuto (secondo quanto comunicato alla Commissione con nota dal Serv. XI – S.A.S. U.O.B. 29 prot. 38820 del 29/04/2010)
21	QUASER SRL	94750025671	Plico cartaceo non pervenuto (secondo quanto comunicato alla Commissione con nota dal Serv. XI – S.A.S. U.O.B. 29 prot. 38820 del 29/04/2010)
22	IST. SPERIM. ZOOT. PER LA SICILIA	94750023833	Il plico non risulta conforme a quanto previsto dal bando, non essendo sigillato con ceralacca e/o adesivi plastici, non è controfirmato sui lembi di chiusura e non riporta la dicitura PSR Sicilia 2007/2013 Mis 124 non aprire al protocollo.

(2014.37.2124)003

DECRETO 9 giugno 2014.

Graduatoria delle domande di aiuto ammissibili ed elenco di quelle escluse, modificati a seguito delle richieste di riesame. Bando 2013 regime "de minimis" - Misura 311, azione A "Agriturismo" del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 25/1994 in materia di agriturismo;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento UE n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento CE n. 1974/2006;

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le

dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 di cui ai regolamenti comunitari n. 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008, modificato con decisione C(2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Visto il D.D.G. n. 6134 del 19 settembre 2012, con il quale è stato conferito l'incarico al dott. Giuseppe Bursi di dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008, tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agri-

coltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relativo all'approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013", e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Viste le modifiche del PSR Sicilia 2007/2013, approvate dalla Commissione europea con decisione C (2012) n. 5008 del 18 luglio 2012;

Visto il regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 della Commissione, relativo agli aiuti de minimis;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 1242 del 24 aprile 2012, relativo all'approvazione delle rettifiche ed integrazioni alle "Disposizioni attuative parte specifica misura 311 azione A, Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) n. 51 del 30 novembre 2012;

Visto il bando pubblico relativo alla misura 311 azione A "Agriturismo" - regime "de minimis" - PSR Sicilia 2007-2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) n. 3 del 18 gennaio 2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 399 del 7 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 35 del 6 agosto 2010, con il quale sono state approvate "Le griglie di elaborazione relative alla misura 311/A";

Vista la circolare n. 4 del 18 giugno 2010 "PSR 2007/2013 - linee guida procedure istruttorie domande misura 311, azione A agriturismo";

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura n. 5692 del 13 dicembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2014, reg. 1, fg. 159, relativo all'approvazione della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili (allegato A) e degli elenchi regionali delle domande di aiuto escluse (allegato B), inerenti il bando pubblico 2013 relativo alla misura 311, azione A "Agriturismo" - regime "de minimis"-PSR Sicilia 2007-2013; di tale decreto si è dato avviso tramite pubblicazione nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 21 febbraio 2014;

Considerato che a seguito della graduatoria di cui sopra sono pervenute diverse domande di riesame relative alla attribuzione del punteggio ed alle condizioni di ammissibilità ai benefici del bando;

Vista la nota del dirigente generale n. 26395 del 27 marzo 2014, con la quale è stata nominata una apposita commissione per il riesame delle suddette domande;

Viste le rispettive relazioni di riesame trasmesse dagli

ispettorati provinciali agricoltura competenti per territorio;

Visti i rispettivi verbali di riesame del punteggio e dell'ammissibilità redatti dalla commissione nominata dal dirigente generale;

Considerata la nota n. 614 del 2 maggio 2014 dell'Ispettorato provinciale agricoltura di Agrigento, con la quale viene comunicato che le ditte Leto Serena, Vita Carmelo ed Attardo Antonia hanno rinunciato ai benefici del bando;

Viste le richieste di riesame presentate oltre i termini previsti dalle ditte Serena Sgroj e Paola Livia Sturiale, e pertanto ritenute irricevibili;

Ritenuto che in autotutela si è reso necessario modificare la graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili e l'elenco delle domande escluse;

Considerato il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e la legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di pubblicità sulla rete internet dei provvedimenti dell'Amministrazione e la necessità di assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto;

A termine delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le modifiche della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili (allegato A) e dell'elenco regionale delle domande di aiuto escluse (allegato B), inerenti il bando pubblico 2013 relativo alla misura 311, azione A "Agriturismo" - regime "de minimis"- PSR Sicilia 2007-2013, che sono parti integranti del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto, la graduatoria e l'elenco di cui all'art. 1 saranno pubblicati nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e, successivamente alla registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 3

La pubblicazione di cui all'art. 2 assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito delle rispettive istanze di riesame. Tutti gli interessati, avverso alla graduatoria ed all'elenco delle domande di aiuto escluse di cui all'articolo 1, potranno esperire ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana di cui all'art. 2, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.

Art. 4

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, i titolari delle domande inserite nella graduatoria contrassegnati con il simbolo (°) dovranno presentare, qualora pertinente, la documentazione essenziale specifica connessa alla cantierabilità del progetto, prevista dal paragrafo 16 delle Disposizioni attuative specifiche per la misura 311, azione A (decreto n. 1242 del 24 aprile 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 51 del 30 novembre 2012), pena l'esclusione della domanda di aiuto.

La documentazione dovrà essere presentata mediante consegna diretta presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. Per il rispetto dei termini di presentazione farà fede la data di attestazione di avvenuta consegna. Il plico contenente la documentazione prevista dovrà riportare la seguente dicitura: Regione siciliana - Ispettorato provinciale agricoltura di (indicare la provincia di competenza) - PSR Sicilia 2007/2013 misura 311 A "agriturismo" - bando 2013 - regime "de minimis" - estremi del richiedente.

Art. 5

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale.

Art. 6

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle disposizioni generali del PSR e specifiche di misura citate in premessa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Palermo, 9 giugno 2014.

BARRESI

N.B. - Gli allegati A e B del decreto sono visionabili nelle news del sito web del PSR Sicilia www.psr Sicilia.it dell'11 giugno 2014.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 agosto 2014, reg. n. 6, Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 140.

(2014.37.2177)003

DECRETO 9 giugno 2014.

Graduatoria delle domande di aiuto ammissibili ed elenco di quelle escluse, modificati a seguito delle richieste di riesame. Bando 2013 regime di esenzione n. X 413/2010 - reg. CE n. 800/2008 - Misura 311, azione A "Agriturismo" del PSR Sicilia 2007/2013.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale n. 25/1994 in materia di agriturismo;

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento UE n. 335/2013 della Commissione del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento CE n. 1974/2006;

Visto il regolamento CE n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Vista la decisione C (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale (PSR) della Sicilia per il periodo 2007/2013 di cui ai regolamenti comunitari nn. 1698/2005, 1974/2006, 1975/2006 e successive modifiche e integrazioni, approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2008) n. 735 del 18 febbraio 2008 e adottato dalla Giunta regionale con delibera n. 48 del 19 febbraio 2008, modificato con decisione C(2009) n. 10542 del 18 dicembre 2009;

Visto il D.P.Reg. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 febbraio 2014;

Considerato che è attribuita al dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali la qualifica di autorità di gestione del programma medesimo;

Visto il D.D.G. n. 6134 del 19 settembre 2012 con il quale è stato conferito l'incarico al dott. Giuseppe Bursi di dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura;

Visti i decreti legislativi 27 maggio 1999, n. 165 e 15 giugno 2000, n. 188 che attribuiscono all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di organismo pagatore delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR;

Visto il protocollo d'intesa stipulato in Palermo, in data 13 novembre 2008, tra l'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste e l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) avente ad oggetto la delega da parte di AGEA alla Regione siciliana per l'esecuzione di alcune fasi delle proprie funzioni di autorizzazione dei pagamenti nell'ambito del PSR della Sicilia per il periodo 2007/2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 880 del 27 maggio 2009, relativo all'approvazione delle "Disposizioni attuative e procedurali misure a investimento del Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013", e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 che approva il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Viste le modifiche del PSR Sicilia 2007/2013, approvate dalla Commissione europea con decisione C (2012) n. 5008 del 18 luglio 2012;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali n. 1242 del 24 aprile 2012, relativo all'approvazione delle rettifiche ed integrazioni alle "Disposizioni attuative parte specifica, misura 311, azione A Programma di sviluppo rurale della Sicilia 2007/2013", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) n. 51 del 30 novembre 2012;

Visto il reg. CE n. 800/2008, recante alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008;

Visto il regolamento UE n. 1224 del 29 novembre 2013 della Commissione, che modifica il regolamento CE n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di applicazione;

Visto il bando pubblico relativo alla misura 311, azione A "Agriturismo" - regime di esenzione n. X 413/2010 - Reg. CE n. 800/2008 - PSR Sicilia 2007-2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) n. 3 del 18 gennaio 2013;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l'agricoltura n. 399 del 7 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana n. 35 del 6 agosto 2010, con il quale sono state approvate "Le griglie di elaborazione relative alla misura 311/A";

Vista la circolare n. 4 del 18 giugno 2010 "PSR 2007/2013 - linee guida procedure istruttorie domande, misura 311, azione A agriturismo";

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura n. 5690 del 13 dicembre 2013, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2014, reg. 1, fg. 158, relativo all'approvazione della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili (allegato A) e degli elenchi regionali delle domande di aiuto escluse (allegato B), inerenti il bando pubblico 2013 relativo alla misura 311, azione A "Agriturismo" - regime di esenzione n. X 413/2010 - reg. CE n. 800/2008 - PSR Sicilia 2007-2013, decreto di cui si è dato avviso tramite pubblicazione nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 dell'Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 8 del 21 febbraio 2014;

Considerato che a seguito della graduatoria di cui sopra sono pervenute diverse domande di riesame relative all'attribuzione del punteggio ed alle condizioni di ammissibilità ai benefici del bando;

Vista la nota del dirigente generale n. 26395 del 27 marzo 2014, con la quale è stata nominata una apposita commissione per il riesame delle suddette domande;

Viste le rispettive relazioni di riesame trasmesse dagli ispettorati provinciali agricoltura competenti per territorio;

Visti i rispettivi verbali di riesame del punteggio e dell'ammissibilità redatti dalla commissione nominata dal dirigente generale;

Vista la nota n. 6563 del 9 maggio 2014 trasmessa dall'Ispettorato provinciale agricoltura di Messina, con la quale a seguito del riesame dell'istanza della ditta Versaci

Alessandra si è proceduto in autotutela alla riduzione di punti 5 del punteggio in precedenza attribuito;

Vista la nota n. 34286 del 28 aprile 2014 del dirigente generale, con la quale è stato respinto il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Destro Alex avverso il provvedimento n. 20268 del 4 dicembre 2013 emesso dall'Ispettorato provinciale agricoltura di Messina, relativo all'archiviazione dell'istanza di nulla osta per l'attività agrituristica, e che pertanto la predetta ditta deve essere inserita nell'elenco regionale delle domande di aiuto escluse;

Viste le richieste di riesame presentate oltre i termini previsti dalle ditte Azienda agricola Emanuele Scammacca del Murgo e Musumeci Maria Cristina, e pertanto ritenute irricevibili;

Ritenuto che in autotutela si è reso necessario modificare la graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili e l'elenco delle domande escluse;

Considerato il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e la legge 6 novembre 2012, n. 190 in materia di pubblicità sulla rete internet dei provvedimenti dell'Amministrazione e la necessità di assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto;

A termine delle vigenti disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1

Per le finalità citate in premessa, sono approvate le modifiche della graduatoria regionale delle domande di aiuto ammissibili (allegato A) e dell'elenco regionale delle domande di aiuto escluse (allegato B), inerenti il bando pubblico 2013 relativo alla misura 311, azione A "Agriturismo" - regime di esenzione n. X 413/2010 - reg. CE n. 800/2008 - PSR Sicilia 2007-2013, che sono parti integranti del presente provvedimento.

Art. 2

Il presente decreto, la graduatoria e l'elenco di cui all'art. 1 saranno pubblicati nel sito istituzionale PSR Sicilia 2007/2013 dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e, successivamente alla registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 3

La pubblicazione di cui all'art.2 assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti dell'esito delle rispettive istanze di riesame. Tutti gli interessati, avverso alla graduatoria ed all'elenco delle domande di aiuto escluse di cui all'articolo 1, potranno esperire ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana di cui all'art. 2, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.

Art. 4

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, il presente provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale.

Art. 5

Per quanto non previsto nel presente decreto, si farà riferimento alle disposizioni generali del PSR e specifiche di misura citate in premessa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.

Palermo, 9 giugno 2014.

BARRESI

N.B. - Gli allegati A e B del decreto sono visionabili nelle news del sito web del PSR Sicilia www.psr Sicilia.it dell'11 giugno 2014.

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 7 agosto 2014, reg. n. 6, Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, fg. n. 141.

(2014.37.2177)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2014.

Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale Borgo Antico, con sede in Palazzo Adriano, dalla graduatoria dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i. - P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 5.1.3.A (c) ex 5.1.3.3.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO COMMERCIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;

Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e s.m.i. "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana";

Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, concernente "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese e s.m.i.";

Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 210 del 31 luglio 2006), relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del reg. CE n. 1783/99;

Visto il regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 210 del 31 luglio 2006), recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;

Visto il regolamento CE n. 1828 dell'8 dicembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006), che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del reg. CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";

Visto il Programma operativo regionale F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 (di seguito P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013), approvato dalla Commissione europea con decisione CE

(2011) n. 9028 e adottato con deliberazione di Giunta n. 20 del 19 gennaio 2012;

Visto il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, modificato e rimodulato, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 159 del 23 maggio 2013 ed in particolare la scheda relativa all'obiettivo operativo 5.1.3, linea d'intervento 5.1.3.A(c) (già 5.1.3.3 nelle precedenti versioni) "Azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione di produzioni locali nell'ambito dei C.C.N. ed aiuti alle P.M.I. che in tali contesti intendono avviare interventi di riqualificazione delle proprie strutture";

Visti gli articoli 9 e 67 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009 "Norme in materia di aiuti alle imprese" con i quali, rispettivamente, è stato modificato e sostituito l'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e destinata una quota pari al 20 per cento delle risorse finanziarie ai contributi per progetti d'investimento alle imprese ubicate in zone svantaggiate;

Visto l'articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 32/2000 "Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. insediate nei centri commerciali naturali", così come modificato dalla citata legge regionale, che autorizza l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca (ora Assessorato delle attività produttive) "... ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, approvato con decisione C (2007) n. 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuto, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria, a favore di piccole e medie imprese (P.M.I.) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e di consorzi di P.M.I. commerciali insediate nei predetti centri";

Visto il D.P.Reg. 10 maggio 1989, in attuazione della legge regionale n. 26/1988, con il quale sono state individuate le zone interne svantaggiate del territorio regionale;

Visto l'articolo 2 della legge n. 266 del 22 novembre 2002 di "conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 210 del 25 settembre 2002, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale", e s.m.i. (D.U.R.C.);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 14 marzo 2008), recante modalità di attuazione dell'articolo 48 bis, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 (Equitalia);

Visti, altresì, i provvedimenti governativi O.P.C.M. n. 3815/2009 e D.P.C.M. n. 3865/2011, che individuano i territori colpiti da calamità naturali e da grave emergenza economico-sociale;

Visto il decreto assessoriale n. 422 del 2 agosto 2011, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 17 agosto 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 31 ottobre 2011 al reg. n. 6, foglio n. 149 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 2 dicembre 2011), con il quale sono state approvate le direttive (di seguito "direttive") concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., e dal P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.3, in favore dei centri commerciali naturali;

Vista, in particolare, la lettera L) "Criteri di selezione.

Parametri per l'attribuzione del punteggio per la collocazione in graduatoria", delle direttive, approvate con il superiore decreto assessoriale n. 422/2011, che individua l'ordine di priorità per la redazione della graduatoria dei progetti da finanziare;

Visto il decreto del dirigente generale n. 5900 del 19 dicembre 2011, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 19 dicembre 2011 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre 2011), con il quale è stato approvato l'unito bando pubblico, munito dei relativi allegati che fanno parte integrante del provvedimento, per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.3, in favore dei centri commerciali naturali, delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei predetti centri;

Visto il decreto del dirigente generale n. 801 del 24 febbraio 2012, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 7 marzo 2012 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2012), con il quale è stato prorogato al 14 marzo 2012 il termine ultimo fissato dall'articolo 2, comma 1, del decreto del dirigente generale n. 5900 del 19 dicembre 2011 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre 2011), per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;

Visto il decreto del dirigente generale n. 504 del 13 marzo 2013, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 19 marzo 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2013 al reg. n. 1, foglio n. 242 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n.

21 del 3 maggio 2013), con il quale è stata approvata la graduatoria, munita dei relativi allegati che fanno parte integrante del provvedimento, dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni dell'articolo 62 della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1442 del 4 luglio 2013, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 18 luglio 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 agosto 2013 al reg. n. 2, foglio n. 217, con il quale è stato disposto l'utilizzo delle risorse residue, di cui all'articolo 67 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, ammontanti ad € 3.199.323,19 attualmente disponibili sulla linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3, per l'incremento, di pari importo, della quota finanziaria attualmente di € 15.436.742,38, per lo scorrimento della graduatoria approvata con il superiore decreto del dirigente generale n. 504/2013, in favore dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni dell'articolo 62 della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;

Rilevato che tra gli interventi ammissibili a finanziamento di cui all'articolo 1 del superiore decreto del dirigente generale n. 504/2013, all'88° posto della graduatoria, con attribuzione totale di un punteggio pari a 24,4605000, figura il Consorzio centro commerciale naturale Borgo Antico, con sede in Palazzo Adriano (PA), per un importo totale di € 5.880,00;

Preso atto che l'istruttoria del superiore programma non risulta ultimato a seguito della mancata trasmissione della documentazione, di cui alla lettera R) delle direttive, approvate con il superiore decreto assessoriale n. 422/2011 e di cui all'articolo 4, lettera j), del bando pubblico, approvato con il superiore decreto del dirigente generale n. 5900/2011, per la sottoelencata ditta:

Ditta	Prov.	Sede	Indirizzo	P.E.C.	P. IVA
Consorzio C.C.N. Borgo Antico	PA	Palazzo Adriano	Piazza Umberto I n. 46	borgoantico@pec.confcooperative.it	05995540829

Vista la nota del 13 marzo 2014, protocollo n. 14859, notificata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) in data 13 marzo 2014, con la quale è stato comunicato al suddetto Consorzio l'avvio del procedimento di esclusione dalla superiore graduatoria;

Considerato che a seguito della predetta nota, il Consorzio centro commerciale naturale Borgo Antico, con sede in Palazzo Adriano (PA), non ha fornito alcuna osservazione a quanto rilevato;

Ritenuto di dover, per quanto sopra, procedere all'esclusione dalla superiore graduatoria del Consorzio centro commerciale naturale "Borgo Antico", con sede in Palazzo Adriano (PA), per l'importo totale di € 5.880,00;

Considerato che le risorse economiche relative al finanziamento della linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i., sono appostate nel capitolo n. 742856;

Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'economia - Ragioneria centrale della Regione siciliana - Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive del 27 dicembre 2011, protocollo n. 77617, con la quale si è provveduto alla trasformazione della prenotazione della somma di € 19.295.927,98 sul capitolo n. 742856 per l'anno finanziario 2011, in impegno imperfetto;

Visto il decreto presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 2013) con cui sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e s.m.i.;

Visto il D.P.Reg. n. 581 dell'8 febbraio 2013, con cui è stato conferito all'arch. Alessandro Ferrara l'incarico dirigenziale generale del Dipartimento regionale delle attività produttive che, conseguentemente, assume la qualità di responsabile della misura 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R. 2007-2013;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1135 del 4 giugno 2013 con cui è stato nominato il dirigente del servizio 8 - commercio - del Dipartimento regionale delle attività produttive;

Vista la nota dirigenziale del 23 gennaio 2014, protocollo n. 4104, con la quale, ai sensi dell'articolo 9, lett. C), della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000 "i dirigenti di aree e servizi sono delegati, per gli affari compresi nelle competenze della struttura cui è preposto, alla firma dei decreti di impegno e dei conseguenti titoli di spesa, nonché dei rendiconti amministrativi sulle aperture di credito emesse e delle richieste di reinscrizione in bilancio";

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il bilancio della Regione siciliana relativo all’esercizio finanziario 2014, approvato con legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 2014 - suppl. ord. n. 2);

Preso atto dell’istruttoria svolta dal funzionario direttivo Antonino Bracco, responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è escluso dalla graduatoria approvata con il decreto del dirigente generale n. 504 del 13 marzo 2013, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 19 marzo 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2013 al reg. n. 1, foglio n. 242 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 3 maggio 2013), il Consorzio centro commerciale naturale Borgo Antico, con sede in Palazzo Adriano (PA), per l’importo totale di € 5.880,00.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 3

Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione nel portale del sito: www.regione.sicilia.it e, per il tramite della Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive, alla Corte dei conti per la relativa registrazione e successivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 9 maggio 2014.

RIZZO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 11 luglio 2014, reg. n. 2, Assessorato delle attività produttive, fg. n. 25.

(2014.36.2062)129

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 6 agosto 2014.

Autorizzazione del pagamento e dell’emissione dei titoli di spesa in favore delle autonomie locali richiedenti l’erogazione dell’acconto del Fondo di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE
DEGLI ENTI LOCALI DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti

regionali - Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 concernente “Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni”;

Visto l’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che ha istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle norme indicate al comma 6 del medesimo articolo, da ripartire con decreto dell’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013;

Visto il bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, approvato con legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 30 del 31 gennaio 2014, relativo alla ripartizione in capitoli, per l’anno finanziario 2014, nello stato di previsione dell’entrata ed in quello della spesa, delle unità previsionali di base;

Considerato che per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, è stato istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 il capitolo di spesa 191310 denominato “Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili”, determinato in 122.873 migliaia di euro a seguito della variazione di bilancio disposta con decreto dell’Assessore regionale per l’economia n. 7777 del 28 febbraio 2014;

Visto l’art. 30, comma 7bis, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 come introdotto dall’art. 10, comma 3, della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, che ha autorizzato l’Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica a poter erogare, nelle more dell’intesa prevista al comma 7 del medesimo articolo, accenti del fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione, nell’anno precedente;

Vista la propria nota prot. n. 6927/S.2 del 29 aprile 2014 con la quale è stata richiesta al Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative la trasmissione formale del dato relativo alla quantificazione complessiva degli enti utilizzatori, degli importi e del numero dei soggetti appartenenti al regime dei lavoratori socialmente utili di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n.85 e s.m.i., ed alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, e s.m.i.;

Viste le note prot. n. 28082 del 21 maggio 2014, prot. n. 30082 del 3 giugno 2014, prot. n. 31311 del 10 giugno 2014, prot. n. 33487 del 23 giugno 2014 e prot. n. 33692 del 24 giugno 2014 con le quali il Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative ha comunicato:

a) gli enti utilizzatori e il numero dei lavoratori di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 16/06, nonché l'ammontare del contributo erogato dalla Regione nell'anno 2013;

b) gli enti utilizzatori e il numero dei lavoratori di cui alle leggi regionali n. 21/03 e n. 27/07, le scadenze dei relativi contratti quinquennali stipulati dagli enti utilizzatori, nonché l'importo del contributo annuo relativo ad ogni singolo lavoratore (pari ad € 6.197,48) erogato dalla Regione con ruolo di spesa fissa fino alla data della relativa scadenza contrattuale;

Visto l'avviso prot. n. 9837 del 24 giugno 2014 - "Avviso n. 8", con il quale sono state invitate le autonomie locali interessate all'erogazione dell'acconto di cui all'art. 30, comma 7bis, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i., a trasmettere apposita istanza di concessione dell'acconto del "Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall'abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili";

Visto il D.R.S. n. 144/S.2 del 25 giugno 2014, registrato dalla Ragioneria centrale della Presidenza, delle autonomie locali e funzione pubblica al n. 2515 del 17 luglio 2014, con il quale è stato disposto l'impegno della somma complessiva di € 71.027.200,00 (impegno n. 1/2014) a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 191310 e, contestualmente, autorizzato il pagamento e la correlativa emissione dei titoli di spesa in favore delle autonomie locali richiedenti l'acconto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i., nel limite autorizzato con il comma 7bis del medesimo articolo;

Considerato che, sulla base delle comunicazioni rese dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stato definito un apposito prospetto nel quale è stato indicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i., oltre all'ammontare complessivo delle somme erogabili ad ogni singolo ente locale nell'anno 2014:

a) il numero dei lavoratori di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 16/06, ed il 40 per cento del contributo erogabile all'anno 2014, calcolato in ragione delle somme dovute dalla Regione nell'anno precedente;

b) il numero dei lavoratori di cui alle leggi regionali n. 21/03 e n. 27/07, ed il 40 per cento del contributo erogabile nell'anno 2014, calcolato sulla base delle scadenze contrattuali intervenute negli anni precedenti e/o intervenenti nell'anno in corso e delle somme dovute dalla Regione nell'anno precedente;

Considerato che con D.R.S. n. 154/S.2 del 25 luglio 2014, registrato dalla Ragioneria centrale della Presidenza, delle autonomie locali e funzione pubblica al n. 2812 del 6 agosto 2014, è stato autorizzato il pagamento della somma pari ad € 49.563.029,19 in favore delle autonomie locali facenti parte di un primo gruppo di istanze istruite positivamente dal competente ufficio che, al netto delle approssimazioni centesimali, ha comportato l'emissione di n. 225 titoli di spesa per un importo complessivo pari ad € 49.563.029,12 a valere sulle somme impegnate con il D.R.S. n. 144 del 25 giugno 2014 (impegno n. 1/2014);

Preso atto che la liquidabilità rinveniente dall'impegno di cui al D.R.S. n. 144/S.2 del 25 giugno 2014 (impegno n. 1/2014), al netto dei titoli di spesa da liquidare in favore delle autonomie locali indicate nell'elenco allegato al D.R.S. n. 154/S.2 del 25 luglio 2014, risulta pari ad € 21.464.170,88;

Visto l'allegato prospetto "A" con il quale sono stati riassunti i riscontri istruttori positivi di un secondo gruppo di n. 64 istanze pervenute ai sensi del citato avviso n. 8, assunte al protocollo generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali fino al n. 15525 del 6.08.2014, nonché gli importi erogabili ai fini dell'acconto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i., come riportati a fianco di ciascun ente locale nel limite autorizzato dal comma 7bis del medesimo articolo;

Ravvisata l'opportunità di dover procedere in favore delle autonomie locali indicate nell'allegato prospetto "A", facenti parte del secondo gruppo di istanze già istruite positivamente dal competente ufficio, all'erogazione dell'acconto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i., nel limite autorizzato dal comma 7bis del medesimo articolo, per gli importi riportati a fianco di ciascun ente locale;

Considerato che con successivo analogo provvedimento si potrà procedere, previa istruttoria delle ulteriori istanze assunte al protocollo generale del Dipartimento regionale delle autonomie locali, all'erogazione dell'acconto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i. in favore delle restanti autonomie locali richiedenti l'anticipazione prevista dal comma 7bis del medesimo articolo;

Considerato che per l'erogazione dell'acconto del Fondo di cui all'art.30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i., come risultante dalla sommatoria degli importi riportati a fianco di ciascun ente locale indicato nell'allegato prospetto "A", complessivamente pari ad € 12.183.179,60 si può far fronte con la liquidabilità rinveniente dall'impegno di cui al D.R.S. n. 144/S.2 del 25 giugno 2014 (impegno n. 1/2014) a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 191310 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 - Rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali;

Ritenuto di poter provvedere, in favore delle autonomie locali indicate nell'allegato prospetto "A", al pagamento e alla correlativa emissione dei titoli di spesa per gli importi riportati a fianco di ciascun ente locale;

Per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

E' autorizzato il pagamento e la correlativa emissione dei titoli di spesa in favore delle autonomie locali richiedenti l'erogazione dell'acconto del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i., per gli importi riportati a fianco di ciascun ente locale indicato nell'allegato prospetto "A", che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Per l'erogazione degli acconti del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, e s.m.i., per l'importo complessivo pari ad € 12.183.179,60, come risultante dalla sommatoria degli importi riportati a fianco di ciascun ente locale indicato nell'allegato prospetto "A", si farà fronte con la liquidabilità rinveniente dall'impegno di cui al D.R.S. n. 144/S.2 del 25 giugno 2014 (impegno n. 1/2014) a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 191310 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l'eser-

cizio finanziario 2014, Rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Art. 3

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 62 della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento regionale delle autonomie locali.

Palermo, 6 agosto 2014.

DIOGUARDI

Vistato dalla ragioneria centrale della Presidenza, delle autonomie locali e funzione pubblica in data 13 agosto 2014 al n. 1379.

Allegato A

N.ro d'ordine	Autonomie locali				Dato fornito dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative										TOTALE ACCONTO EROGABILE (ex art. 30, comma 7bis, l.r. 5/14)	
	Inquadramento territoriale				Istanza Avviso 8 (richiesta ex art. 30, comma 7bis, l.r. 5/14)				LL.RR. 85/95 e/o 16/06 al 31/12/2014		LL.RR. 21/03 e/o 27/07 al 31/12/2014					TOTALE EROGATO 2013 (ex art. 30, comma 7, l.r. 5/14)
	Codice fiscale	Codice Istat 2012	Prov.	Ente	Prot. ingresso istanza	Istanza Prot. n.	Data istanza	conforme Non conforme	Importo erogato 2013 "erogabile 2014"	Totale sogg. contratti scaduti al 31/12/2013	N. contratti in scadenza	Data scadenza contrattuale	Importo erogato 2013 "erogabile 2014" (rif. scadenze contrattuali)			
1	00074260845	84001	AG	Comune di AGRIGENTO	12261	39102	14-07-14	Z	€ 366.513,93	24	0	129	01-10-14	€ 197.647,97	€ 564.161,90	€ 225.664,76
2	80004010841	84016	AG	Comune di COMITINI	12262	4749	14-07-14	Z	€ 609.408,71	39	0	0	-	€ -	€ 609.408,71	€ 243.763,48
3	92006330846	84025	AG	Comune di MONTEVAGO	12525	6374	10-07-14	Z	€ 525.759,25	31	0	5	01-10-14	€ 7.660,77	€ 533.420,02	€ 213.368,01
4	00215640848	84030	AG	Comune di RAFFADALI	12252	9704	11-07-14	Z	€ 560.166,18	35	0	0	-	€ -	€ 560.166,18	€ 224.066,47
5	80002730846	84035	AG	Comune di SAN BIAGIO PLATANI	12524	5653	10-07-14	Z	€ 640.711,11	37	0	0	-	€ -	€ 640.711,11	€ 256.284,44
6	81000730853	85001	CL	Comune di ACQUAVIVA PLATANI	11925	4122	22-07-14	Z	€ 589.519,16	37	0	0	-	€ -	€ 589.519,16	€ 235.807,66
7	81001130855	85012	CL	Comune di MUSSOMELI	11696	16931	18-07-14	Z	€ 418.841,27	25	0	0	-	€ -	€ 418.841,27	€ 167.536,51
8	80009050875	87008	CT	Comune di BIANCAVILLA	11802	15734	15-07-14	Z	€ 92.272,03	6	0	0	-	€ -	€ 92.272,03	€ 36.908,81
9	82001570876	87020	CT	Comune di LICODIA EUBEA	12158	3443	09-07-14	Z	€ 433.608,60	26	0	0	-	€ -	€ 433.608,60	€ 173.443,44
10	81002570877	87034	CT	Comune di PEDARA	12161	13637	14-07-14	Z	€ 309.745,50	16	0	0	-	€ -	€ 309.745,50	€ 123.898,20
11	82001950870	87036	CT	Comune di RADDUSA	12421	7137	04-08-14	Z	€ 688.058,07	44	0	0	-	€ -	€ 688.058,07	€ 275.223,23
12	02183980875	87058	CT	Comune di RAGALNA	12197	6218	14-07-14	Z	€ 162.577,97	11	0	0	-	€ -	€ 162.577,97	€ 65.031,19
13	00744880873	87050	CT	Comune di TRECSTAGNI	11095	12456	09-07-14	Z	€ 423.556,13	26	0	0	-	€ -	€ 423.556,13	€ 169.422,45
14	80001380866	86006	EN	Comune di CATENANUOVA	12153	6660	15-07-14	Z	€ 770.487,43	45	0	0	-	€ -	€ 770.487,43	€ 308.194,97
15	00100490861	86009	EN	Comune di ENNA	12188	23878	14-07-14	Z	€ 1.102.562,40	59	0	0	-	€ -	€ 1.102.562,40	€ 441.024,96
16	80000660862	86016	EN	Comune di REGALBUTO	12229	14052	15-07-14	Z	€ 437.644,45	26	0	0	-	€ -	€ 437.644,45	€ 175.057,78
17	80006500864	86019	EN	Comune di VALGUARNERA CAROPEPE	12189	8114	14-07-14	Z	€ 82.733,62	5	0	0	-	€ -	€ 82.733,62	€ 33.093,45
18	00144310836	83001	ME	Comune di ALCARA LI FUSI	12214	5073	04-07-14	Z	€ 494.507,32	30	0	0	-	€ -	€ 494.507,32	€ 197.802,93
19	00432870830	83004	ME	Comune di ANTILLO	12177	2717	11-07-14	Z	€ 155.123,15	10	0	0	-	€ -	€ 155.123,15	€ 62.049,26
20	00324280833	83007	ME	Comune di BROLO	12303	20328	31-07-14	Z	€ 914.198,85	53	0	0	-	€ -	€ 914.198,85	€ 365.679,54
21	84000210835	83011	ME	Comune di CARONIA	12131	6080	14-07-14	Z	€ 516.534,31	31	0	0	-	€ -	€ 516.534,31	€ 206.613,72
22	84004180836	83014	ME	Comune di CASTELL'UMBERTO	12173	5374	10-07-14	Z	€ 633.522,86	40	0	0	-	€ -	€ 633.522,86	€ 253.409,14
23	00292200839	83020	ME	Comune di FICARRA	12168	4214	11-07-14	Z	€ 306.082,56	18	0	0	-	€ -	€ 306.082,56	€ 122.433,02
24	87000110830	83029	ME	Comune di GAGGI	12231	4149	11-07-14	Z	€ 326.218,35	20	0	0	-	€ -	€ 326.218,35	€ 130.487,34
25	00425030830	83030	ME	Comune di GALATI MAMERTINO	12139	5204	14-07-14	Z	€ 559.099,03	33	0	0	-	€ -	€ 559.099,03	€ 223.639,61
26	80007400833	83036	ME	Comune di ITALA	12170	4922	11-07-14	Z	€ 34.243,71	2	0	0	-	€ -	€ 34.243,71	€ 13.697,48
27	81001170836	83037	ME	Comune di LENI	12028	2640	15-07-14	Z	€ 85.395,33	5	0	0	-	€ -	€ 85.395,33	€ 34.158,13
28	00390050839	83038	ME	Comune di LETOJANNI	12511	8124	30-07-14	Z	€ 400.131,27	24	0	15	01-10-14	€ 22.982,32	€ 423.113,59	€ 169.245,44
29	80006220836	83040	ME	Comune di LIMINA	12135	2878	15-07-14	Z	€ 93.150,87	6	0	0	-	€ -	€ 93.150,87	€ 37.260,35
30	84004070839	83042	ME	Comune di LONGI	12253	4147	31-07-14	Z	€ 207.994,41	12	0	0	-	€ -	€ 207.994,41	€ 83.197,76

N.ro d'ordine	Autonomie locali								Dato fornito dal Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative					TOTALE ACCONTO EROGABILE (ex art. 30, comma 7bis, l.r. 5/14)		
	Inquadramento territoriale				Istanza Avviso 8 (richiesta ex art. 30, comma 7bis, l.r. 5/14)				LL.RR. 85/95 e/o 16/06 al 31/12/2014		LL.RR. 21/03 e/o 27/07 al 31/12/2014				TOTALE EROGATO 2013 (ex art. 30, comma 7, l.r. 5/14)	
	Codice fiscale	Codice Istat 2012	Prov.	Ente	Prof. ingresso istanza	Istanza Prot. n.	Data istanza	conforme Non conforme	Importo erogato 2013 "erogabile 2014"	Totale sovg. contratti scaduti al 31/12/2013	N. contratti in scadenza	Data scadenza contrattuale	Importo erogato 2013 "erogabile 2014" (rif. scadenze contrattuali)			
31	00080270838	83048	ME	Comune di MESSINA	11971	167566	11-07-14	Z	€ 1.717.129,85	104	0	-	€ -	€ 1.717.129,85	€ 686.851,94	
32	00226540839	83049	ME	Comune di MILAZZO	12138	30975	14-07-14	Z	€ 2.803.504,74	149	0	-	€ -	€ 2.803.504,74	€ 1.121.401,90	
33	87000390838	83055	ME	Comune di MONGIUFFI MELIA	12133	3209	15-07-14	Z	€ 442.156,31	25	0	-	€ -	€ 442.156,31	€ 176.862,52	
34	00358500833	83062	ME	Comune di NOVARA DI SICILIA	12125	4160	11-07-14	Z	€ 77.812,77	5	0	-	€ -	€ 77.812,77	€ 31.125,11	
35	00106030836	83064	ME	Comune di PACE DEL MELA	12141	10887	11-07-14	Z	€ 295.496,88	18	0	-	€ -	€ 295.496,88	€ 118.198,75	
36	87000330834	83071	ME	Comune di ROCCAFIORITA	11892	2008	18-07-14	Z	€ 33.484,11	2	0	-	€ -	€ 33.484,11	€ 13.393,64	
37	84004040832	83079	ME	Comune di SAN MARCO D'ALUNZIO	12250	4037	15-07-14	Z	€ 451.116,21	27	0	-	€ -	€ 451.116,21	€ 180.446,48	
38	82001020831	83080	ME	Comune di SAN PIER NICETO	12302	5796	01-08-14	Z	€ 370.856,93	21	0	-	€ -	€ 370.856,93	€ 148.342,77	
39	87000490836	83083	ME	Comune di SANTA DOMENICA VITTORIA	12233	3020	31-07-14	Z	€ 273.633,68	18	0	-	€ -	€ 273.633,68	€ 109.453,47	
40	00411750839	83089	ME	Comune di SANTA TERESA DI RIVA	11975	9980	17-07-14	Z	€ 262.563,76	16	0	15	01-12-14	€ 7.488,62	€ 270.052,38	€ 108.020,95
41	95001680834	83108	ME	Comune di TORRENOVA	12175	7937	14-07-14	Z	€ 388.016,70	23	0	-	€ -	€ 388.016,70	€ 155.206,68	
42	94003640839	83102	ME	Comune di UCRIA	11073	5898	07-07-14	Z	€ 257.441,17	16	0	-	€ -	€ 257.441,17	€ 102.976,47	
43	00595740820	82003	PA	Comune di ALIMINUSA	12186	4325	15-07-14	Z	€ 308.793,93	20	0	-	€ -	€ 308.793,93	€ 123.517,57	
44	80023250824	82007	PA	Comune di BALESTRATE	12095	10004	11-07-14	Z	€ 662.742,48	39	0	-	€ -	€ 662.742,48	€ 265.096,99	
45	00518510821	82013	PA	Comune di BORGETTO	12068	9297	11-07-14	Z	€ 1.173.762,37	69	0	-	€ -	€ 1.173.762,37	€ 469.504,95	
46	80017540826	82014	PA	Comune di CACCAMO	12061	12127	15-07-14	Z	€ 1.115.298,86	65	0	-	€ -	€ 1.115.298,86	€ 446.119,54	
47	86000730829	82016	PA	Comune di CAMPOFELICE DI FITALIA	12361	3141	10-07-14	Z	€ 39.293,41	2	0	-	€ -	€ 39.293,41	€ 15.717,36	
48	80019740820	82020	PA	Comune di CAPACI	12063	12691	07-07-14	Z	€ 519.034,18	31	0	-	€ -	€ 519.034,18	€ 207.613,67	
49	83000790820	82024	PA	Comune di CASTELLANA SICULA	12065	8342	14-07-14	Z	€ 530.879,38	30	0	-	€ -	€ 530.879,38	€ 212.351,75	
50	00625020821	82030	PA	Comune di CIMINNA	12064	9928	11-07-14	Z	€ 341.871,74	20	0	-	€ -	€ 341.871,74	€ 136.748,70	
51	00475910824	82036	PA	Comune di GANGI	11924	12649	22-07-14	Z	€ 485.969,72	27	1	22	01-12-14	€ 17.180,79	€ 503.150,51	€ 201.260,20
52	00540780822	82037	PA	Comune di GERACI SICULO	12059	4853	22-07-14	Z	€ 244.796,37	14	0	-	€ -	€ 244.796,37	€ 97.918,55	
53	00532510823	82042	PA	Comune di ISNELLO	11923	4486	18-07-14	Z	€ 178.217,47	11	0	-	€ -	€ 178.217,47	€ 71.286,99	
54	03038600825	82055	PA	Comune di PETRALIA SOPRANA	12179	7263	14-07-14	Z	€ 693.544,14	40	0	-	€ -	€ 693.544,14	€ 277.417,66	
55	83000710828	82056	PA	Comune di PETRALIA SOTTANA	12070	7157	14-07-14	Z	€ 431.160,38	28	0	-	€ -	€ 431.160,38	€ 172.464,15	
56	80020560829	82072	PA	Comune di TORRETTA	12181	7863	14-07-14	Z	€ 631.408,86	39	0	-	€ -	€ 631.408,86	€ 252.563,54	
57	80018760829	82074	PA	Comune di TRAPPETO	12292	7839	01-08-14	Z	€ 446.227,73	25	0	-	€ -	€ 446.227,73	€ 178.491,09	
58	86000910827	82077	PA	Comune di VENTIMIGLIA DI SICILIA	12287	4888	01-08-14	Z	€ 231.588,97	15	0	-	€ -	€ 231.588,97	€ 92.635,59	
59	80018460826	82079	PA	Comune di VILLABATE	12184	12443	14-07-14	Z	€ 174.082,88	11	0	15	01-12-14	€ 7.488,62	€ 181.571,50	€ 72.628,60
60	00175500883	88006	RG	Comune di MODICA	12520	32555	15-07-14	Z	€ 648.637,96	45	0	-	€ -	€ 648.637,96	€ 259.455,18	
61	00170330880	88008	RG	Comune di POZZALLO	12249	16385	15-07-14	Z	€ 29.623,48	2	0	-	€ -	€ 29.623,48	€ 11.849,39	
62	80004060812	81002	TP	Comune di BUSETO PALIZZOLO	12264	5663	14-07-14	Z	€ 208.809,17	11	4	0	-	€ 24.789,92	€ 233.599,09	€ 93.439,64
63	81000350819	81004	TP	Comune di CAMPOBELLO DI MAZARA	12260	15873	14-07-14	Z	€ 83.348,16	5	0	-	€ -	€ 83.348,16	€ 33.339,26	
64	00255210817	81013	TP	Comune di PACECO	11980	11512	14-07-14	Z	€ 680.037,54	42	0	-	€ -	€ 680.037,54	€ 272.015,02	
TOTALE													€ 30.457.949,14	€ 12.183.179,60		

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

DECRETO 21 luglio 2014.

Impegno di somma per la concessione di contributi alle biblioteche aperte al pubblico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Visti lo Statuto della Regione siciliana; la legge regionale n. 66 del 16 agosto 1975; il D.P.R. n. 635 del 30 agosto 1975; la legge regionale n. 73 del 7 maggio 1976; la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e successive modifiche; la legge regionale n. 80 dell'1 agosto 1977; la legge regionale n. 5 del 30 aprile 2001; la legge regionale n. 2 dell'8 febbraio 2007; la propria circolare n. 21 del 18 settembre 2013 che regolamenta le procedure di richiesta ed erogazione dei finanziamenti imputati sul capitolo 377306 "Contributi per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni da assegnare alle biblioteche aperte al pubblico"; il DP Reg. n. 3256 del 20/05/2014 di nomina del dirigente generale;

Esaminate le istanze, pervenute a questo Dipartimento per il tramite delle Soprintendenze, presentate dalle biblioteche interessate ad accedere ai contributi afferenti al capitolo 377306 per l'esercizio finanziario 2014, nonché le proposte di contributo debitamente motivate dalle Soprintendenze;

Viste le note:

- n. 3381 del 27 maggio 2014 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
- n. 3498 del 28 maggio 2014 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
- n. 10909 del 4 giugno 2014 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania;
- n. 1637 del 27 maggio 2014 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna;
- n. 3464 del 30 maggio 2014 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;
- n. 3617/S16.11 del 29 maggio 2014 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo;
- n. 1366/UO10 del 28 maggio 2014 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;
- n. 4339 del 9 giugno 2014 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani

con le quali le Soprintendenze ai beni culturali e ambientali propongono i piani di intervento per le biblioteche delle rispettive circoscrizioni, al fine di incrementare, aggiornare e tutelare il patrimonio bibliografico mediante l'acquisto di pubblicazioni, di attrezzature, nonché per le provvidenze necessarie ad una migliore funzionalità delle biblioteche medesime;

Ritenuto di non potere accogliere la proposta di accesso al contributo de quo formulata dalla Soprintendenza di Siracusa con nota prot. n. 2608 del 20 febbraio 2014 per la biblioteca comunale di Siracusa, cui si attesta il ruolo di coordinamento del polo SBR provinciale, in quanto la stessa biblioteca, già destinataria, nell'esercizio finanziario 2013, del contributo afferente al capitolo 377306, non è in possesso del requisito previsto dal punto 3.7 della circolare n. 21 del 18 settembre 2013 e inoltre ha prodotto un'istanza mancante della dichiarazione prevista dal punto 4.3 della suddetta circolare ad impegnarsi "ad eseguire la spesa nello stesso esercizio finanziario della concessione del contributo";

Vista la nota prot. n. 25669 del 5 giugno 2014, con la quale si è comunicato al comune e al SBP di Siracusa che questo Dipartimento avrebbe revocato il contributo relativo all'esercizio finanziario 2013 e non avrebbe ammesso l'ente al beneficio del contributo relativo all'esercizio finanziario 2014, essendo venuti meno i requisiti richiesti per la concessione del contributo de quo;

Vista la nota prot. n. 6268 del 25 giugno 2014 del servizio V attività e interventi per Musei e biblioteche, con la quale si sottopone all'Assessore la proposta di programmazione per l'anno 2014 relativa al capitolo 377306;

Vista altresì, la nota di condivisione assessoriale, prot. n. 2100/GAB del 2 luglio 2014 dell'Ufficio di diretta collaborazione - Gabinetto - della proposta di ripartizione del finanziamento di € 50.000,00 sul capitolo 377306 per l'esercizio finanziario 2014;

Ritenuto di dover intervenire concedendo contributi alle biblioteche aperte al pubblico per la conservazione dei beni librari e per l'acquisto di pubblicazioni, di attrezzature, nonché per le provvidenze necessarie per una migliore funzionalità delle biblioteche medesime;

Considerato che, a seguito di istruttoria del servizio V attività e interventi per musei e biblioteche, è stata verificata la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'approvazione in linea amministrativa;

Vista la legge 28 gennaio 2014, n. 6 di approvazione del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, suppl. n. 2 del 31 gennaio 2014, rubrica Dipartimento BB.CC. e I.S.;

Ritenuto indispensabile assolvere all'obbligo della pubblicazione *on line*, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, art. 26;

Decreta:

Art. 1

E' impegnata, sul capitolo 377306 del bilancio della Regione siciliana, rubrica BB.CC. e I.S. esercizio finanziario 2014, la somma complessiva di € 50.000,00 da destinare alle biblioteche aperte al pubblico di cui all'elenco allegato, facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Al pagamento delle somme si provvederà mediante mandati diretti.

Art. 3

L'erogazione delle somme avverrà in due soluzioni: la prima, in misura pari all'80% del contributo, assegnato successivamente all'annotazione del presente decreto, ed il saldo del 20%, a seguito di presentazione della regolare documentazione giustificativa di spesa e previo nulla osta della unità operativa beni bibliografici ed archivistici della Soprintendenza BB.CC.AA. competente per territorio, in ordine alla conformità della spesa medesima al progetto biblioteconomico.

Il presente decreto, che, unitamente all'elenco dei beneficiari, è stato pubblicato *on line* nel sito istituzionale, sarà trasmesso alla ragioneria centrale per i BB.CC. e I.S. per l'annotazione ai sensi della legge n. 20/94; verrà inoltre inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 21 luglio 2014.

GIGLIONE

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana in data 21 agosto 2014.

ELENCO BIBLIOTECHE

CAP 377306 ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - STANZIAMENTO € 50.000,00

n. progr. generale	n. progr. prov.	COMUNE	BIBLIOTECA	Proposta Soprintendenza rimodulata	Proposta servizio	Assegnazione definitiva
AGRIGENTO						
1	1	AGRIGENTO	Comunale	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2	AGRIGENTO	Scuola media statale Anna Frank	430,00	430,00	430,00
3	3	BIVONA	Comunale	530,00	530,00	530,00
4	4	COMITINI	Comunale	430,00	430,00	430,00
5	5	GROTTE	Comunale	530,00	530,00	530,00
6	6	JOPPOLO GIANCAXIO	Comunale	430,00	430,00	430,00
7	7	NARO	Comunale	530,00	530,00	530,00
8	8	PALMA DI MONTECHIARO	Comunale	730,00	730,00	730,00
9	9	RAVANUSA	Comunale	530,00	530,00	530,00
		TOTALE PROVINCIA		5.340,00	5.340,00	5.340,00
CALTANISSETTA						
10	1	CALTANISSETTA	Comunale	970,00	970,00	970,00
11	2	MILENA	Comunale	500,00	500,00	500,00
12	3	MUSSOMELI	Comunale	500,00	500,00	500,00
13	4	RESUTTANO	Comunale	500,00	500,00	500,00
14	5	SERRADIFALCO	Comunale	500,00	500,00	500,00
		TOTALE PROVINCIA		2.970,00	2.970,00	2.970,00
CATANIA						
15	1	CASTEL DI IUDICA	Comunale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	2	CATANIA	Comunale	1.280,00	1.280,00	1.280,00
17	3	CATANIA	Decentrata "Livatino"	900,00	900,00	900,00
18	4	CATANIA	Decentrata "Pigno"	900,00	900,00	900,00
19	5	CATANIA	Decentrata "Tondo Gioeni"	900,00	900,00	900,00
20	6	GRAMMICHELE	Comunale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	7	MALETTO	Comunale	1.000,00	1.000,00	1.000,00
22	8	TRECASTAGNI	Comunale	1.400,00	1.400,00	1.400,00
23	9	TREMESTIERI ETNEO	Comunale	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		TOTALE PROVINCIA		9.780,00	9.780,00	9.780,00
ENNA						
24	1	AGIRA	Comunale	460,00	460,00	460,00
25	2	ASSORO	Comunale	460,00	460,00	460,00
26	3	CERAMI	Comunale	460,00	460,00	460,00
27	4	LEONFORTE	Comunale	460,00	460,00	460,00
28	5	TROINA	Comunale	460,00	460,00	460,00
		TOTALE PROVINCIA		2.300,00	2.300,00	2.300,00
MESSINA						
29	1	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	Comunale	900,00	900,00	900,00
30	2	MOTTA D'AFFERMO	Parrocchia Santa Maria degli Angeli	900,00	900,00	900,00
31	3	PACE DEL MELA	Comunale	900,00	900,00	900,00
32	4	PATTI	Comunale	900,00	940,00	940,00
33	5	ROCCALUMERA	Comunale	900,00	900,00	900,00
34	6	ROCELLA VALDEMONE	Comunale	900,00	900,00	900,00
35	7	RODI' MILICI	Comunale	900,00	900,00	900,00
36	8	S. AGATA MILITELLO	Comunale	900,00	900,00	900,00
37	9	SANT'ANGELO DI BROLO	Comunale	900,00	900,00	900,00
38	10	S. DOMENICA VITTORIA	Comunale	900,00	900,00	900,00
39	11	S. FILIPPO DEL MELA	Comunale	900,00	900,00	900,00
40	12	SINAGRA	Comunale	900,00	900,00	900,00
		TOTALE PROVINCIA		10.800,00	10.840,00	10.840,00
PALERMO						
41	1	PALERMO	Associazione "Flavio Beninati"	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	2	PIANA DEGLI ALBANESEI	Comunale	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43	3	SANTA CRISTINA GELA	Comunale	3.400,00	3.400,00	3.400,00
44	4	VICARI	Comunale	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		TOTALE PROVINCIA		12.300,00	12.300,00	12.300,00

n. progr. generale	n. progr. prov.	COMUNE	BIBLIOTECA	Proposta Soprintendenza rimodulata	Proposta servizio	Assegnazione definitiva
RAGUSA						
45	1	ACATE	Comunale	625,00	625,00	625,00
46	2	POZZALLO	Comunale	625,00	625,00	625,00
47	3	RAGUSA	Comunale	625,00	625,00	625,00
48	4	VITTORIA	Comunale	625,00	625,00	625,00
		TOTALE PROVINCIA		2.500,00	2.500,00	2.500,00
TRAPANI						
49	1	CALATAFIMI - SEGESTA	Comunale	1.470,00	1.470,00	1.470,00
50	2	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	Comunale	500,00	500,00	500,00
51	3	PACECO	Comunale	500,00	500,00	500,00
52	4	TRAPANI	Biblioteca del Seminario Vescovile	500,00	500,00	500,00
53	5	TRAPANI	Biblioteca Fardelliana	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE PROVINCIA		3.970,00	3.970,00	3.970,00
		TOTALE GENERALE		49.960,00	50.000,00	50.000,00

N.B. La Biblioteca comunale di Siracusa, cui si attesta il ruolo di coordinamento del Polo SBR provinciale, non è stata ammessa al contributo in quanto risulta agli atti che la stessa, già beneficiaria nell'esercizio finanziario 2013, non ha speso la somma erogata e pertanto non possiede il requisito previsto dal punto 3.7 della circolare n. 21 del 18 settembre 2013 che regola le procedure di richiesta ed erogazione dei contributi imputati sul capitolo 377306; inoltre l'istanza prodotta non contiene la dichiarazione di impegno ad eseguire la spesa entro l'esercizio finanziario di concessione del contributo, prevista al punto 4.3 della circolare sopra citata.

(2014.36.2085)088

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 8 agosto 2014.

Variazioni al bilancio della Regione e al quadro delle previsioni di cassa per l'esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione in regime di esercizio provvisorio, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli;

Visto l'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che approva il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici denominato SIOPE;

Visto l'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che disciplina il suddetto sistema informativo;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto l'articolo 77 quater del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con il quale, fermo restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 1378 del 9 gennaio 2014, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che, nelle more dell'Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2014 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia l'eventuale anticipazione di tesoreria sarà pari all'importo di € 326.509.678,00;

Visto il modello telematico del 7 luglio 2014, dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694 a favore della Regione Sicilia la somma di euro 244.455.183,37 per anticipazione mensile S.S.N.;

Visto il D.D. n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di entrata 4219 ed il capitolo di spesa 215217 e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell'economia per il FSN sul conto di tesoreria unica intestato alla Regione siciliana, al fine di consentire la trasmissione alla banca dati SIOPE dell'informazione relativa all'avvenuto incasso;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e cassa, al capitolo di spesa 215217 ed al capitolo in entrata 4219, capo 11, la somma di € 244.455.183,37;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono introdotte le seguenti variazioni in euro in termini di competenza e cassa:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO 1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B. 4.2.1.5.1 - <i>Trasferimenti correnti dallo Stato per Fondo sanitario nazionale</i>	+ 244.455.183,37
di cui al capitolo	
4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato	+ 244.455.183,37
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.3.1 - <i>Fondo sanitario regionale</i>	+ 244.455.183,37
di cui al capitolo	
215217 Rimborso anticipazioni sanità	+ 244.455.183,37

Art. 2

Al quadro delle previsioni di cassa, per l'esercizio finanziario 2014, sono apportate le seguenti variazioni in euro:

ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
<i>Centro di responsabilità:</i>	
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
— Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti	+ 244.455.183,37
SPESA	
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
<i>Centro di responsabilità:</i>	
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
— Interventi comunitari, statali e connessi cofinanziamenti	+ 244.455.183,37

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 8 agosto 2014.

PISCIOTTA

DECRETO 21 agosto 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 8;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a) dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 recante "Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, con la quale, fra l'altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell'esercizio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell'8 febbraio 2001, concernente: "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile";

Vista la nota prot. n. 37847 del 6 giugno 2014, con la quale il Dipartimento protezione civile chiede l'iscrizione in bilancio della somma di € 6.815,19, accreditata in data 20 marzo 2014 dal Dipartimento nazionale della protezione civile, per le finalità della suddetta legge, sul c/c n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Palermo;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, in termini di competenza, al capitolo 117705 la somma di euro 6.815,19 con la contestuale iscrizione al capitolo 3408;

Ritenuto di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, le necessarie variazioni per quanto in premessa specificato;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al citato decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle vigenti disposizioni in materia di Patto di stabilità contenute nella circolare n. 4/2014 citata in premessa:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ENTRATA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE	
RUBRICA 4 - Dipartimento regionale della protezione civile	
TITOLO 1 - Entrate correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Trasferimenti correnti	
U.P.B. 1.4.1.5.2 - <i>Trasferimenti dello Stato e di altri enti di parte corrente</i>	+ 6.815,19
di cui al capitolo	
3408 Assegnazioni varie dello Stato e di altri enti per spese correnti da effettuare nel territorio della Regione	+ 6.815,19
SPESA	
PRESIDENZA DELLA REGIONE	
RUBRICA 4 - Dipartimento regionale della protezione civile	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 1.4.1.3.2 - <i>Protezione civile ed eventi calamitosi</i>	+ 6.815,19

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
di cui al capitolo 117705 Rimborso alle organizzazioni di volontariato impegnate nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica	+ 6.815,19

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 21 agosto 2014.

Per il ragioniere generale: GIGLIO

(2014.36.2071)017

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 4 settembre 2014.

Calendario scolastico 2014/2015.

L'ASSESSORE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. n. 570/Area 1/SG del 23 novembre 2012, con cui viene nominata Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale la sig.ra Nella Scilabra;

Visto il D.P. n. 100/Area 1/SG del 14 aprile 2014, art. 2, con cui viene nominata Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale la sig.ra Nella Scilabra;

Visto il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 74, comma 2, il quale prevede espressamente che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra l'1 settembre ed il 30 giugno, ed al comma 3, con il quale si dispone lo svolgimento delle giornate di lezione in non meno di 200 giorni;

Visto l'art. 21 della legge del 15 marzo 1997, n. 59, in materia di attribuzioni di autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 138, comma 1, con cui viene delegata alle singole Regioni la determinazione del calendario scolastico;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997" ed in particolare:

- art. 4, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi dell'insegnamento;
- art. 5, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle determinazioni adottate in materia dalla Regione;
- art. 5, comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in maniera flessibile l'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline ed attività, anche sulla base di una programmazione pluri settimanale, fermo restando l'articolazione delle lezioni in non meno di

cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2000 n. 6 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 e s.m.i.;

Considerato che in forza dell'art. 1 del D.P.R. n. 246/85 e del D. Leg.vo n. 112/98, nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), all'art. 17, lett. d), dello Statuto della Regione siciliana;

Considerato che il calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università;

Vista la nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia prot. n. 15343USC dell'1 settembre 2014 tendente alla modifica del calendario scolastico per l'anno 2014/2015 di cui al D.A. n. 25/GAB del 9 giugno 2014, finalizzata all'anticipo del termine delle lezioni, per la realizzazione dei successivi adempimenti e le operazioni preliminari all'avvio degli esami di Stato;

Vista l'O.M. 43 prot. n. 608 del 6 agosto 2014, relativa al calendario delle festività e degli esami per l'anno 2014/2015 che fissa per i corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico 2014-2015, per l'intero territorio nazionale, l'inizio degli stessi con la prima prova scritta, il giorno 17 giugno 2015;

Preso atto che il lasso di tempo intercorrente tra il termine delle lezioni fissato dal predetto D.A. n. 25 del 9 giugno 2014 e la data fissata dal M.I.U.R. per l'inizio degli esami di Stato non consente lo svolgimento degli scrutini dopo la conclusione delle attività didattiche;

Considerato che la seduta preliminare delle commissioni si potrebbe presumibilmente tenere, come di consuetudine, due giorni prima della prova ovvero lunedì 15 giugno 2015;

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto annulla e sostituisce il precedente D.A. n. 25/GAB del 9 giugno 2014.

Art. 2

Per le motivazioni espresse in premessa, nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2014-2015 le lezioni avranno inizio il 17 settembre 2014 e avranno termine il 9 giugno 2015.

Art. 3

Nelle scuole dell'infanzia il termine ordinario delle attività educative è fissato al 30 giugno 2015; nelle predette scuole, nel periodo compreso tra il 9 ed il 30 giugno 2015, può essere previsto che funzionino le sole sezioni necessarie per garantirne il servizio.

A decorrere dall'1 settembre 2014, il collegio dei docenti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall'art. 46 del D.Leg.vo n. 297/94.

Art. 4

Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la festa del Santo Patrono e la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore stabiliti dal Ministero competente.

Si dà atto che sono festività nazionali:

- tutte le domeniche.
- 1 Novembre - Ognissanti;
- 8 Dicembre - Festa dell'Immacolata Concezione;
- 25 Dicembre - Natale;
- 26 Dicembre - Santo Stefano;
- 1 Gennaio - Primo dell'anno;
- 6 Gennaio - Epifania;
- 6 Aprile - Lunedì dell'Angelo;
- 25 Aprile - Festa della Liberazione;
- 1 Maggio - Festa dei Lavoratori;
- 2 Giugno - Festa della Repubblica.

L'attività scolastica nelle scuole dell'infanzia e le lezioni nelle scuole primarie, secondarie di I grado e negli istituti e scuole secondarie di II grado sono sospese, inoltre, nei seguenti periodi:

- vacanze di Natale: dal 22 dicembre al 6 gennaio 2015;
- vacanze di Pasqua: dal 2 aprile al 7 aprile 2015;
- festa dell'Autonomia siciliana: 15 maggio 2015.

Art. 5

Nell'ambito del calendario scolastico i consigli di circolo e di istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni nonché la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso. Le lezioni dovranno articolarsi in non meno di cinque giorni settimanali. Gli adempimenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto dell'art. 74, 3° comma, del D.Leg.vo n. 297/94, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto Scuola, nonché del monte ore previsto per ogni corso di studio e per ogni disciplina. I dirigenti scolastici, in considerazione delle date stabilite dal Ministero dell'istruzione, relativamente agli esami di Stato, avranno cura di assicurare che gli scrutini finali delle classi terminali degli istituti di istruzione secondaria di II grado abbiano inizio in tempo utile al fine di garantire la pubblicazione prima dell'inizio degli esami di Stato. Gli adempimenti del calendario scolastico sono volti anche a:

- organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la Regione e/o enti pubblici e privati qualificati;

- far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonché per eventi straordinari e, per eventuali tornate elettorali;

- celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche di carattere locale.

In prossimità della ricorrenza del 15 maggio, le scuole dedicheranno momenti allo studio dello Statuto della Regione siciliana ed all'approfondimento di problematiche connesse all'autonomia regionale.

Il presente D.A. verrà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 4 settembre 2014.

SCILABRA

(2014.37.2132)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 1 agosto 2014.

Tariffa per l'esportazione del sangue cordonale autologo.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER
LE ATTIVITÀ SANITARIE E
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
E IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2000, n. 10;

Visto l'Accordo del 29 aprile 2010 (Atti n. 62/CSR), ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previsto dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 febbraio 2009, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sull'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo;

Visto il D.D.G. n. 2204 del 10 settembre 2010, recante "Esportazione di campioni di sangue cordonale ad uso autologo", di recepimento dell'Accordo suddetto;

Considerato che il citato Accordo prevede che i costi relativi alla richiesta e al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione del sangue cordonale siano a carico dei soggetti richiedenti e che le Regioni stabiliscono, nella piena autonomia gestionale, un'adeguata tariffa da corrispondersi da parte degli stessi;

Considerato che il citato D.D.G. n. 2204 del 10 settembre 2010 non ha provveduto, in fase di prima attuazione, all'identificazione di una tariffa da corrispondersi alle aziende sanitarie o alle case di cura accreditate dell'ospedalità privata, sedi del punto nascita prescelto, per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione e per la raccolta del sangue cordonale;

Considerato, altresì, di dovere contestualmente definire una tariffa, da corrispondersi al Centro regionale trapianti, per le attività connesse alla raccolta, alla registrazione e alla conservazione dei dati aggregati, di cui all'allegato 5 dell'Accordo Stato-Regioni, unitamente alla tra-

smissione degli stessi al Ministero della salute con cadenza semestrale;

Ritenuto di dover fissare in € 170,00 la tariffa spettante all'azienda sanitaria o alla casa di cura privata accreditata, sedi del punto nascita prescelto, per le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione all'esportazione e per la raccolta del sangue cordonale, e in € 30,00 la tariffa spettante al Centro regionale trapianti per le attività connesse alla raccolta, alla registrazione e alla conservazione dei dati aggregati, nonché alla trasmissione al Ministero della salute;

Decretano:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, i soggetti richiedenti l'esportazione del sangue cordonale ad uso autologo presso i siti esteri sono tenuti a corrispondere all'azienda sanitaria o alla casa di cura privata accreditata, ove insiste l'unità operativa dove avverrà il parto, la tariffa onnicomprensiva di € 200,00 ai fini del rilascio dell'autorizzazione occorrente per l'esportazione del sangue cordonale.

Art. 2

L'azienda sanitaria o la casa di cura privata interessata sono tenute a corrispondere, all'atto della notifica, la somma percepita di € 30,00 all'ARNAS Civico di Palermo ove insiste il Centro regionale trapianti beneficiario.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e pubblicato nel sito web istituzionale e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per esteso.

Palermo, 1 agosto 2014.

TOZZO
SAMMARTANO

N.B. - Il presente decreto non rientra tra gli atti soggetti a registrazione da parte della Ragioneria.

(2014.37.2135)102

DECRETO 25 agosto 2014.

Recepimento dell'accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il D.A. n. 890 del 17 giugno 2002 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, di riordino del sistema sanitario siciliano ed in particolare l'art. 25 "erogazione di attività da parte di strutture private";

Visto il D.A. n. 1174 del 30 maggio 2008 e s.m.i. recante disposizioni sui "Flussi informativi";

Visto il decreto assessoriale 30 dicembre 2010 con il quale è stato approvato il "Programma operativo 2010-2012 per lo prosecuzione del piano di riqualificazione del sistema sanitario regionale 2007-2009, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122";

Vista la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il

Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio sanitario regionale, in prosecuzione del Programma operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, adottato con D.A. n. 476 del 26 marzo 2014 ed in corso di verifica e approvazione da parte dei Ministeri competenti;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, recepiti attraverso l'espressione di una intesa della Conferenza Stato-Regioni;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 2001 e s.m.i., recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario regionale";

Vista l'intesa del 5 dicembre 2013 (rep. atti. n. 172/CSR) della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con la quale si recepisce per il triennio 2013-2015 l'accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali;

Preso atto altresì che il citato accordo si articola nelle seguenti componenti:

- a) parte economica;
- b) patologie tutelate e prestazioni erogabili;
- c) ricerca scientifica;
- d) validità dell'accordo;

Ritenuto opportuno recepire formalmente ed integralmente l'accordo di cui all'intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (rep. atti n. 172/CSR), il quale prevede, tra l'altro, che la decorrenza dell'incremento del 3% delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali per come riportato nelle tabelle 2A e 2B allegate e facenti parte integrante al citato documento di Intesa da riconoscersi rispetto alle medesime tariffe applicate nell'anno 2012 per come definite dal precedente accordo recepito con Intesa Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (rep. atti n. 121/CSR), venga riconosciuto alle strutture termali in regime di convenzione con le aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana con decorrenza dall'1 luglio 2013;

Preso atto che la spesa consuntivata per l'anno 2012 per acquisto da privato di prestazioni sanitarie termali ammonta a circa euro 3,7 ml per come certificata tramite i modelli ministeriali CE consuntivi dalle aziende sanitarie provinciali presso cui risultano convenzionate strutture termali, ne deriva che in applicazione dell'accordo l'incremento tariffario riconosciuto avrà per l'anno 2013 un costo aggiuntivo di circa 0,60 ml e a regime dal 2014 una incidenza massima di circa euro 0,120 ml, importo del tutto compatibile con lo scenario programmatico economico del sistema sanitario regionale assunto nel Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013/2015;

Preso atto inoltre che gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'Accordo trovano copertura finanziaria nelle risorse del Fondo sanitario regionale corrente asse-

gnato alle aziende quale quota di contributi indistinti pro-capite;

Ritenuto inoltre di dovere assumere fin dall'anno 2014 anche per l'assistenza termale in convenzione da privato un aggregato regionale e provinciale che tenga conto sia del fabbisogno sanitario espresso dai cittadini della Regione siciliana, nel pieno rispetto delle appropriatezze sia prescrittive che di erogazione, sia degli obiettivi di contenimento della spesa derivanti da normativa nazionale e regionale, si rinvia a successivo provvedimento la definizione di tali aggregati, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Decreta:

Per quanto previsto in premessa che qui si intende interamente richiamato,

Art. 1

Di recepire l'accordo di cui all'intesa Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (rep. atti n. 172/CSR), allegato e facente parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Di stabilire dall'1 luglio 2013 la decorrenza della parte economica prevista nell'accordo sopra citato, relativa all'applicazione dell'incremento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali (per come riportato nelle tabelle 2A e 2B allegate e facenti parte integrante al citato documento di Intesa) da riconoscersi da parte delle aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana alle strutture termali private convenzionate con il servizio sanitario nazionale.

Art. 3

Di disporre che le aziende sanitarie provinciali, presso cui risultano operative strutture private che erogano prestazioni sanitarie di assistenza termale in regime di convenzione, siano tenute al recepimento di quanto previsto dal presente provvedimento e provvedano al conguaglio tariffario delle prestazioni già rese e validate dall'1 luglio 2013, previa acquisizione delle relative fatture integrative da parte delle medesime strutture che recepiscano l'integrazione tariffaria, verificando altresì che, a decorrere dall'anno 2014 e per ciascuna struttura convenzionata, il valore complessivo delle prestazioni fatturate e riconosciute con l'incremento previsto dalle tabelle 2A e 2B, allegate e facenti parte integrante al citato documento di Intesa del 5 dicembre 2013, rispetti il limite di incremento del 3% del fatturato complessivo delle prestazioni dalle stesse strutture fatturate nel corso dell'anno 2012, richiedendo in caso contrario le relative note di credito di rettifica.

Art. 4

È obiettivo dei direttori generali delle aziende sanitarie provinciali attivare azioni gestionali sia di programmazione che di controllo e verifica consuntiva finalizzate a conseguire idonei livelli di appropriatezza sia prescrittiva che di erogazione delle prestazioni di assistenza termale secondo quanto previsto dal nuovo Patto della salute e dai documenti di programmazione nazionale e regionale.

Art. 5

Riservarsi con successivo provvedimento, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentati-

ve, di definire fin dall'anno 2014 l'aggregato di limite di spesa regionale e provinciale per le prestazioni sanitarie di assistenza termale acquisite dalle strutture private convenzionate con il sistema sanitario regionale.

Art. 6

Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota pro-capite alle aziende sanitarie provinciali della Regione siciliana.

Art. 7

Il presente decreto sarà notificato alle aziende sanitarie provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni termali in regime di convenzione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 25 agosto 2014.

BORSELLINO

Allegati

Intesa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013 - 2015.

Rep. atti n. 172/CSR del 5 dicembre 2013

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 dicembre 2013;

Visti gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono che la Conferenza Stato - Regioni, al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale e infraregionale, promuove e sancisce intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di riordino del settore termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia assicurata da appositi accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;

Visto il richiamato articolo 4, il quale dispone che i predetti accordi divengono efficaci attraverso l'espressione di un'intesa della Conferenza Stato - Regioni tesa al recepimento dei contenuti degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

Vista la nota del 7 novembre 2013 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di trasmissione dell'Accordo in oggetto, sottoscritto tra le parti in pari data;

Rilevato che, ai fini istruttori, con lettera in data 11 novembre 2013, l'anzidetto Accordo è stato inviato al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisito l'assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

ESPRIME INTESA

ai fini del recepimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell'Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015.

Il presidente: Delrio
Il segretario: Marino

13/113/CR7a/C7

**ACCORDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE
DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER IL TRIENNIO 2013-2015
AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 4, DELLA LEGGE
24 OTTOBRE 2000, N.323**

Il giorno 7 novembre 2013, in Roma, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentata dal dott. Vasco Errani, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la commissione Salute, rappresentata dal dott. Luca Coletto, coordinatore della commissione Salute e Federterme, Federazione italiana delle industrie termali e delle acque minerali curative, rappresentata dal Presidente, dott. Costanzo Jannotti Pecci con la partecipazione del Ministero della salute rappresentato dal dott. Francesco Bevere, direttore generale della programmazione sanitaria premesso che:

- l'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge n. 323/2000" è scaduto il 31 dicembre 2009;

- Federterme ha chiesto l'avvio del negoziato per il rinnovo dell'accordo predetto ed il conseguente adeguamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dall'1 gennaio 2013;

- Federterme ha evidenziato che gli incrementi dei costi di produzione, superiori al 12%, intervenuti negli ultimi anni incidono in modo determinante sull'operatività delle aziende termali e sulla programmazione degli investimenti;

- il D.L. n. 95/2012 - spending review - ha stabilito che i livelli tariffari nazionali devono essere fissati tenendo conto anche dell'esigenza di promuovere presso gli erogatori del Servizio sanitario nazionale l'adozione di interventi migliorativi dei propri livelli di efficienza operativa, così come già individuati dall'art. 15 del medesimo decreto e richiamati dall'art. 1, comma 178, della legge di stabilità in materia di revisione tariffaria del settore termale;

- la legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'art. 1, comma 178, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e di quanto previsto all'art. 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

- le Regioni e Province autonome convengono di procedere al rinnovo della parte economica dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 178, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), rappresentando l'impossibilità di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l'anno 2013 che per gli anni successivi, stante la riduzione del finanziamento dei Servizi sanitari regionali, determinata dalle misure prese dal Governo per fronteggiare la crisi economica;

- che le Regioni ritengono fondamentale, nell'ambito di tale accordo, chiarire definitivamente l'impiego del finanziamento statale di 3 milioni di euro all'anno per il periodo 2008-2009 stanziato dall'articolo 1, comma 170, della legge n. 311/2004, come modificato dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31;

- che è stata condotta un'istruttoria tecnica attraverso alcuni incontri tra Federterme, il coordinamento tecnico della commissione Salute e una rappresentanza del Ministero della salute;

le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e
Federterme

con la partecipazione del Ministero della salute convengono di addivinare al rinnovo dell'Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, sulla base delle seguenti clausole:

A. Parte economica

Periodo pregresso

Le parti danno atto che il contributo di cui all'art. 1, comma 170 sesto e settimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.311 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 2010, pari a tre milioni di euro, che lo Stato deve riconoscere alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, va a finanziare il maggior esborso da queste sostenuto nel periodo di validità dell'accordo e non può essere riconosciuto in favore degli stabilimenti termali per conguagliare le prestazioni già rese e fatturate.

Periodo 2013-2015

Le parti convengono di procedere, per il triennio 2013-2015, all'aggiornamento delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, nei limiti delle risorse rese disponibili dall'art. 1, comma 178, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), che ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

L'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 viene ripartito fra le Regioni e le Province autonome in proporzione al fatturato, al lordo del ticket, delle prestazioni, a carico del Servizio sanitario nazionale, prodotte in ogni Regione dagli erogatori di prestazioni termali, come indicato nella tabella 1, che costituisce parte integrante del presente accordo (all. 1).

Tenuto conto dell'andamento del fatturato registrato nell'ultimo triennio e dell'incremento dei costi di produzione, le tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni termali erogate con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale vengono incrementate, in modo uniforme e fisso, del 3%, per le prestazioni erogate a decorrere dall'1 luglio 2013, come riportato nelle tabelle 2A e 2B che si allegano al presente accordo, per costituire parte integrante. Si conviene che il volume finanziario complessivo, previsto a livello di singola Regione/Provincia autonoma, sarà incrementato, rispetto all'anno 2012, al massimo della quota spettante a detta Regione/Provincia autonoma a seguito della ripartizione dei fondi statali come riportato nella tabella 1.

Eventuali superamenti nei tetti di spesa previsti per ciascuna Regione, incrementati nella misura indicata dalla tabella 1 summenzionata, daranno titolo alla stessa Regione ad ottenere l'emissione di nota di credito - fino a concorrenza dell'importo corrispondente - dalle aziende termali i cui volumi di attività e fatturato hanno concorso al superamento della spesa prevista a carico del servizio sanitario regionale.

Ai fini della regolazione contabile degli addebiti per la compensazione della mobilità interregionale per le prestazioni termali, relativi agli anni 2013-2015, gli addebiti restano valorizzati secondo le tariffe previste dall'Accordo tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e Federterme per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 (rep. atti n. 121/CSR del 29 ottobre 2009), dal momento che l'incremento tariffario per i medesimi anni è coperto da ciascuna Regione per tutta l'attività a carico del Servizio sanitario nazionale, erogata sia ai residenti che ai fuori Regione dai produttori di prestazioni termali operanti nel proprio territorio, secondo le modalità di cui al presente accordo, con oneri totalmente a carico dello Stato.

Le parti danno atto che la tabella 2B (all. 2) "con adesione" definisce, per ogni singola tipologia di prestazione, la remunerazione tariffaria derivante dall'applicazione, alle tariffe 2009, dell'incremento concordato per il triennio 2013-2015, da applicare alle aziende termali che sostengono la Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST). La tabella 2A (all. 3) "senza adesione" prevede la decurtazione dello 0,35% delle tariffe base così come definite nella tabella 2B "con adesione", da applicare alle aziende termali che non sostengono la Fondazione predetta. Entrambe le tabelle individuano dettagliatamente i singoli livelli di remunerazione tariffaria per ogni tipologia di prestazione erogata.

Le parti si impegnano ad attivare procedure condivise al fine di monitorare, a livello nazionale, l'andamento della spesa termale.

B. Patologie tutelate e prestazioni erogabili

Le patologie per le quali è previsto l'accesso alla cura presso gli stabilimenti termali, con oneri a carico del SSN, sono quelle definite con decreto ministeriale del 22 marzo 2001, recante "Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale" e successive modifiche ed integrazioni.

Le parti confermano l'impegno ad effettuare una revisione dell'elenco delle suddette patologie, prevedendo, inoltre, per le stesse l'identificazione tramite un codice correlato alla classificazione internazionale (ICD9CM).

Le prestazioni termali erogabili con oneri a carico del SSN sono confermate in quelle già previste nel precedente Accordo nazionale per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008-2009 e riportate nell'elenco allegato al presente accordo (all. 4) ferme restando eventuali modifiche che potranno essere apportate a seguito della revisione dei livelli essenziali di assistenza in corso di elaborazione.

Federterme si impegna a presentare al Ministero della salute una proposta di aggiornamento dell'elenco delle prestazioni di assistenza termale da erogare con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

Quanto sopra, sia sulla base delle evidenze scientifiche prodotte dalla ricerca nello specifico settore - con particolare riferimento ai progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST), sia nell'ottica di sviluppare le potenzialità del termalismo in termini di idoneità a realizzare nuovi modelli di assistenza suscettibili di perseguire finalità di contenimento della spesa sanitaria, secondo quanto previsto all'art. 15, comma 13, lett. c-bis), della legge n. 135/2012.

C. Ricerca scientifica

Le Regioni e Province autonome danno atto al sistema delle industrie termali italiane dei significativi risultati conseguiti negli ultimi anni nel campo della ricerca scientifica termale, validati secondo criteri riconosciuti dalla comunità medico-scientifica internazionale.

In linea con quanto convenuto in materia negli anni precedenti, anche per il triennio 2013-2015 il finanziamento della Fondazione per la ricerca scientifica termale è stabilito nella misura dello 0,30%

del fatturato annuo lordo che le aziende termali accreditate, che scelgono di sostenere la Fondazione medesima, hanno realizzato per le prestazioni termali erogate con oneri a carico del SSN.

Le parti promuovono, presso la Fondazione, l'implementazione dell'attività di ricerca scientifica mirata a definire, anche in via sperimentale, nuove modalità di erogazione delle prestazioni termali e i relativi protocolli di inserimento nell'ambito di percorsi assistenziali integrati. Quanto sopra anche sulla base delle linee guida definite dal Tavolo tecnico ministeriale "Riabilitazione e termalismo".

D. Validità dell'accordo

Il presente Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, diviene efficace, per tutte le Regioni, con il recepimento da parte della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, successivamente al quale le aziende termali potranno emettere fatture di conguaglio. La decorrenza dell'aggiornamento tariffario per il triennio 2013-2015 decorre dall'1 luglio 2013, fermo restando che tutte le altre parti decorrono dall'1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2015.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

TABELLA 1 - APPLICAZIONE ACCORDO TERME - ANNI 2013-2015
(valori in migliaia di euro)

RIPARTIZIONE FRA LE REGIONI DEL CONTRIBUTO STANZIATO DALLA LEGGE N. 228/2012, ART. 1, COMMA 178, PER GLI ANNI 2013-2015 IN PROPORZIONE ALLA SPESA 2012

Regione	Spesa netta anno 2012*	Spesa al lordo ticket anno 2012 (netta+21%)	Anno 2013 Quota a copertura dell'aumento delle tariffe (a carico dello Stato) in proporzione alla spesa	Anno 2014 Quota a copertura dell'aumento delle tariffe (a carico dello Stato) in proporzione alla spesa	Anno 2015 Quota a copertura dell'aumento delle tariffe (a carico dello Stato) in proporzione alla spesa
PIEMONTE	3.178,0	3.845,4	51,9	103,9	103,9
VALLE D'AOSTA	60,0	72,6	1,0	2,0	2,0
LOMBARDIA	9.498,0	11.492,6	155,2	310,4	310,4
P.A. BOLZANO	37,0	44,8	0,6	1,2	1,2
P.A. TRENTO	2.731,0	3.304,5	44,6	89,2	89,2
VENETO	19.516,0	23.614,4	318,9	637,8	637,8
FRIULI V. GIULIA	569,0	688,5	9,3	18,6	18,6
LIGURIA	177,0	214,2	2,9	5,8	5,8
EMILIA ROMAGNA	26.748,0	32.365,1	437,1	874,1	874,1
TOSCANA	8.469,0	10.247,5	138,4	276,8	276,8
UMBRIA	1.101,0	1.332,2	18,0	36,0	36,0
MARCHE	3.526,0	4.266,5	57,6	115,2	115,2
LAZIO	8.122,0	9.827,6	132,7	265,4	265,4
ABRUZZO	2.915,0	3.527,2	47,6	95,3	95,3
MOLISE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CAMPANIA	16.364,0	19.800,4	267,4	534,8	534,8
PUGLIA	7.328,0	8.866,9	119,7	239,5	239,5
BASILICATA	1.453,0	1.758,1	23,7	47,5	47,5
CALABRIA	5.377,0	6.506,2	87,9	175,7	175,7
SICILIA	3.713,0	4.492,7	60,7	121,3	121,3
SARDEGNA	1.516,0	1.834,4	24,8	49,5	49,5
TOTALE	122.398,0	148.101,6	2.000,0	4.000,0	4.000,0

* dati Modello CE 999 consuntivo - 2012 Assistenza termale 9 luglio 2013

TABELLA 2B - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DALL'1 LUGLIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2015
CON ADESIONE

Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.	Tariffa unitaria Liv. sup.	Tariffa Liv. I	Tariffa Liv. II	Tariffa Liv. III	Tariffa Liv. IV
Fango + bagno o doccia e d. di annessamento	13,08	12,25	11,56	10,56	9,84
Fango + bagno terapeutico	23,48	21,94	20,82	19,12	17,86
Bagno per malattie artroreumatiche	9,90	9,25	8,79	7,82	6,65
Bagno per malattie dermatologiche	9,90	9,25	8,79	7,82	6,65
Bagno ozonizzato o carbonico o ossigenato (solo INAIL)	9,90	9,25	8,79	7,82	6,65
Stufe o grotte	8,56	8,02	6,83	5,19	5,19
Seduta inalatoria (inalazione o neb. polv. o aerosol o humages)	4,53	4,20	3,88	3,56	3,29
Irrigazione vaginale	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
Irrigazione vaginale + bagno	14,54	13,61	12,89	10,05	8,93
Doccia rettale	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Seduta di cura idropinica per calcolosi delle vie urinarie	4,95	4,60	3,86	3,20	2,59
Seduta di cura idropinica per malattie dell'apparato gastroenterico	4,95	4,60	3,86	3,20	2,59
Seduta di cura idropinica per malattie dell'apparato gastroenterico acque effetto catarattico	5,33	4,96	4,16	3,37	2,74
Seduta del ciclo di cura sordità rinogena	16,76	16,76	16,76	16,76	16,76
Seduta del ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata	16,60	16,01	15,18	14,62	14,06
Seduta del ciclo di ventilazioni polmonari controllate	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
Seduta del ciclo di idrofangobalneoterapia	11,58	11,58	11,58	11,58	11,58
Seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico	20,36	20,36	20,36	20,36	20,36
Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria	46,83	46,83	46,83	46,83	46,83
Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria	43,57	43,57	43,57	43,57	43,57
Seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (*)	17,44	17,44	17,44	17,44	17,44

(*) Qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale. Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS ed INAIL pari ad euro: I Super 7,54 - I Liv. 6,89 - II Liv. 6,43 - III Liv. 5,46 - IV Liv. 4,30.

TABELLA 2A - TARIFFE PER PRESTAZIONI TERMALI IN VIGORE DALL'1 LUGLIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2015
SENZA ADESIONE

Cicli di cura erogabili con oneri a carico del S.S.N.	Tariffa unitaria Liv. sup.	Tariffa Liv. I	Tariffa Liv. II	Tariffa Liv. III	Tariffa Liv. IV
Fango + bagno o doccia e.d. di annetamento	13,04	12,21	11,52	10,53	9,80
Fango + bagno terapeutico	23,40	21,86	20,74	19,06	17,80
Bagno per malattie artroreumatiche	9,87	9,21	8,76	7,79	6,63
Bagno per malattie dermatologiche	9,90	9,21	8,76	7,79	6,63
Bagno ozonizzato o carbonico o ossigenato (solo INAIL)	9,87	9,21	8,76	7,79	6,63
Stufe o grotte	8,53	7,99	6,81	5,18	5,18
Seduta inalatoria (inalazione o neb. polv. o aerosol o humages)	4,51	4,18	3,86	3,55	3,27
Irrigazione vaginale	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51
Irrigazione vaginale + bagno	14,49	13,55	12,83	10,01	8,90
Doccia rettale	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73
Seduta di cura idropinica per calcolosi delle vie urinarie	4,93	4,59	3,85	3,19	2,58
Seduta di cura idropinica per malattie dell'apparato gastroenterico	4,93	4,59	3,85	3,19	2,58
Seduta di cura idropinica per malattie dell'apparato gastroenterico acque effetto catarattico	5,30	4,94	4,14	3,36	2,73
Seduta del ciclo di cura sordità rinogena	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
Seduta del ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata	16,54	15,95	15,13	14,56	14,01
Seduta del ciclo di ventilazioni polmonari controllate	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
Seduta del ciclo di idrofangoaloeoterapia	11,54	11,54	11,54	11,54	11,54
Seduta del ciclo di cura dei postumi di flebotomie di tipo cronico	20,29	20,29	20,29	20,29	20,29
Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione motoria	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67
Seduta giornaliera del ciclo di cure per la riabilitazione della funzione respiratoria	43,41	43,41	43,41	43,41	43,41
Seduta del ciclo di cura dei postumi di flebotomie di tipo cronico (*)	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38

(*) Qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti effettuati a proprio carico in un periodo temporale non superiore a 90 gg. antecedenti la data di inizio della terapia termale. Differenza dovuta per idromassaggi erogati in favore degli assistiti INPS ed INAIL pari ad euro: I Super 7,51 - I Liv. 6,85 - II Liv. 6,40 - III Liv. 5,43 - IV Liv. 4,27.

Allegato 4*Prestazioni*

Le prestazioni termali consistono nei cicli di cure di seguito indicati per tipologia di destinatari. Il ciclo di cure include, in ogni caso, la visita medica all'atto dell'accettazione da parte dello stabilimento termale.

Prestazioni erogabili a tutti gli assistiti

1. Fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce);
2. Fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni);
3. Bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni);
4. Bagni per malattie dermatologiche (ciclo di 12 bagni);
5. Stufe o grotte (ciclo di 12 sedute);
6. Cure inalatorie (inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages) (ciclo di 24 prestazioni);
7. Irrigazioni vaginali (ciclo di 12 irrigazioni);
8. Irrigazioni vaginali più bagni (ciclo di 12 irrigazioni e 12 bagni);
9. Docce rettali (ciclo di 12 docce);
10. Cure idropiniche per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive (ciclo di 12 prestazioni);
11. Cure idropiniche per malattie dell'apparato gastroenterico (ciclo di 12 prestazioni);
12. Ciclo di cura della sordità rinogena comprendente:
 - visita specialistica;
 - esame audiometrico;
 - 12 insufflazioni endotimpaniche;
 - 12 cure inalatorie.
13. Ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata comprendente:
 - visita specialistica
 - 12 ventilazioni polmonari medicate e non
 - 12 aerosol
 - 6 inalazioni o nebulizzazioni (da effettuarsi a giorni alterni).
14. Ciclo di idrofangobalneoterapia (c.d. "Fanghi epatici") comprendente:
 - visita specialistica;
 - 6 fanghi epatici;
 - 6 bagni carbogassosi;
 - 12 cure idropiniche.
15. Ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico comprendente:
 - visita specialistica;
 - elettrocardiogramma;
 - esami ematochimici: azotemia, glicemia, uricemia, colesterolo totale e HDL, trigliceridi;
 - esami strumentali: oscillometria, doppler (prima e dopo la cura);
 - 12 bagni "terapeutici" con idromassaggio.

Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INAIL ai sensi del decreto legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982 e successive modificazioni.

16. Ciclo di ventilazioni polmonari controllate comprendente:
 - visita specialistica;
 - Ventilazioni polmonari medicate e non (ciclo di 15 ventilazioni).
17. Ciclo di cure per la riabilitazione motoria comprendente:
 - Visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica);
 - indagini specialistiche e di laboratorio (esami radiologici; esami elettrodiagnostici ed elettromiografici; altre indagini specialistiche se necessarie);
 - trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;
 - Crenochinesiterapia (bagni termali, ozonizzati o meno, con o senza massaggio subacqueo; fanghi termali; trattamenti termali per angiopatie);
 - fisioterapia (ginnastica attiva e passiva; elettroterapia esogena ed endogena; ultrasuonoterapia; etc.);
 - massoterapia;
 - altre terapie strumentali e medicamentose (quali richieste dai singoli casi).
18. Ciclo di cura per la riabilitazione della funzione respiratoria comprendente:
 - visite mediche (prescrizioni terapeutiche; assistenza sanitaria; compilazione ed aggiornamento della speciale cartella clinica);
 - indagini specialistiche e di laboratorio (spirometria; ergometria; ECG; radiografia del torace nelle due proiezioni ortogonali; esame dell'espettorato previo arricchimento; esami ematochimici, se ritenuti necessari);

- trattamenti medicamentosi, fisioterapici, riabilitativi funzionali e complementari;
- fisiokinesiterapia, ginnastica respiratoria, ergometria, ventilazione polmonare controllata, medicata o non;
- ossigenoterapia;
- cure inalatorie (utilizzando, quando indicato, anche il nebulizzatore ultrasonico).

Prestazioni erogabili agli assistiti dell'INPS ai sensi del decreto legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982 e successive modificazioni

19. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- fanghi più bagni o docce effettuate con acque minerali (c.d. di "Annettamento") per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni o docce).

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- idromassoterapia;
- inalazioni;
- aerosol o docce nasali;
- irrigazioni vaginali;
- marconiterapia;
- radarterapia;
- ultrasuonoterapia.

20. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- fanghi più bagni terapeutici (ciclo di 12 fanghi e 12 bagni)

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- idromassoterapia;
- inalazioni;
- aerosol o docce nasali;
- irrigazioni vaginali;
- marconiterapia;
- radarterapia;
- ultrasuonoterapia.

21. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- bagni per malattie artroreumatiche (ciclo di 12 bagni).

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- idromassoterapia;
- inalazioni;
- aerosol o docce nasali;
- irrigazioni vaginali;
- marconiterapia;
- radarterapia;
- ultrasuonoterapia.

22. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme reumoartropatiche comprendente:

A. Prestazioni termali fondamentali:

- stufe o grotte (ciclo di 12 sedute).

B. Prestazioni complementari e/o accessorie fino ad un massimo complessivo di diciotto delle seguenti prestazioni:

- idromassoterapia;
- inalazioni;
- aerosol o docce nasali;
- irrigazioni vaginali;
- marconiterapia;
- radarterapia;
- ultrasuonoterapia.

23. Ciclo di prestazioni termali e complementari integrate per forme broncoasmatiche comprendente:

A. Prestazioni idrotermali fondamentali:

- 12 inalazioni;
- 12 aerosol;
- 12 nebulizzazioni o polverizzazioni.

B. Ciclo di prestazioni complementari o accessorie fino ad un massimo complessivo di 12 delle seguenti prestazioni:

- docce nasali;
- ventilazioni polmonari;
- irrigazioni vaginali;
- marconiterapia;
- radarterapia;
- ultrasuonoterapia.

(2014.36.2091)102

DECRETO 27 agosto 2014.

Individuazione dei referenti regionali per l'Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali OsSC.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Visto l'art. 32, comma 9, della legge n. 449/1997;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n.388;

Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito con la legge 24 novembre 2003, n. 326 ed, in particolare, l'art. 48 "Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica" che stabilisce che il riconoscimento alle regioni del finanziamento integrativo al fondo sanitario resta condizionato anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48 del sopra citato decreto legislativo n. 269/2003;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 181 e 183;

Vista l'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 ed, in particolare, l'art. 9 "Comitato paritetico permanente per l'erogazione dei LEA" e l'art. 12 "Tavolo di verifica degli adempimenti";

Visto il decreto n. 6267 del 19 settembre 2005, recante "Linee guida per la corretta prescrizione a carico del SSN e regolamento per le contestazioni ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 425/96";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 796, lettera l);

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 di riordino del servizio sanitario regionale;

Visto il decreto assessoriale n. 476 del 23 marzo 2014, con il quale è stato approvato il POCS "Programma operativo di consolidamento e sviluppo 2013-2015";

Vista, in particolare, l'azione 8.3 del citato Programma operativo, recante "Altre misure per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero";

Vista la legge n. 189/12 che introduce nuove competenze nell'iter autorizzativo delle sperimentazioni cliniche ed una modalità di gestione telematica delle medesime (e-submission);

Visto il D.M. 8 febbraio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 2013, che detta i cri-

teri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici;

Visto il D.A n. 1360 del 16 luglio 2013, recante "Norme per la composizione e il funzionamento dei comitati etici della Regione siciliana";

Considerato che l'Agenzia italiana del farmaco ha previsto l'istituzione di una nuova piattaforma denominata "Osservatorio nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali (OsSC)";

Tenuto conto che il referente regionale OsSC ha la funzione, in una prima fase, di convalidare le anagrafiche e la composizione dei comitati etici riorganizzati ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013 e provvedere ad eventuali aggiornamenti di dati;

Ritenuta pertanto necessaria l'individuazione dei referenti regionali OsSC nelle persone dei dirigenti farmacisti dottori Pasquale Cananzi e Alessandro Oteri presso il Centro regionale di farmacovigilanza dell'Assessorato regionale della salute;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono confermate, sono nominati, quali referenti regionali OsSC, i dottori Pasquale Cananzi e Alessandro Oteri.

Art. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione e avrà efficacia a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 3

Nessun compenso a carico del bilancio regionale è dovuto ai referenti regionali OsSC sopra indicati per l'espletamento di tale attività; le spese inerenti i rimborsi di missione restano a carico delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Art. 4

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione e notificato agli interessati.

Palermo, 27 agosto 2014.

SAMMARTANO

(2014.36.2078)102

DECRETO 1 settembre 2014.

Programma di sviluppo della Rete di cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica nella Regione siciliana.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 26;

Visto il D.L. 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 1999, n. 39;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000, con il quale è stato adottato il "Programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative";

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni, che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale;

Visto il D.A. 5 dicembre 2001, n. 36658 concernente le linee guida per la realizzazione del programma regionale di cure palliative;

Visto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2007, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di cure palliative pediatriche sottoscritto il 27 giugno 2007 e del documento tecnico sulle cure palliative pediatriche approvato il 20 marzo 2008 nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, che nella premessa recita: "Attualmente in Italia, solo una parte minoritaria di pazienti eleggibili può usufruire di cure palliative pediatriche e generalmente per periodi di tempo relativamente limitati. Il principio fondamentale di equità obbliga ad intraprendere ogni possibile azione per riprodurre anche per i minori il percorso positivo che è stato intrapreso per adulti ed anziani, per i quali sono stati compiuti enormi sforzi sia dal punto di vista culturale, che da quello programmatorio, organizzativo ed assistenziale";

Considerato che lo stesso Accordo al punto 3 recita: "La rete assistenziale deve garantire a ciascun minore bisognoso di cure palliative pediatriche la risposta ai suoi principali bisogni di salute attuali ed evolutivi e a quelli della famiglia. In particolare devono essere garantite le azioni essenziali nell'ambito del processo di assessment diagnostico e di presa in carico, con la partecipazione attiva nei processi decisionali della famiglia, e, per quanto possibile per età e condizione, del bambino";

Considerato che il succitato Accordo al punto 4 recita che "La cura prestata a domicilio resta per l'età pediatrica l'obiettivo principale da raggiungere. Nonostante ciò, esistono momenti del percorso assistenziale e particolari condizioni transitorie delle famiglie che possono richiedere una soluzione residenziale. In questi casi il luogo di cura deve essere adeguato ad accogliere il minore e la famiglia e il personale specificatamente formato per le cure palliative pediatriche.";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il decreto 8 maggio 2009, con cui viene disciplinata la "Nuova organizzazione delle cure palliative in Sicilia";

Vista la legge n. 38 del 15 marzo 2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore";

Visto il D.A. 11 maggio 2010 n. 1230 che istituisce il Coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore;

Visto il Piano sanitario nazionale 2011-2013 che prevede - al punto B.10 - la definizione, in coerenza con i modelli organizzativi regionali esistenti, dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative domiciliari, nonché l'individuazione e la valorizzazione delle figure profes-

sionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative, anche per l'età pediatrica;

Visto il decreto 3 gennaio 2011 di approvazione del "Programma di sviluppo della rete di cure palliative nella Regione siciliana" e del "Programma di sviluppo della rete di terapia del dolore nella Regione siciliana" che all'art. 8 recita: Per quanto concerne gli indirizzi regionali di cure palliative pediatriche, fermo restando quanto previsto dal decreto n. 873 del 7 maggio 2009 e dalla normativa nazionale, si rinvia a specifico provvedimento che definirà le caratteristiche della rete regionale di cure palliative pediatriche;

Visto il D.A. 14 novembre 2011 di "Approvazione dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale degli organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus) per l'assistenza domiciliare alle persone in fase terminale che necessitano di cure palliative";

Visto il D.A. 26 luglio 2013 di Recepimento dell'Intesa 25 luglio 2012 di "Definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cura palliative e della terapia del dolore", stipulata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il D.A. n. 1790 del 26 settembre 2013 con cui viene stabilita la "Rideterminazione composizione Coordinamento Regionale cure palliative e terapia del dolore", con il compito di assicurare il monitoraggio ed il governo della rete dei servizi dedicati per le differenti tipologie di assistenza;

Visto il D.A. 27 dicembre 2013 di "Approvazione del programma regionale per l'implementazione delle linee guida per la gestione dei pazienti con dolore cronico";

Ritenuto necessario che la Regione Siciliana, nell'ambito delle proprie competenze e programmazione territoriale, operi per garantire una sempre maggiore sostenibilità della qualità di vita dei minori che necessitano di cure palliative e terapia del dolore;

Considerato necessario definire un modello organizzativo regionale specifico per le cure palliative e la terapia del dolore in età pediatrica che tenga conto dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessarie per l'accreditamento delle strutture della rete di cure palliative e terapia del dolore pediatriche, al fine di ottimizzare l'assistenza e promuovere la continuità di cura, l'integrazione tra gli operatori coinvolti e l'uso razionale e oculato delle risorse economiche;

Ritenuto che, nella fase attuativa della rete regionale di cure palliative e terapia del dolore pediatriche ed in presenza di situazioni particolari, inerenti alla patologia del minore, o alla sua condizione familiare o logistica, le aziende sanitarie provinciali della Regione possano individuare, sulla base del Piano assistenziale individuale, specifici interventi assistenziali, anche con riferimento alle peculiarità già presenti sul territorio;

Visto il documento elaborato al riguardo dal Coordinamento regionale cure palliative e terapia del dolore;

Ritenuto di dover procedere all'adozione del suddetto documento di programmazione;

Decreta:

Art. 1

Per le ragioni di cui premessa, è approvato l'allegato documento "Programma di sviluppo della Rete di cure

palliative e terapia del dolore in età pediatrica”, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

È fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie di porre in essere ogni iniziativa utile per la realizzazione del programma di cui all'art. 1 e di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi contenute.

Art. 3

Il presente decreto sarà trasmesso al sito web di questo Assessorato e alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'integrale pubblicazione.

Palermo, 1 settembre 2014.

BORSELLINO

Allegato

PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE E TERAPIA DEL DOLORE IN ETÀ PEDIATRICA

1. Premessa

Con il presente decreto vengono definiti gli indirizzi organizzativi ed operativi della Regione Sicilia in tema di cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica, al fine di migliorare la qualità della vita dei bambini che hanno necessità di un approccio palliativo e soffrono di dolore acuto o cronico, indipendentemente dall'eziopatogenesi, riducendone il grado di disabilità e favorendone il reinserimento nel contesto sociale.

Obiettivo prioritario è la definizione di un modello di rete costituito da centri specialistici di riferimento, integrati con la medicina del territorio, Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) e con i pediatri ospedalieri, capace di garantire l'accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore per tutti i neonati, bambini e adolescenti (0-18 anni) in ogni luogo di cura ed indipendentemente dal luogo di residenza e stato sociale. La diffusione di un modello culturale ed organizzativo condiviso sarà indispensabile per facilitare, attraverso adeguati programmi di formazione, l'attuazione dei modelli assistenziali più efficaci da parte di tutti gli operatori della rete.

2. Definizioni

L'OMS definisce le Cure palliative pediatriche (CPP) come "l'attiva presa in carico globale del corpo, della mente e dello spirito del neonato, bambino, adolescente affetto da patologia cronica grave senza possibilità di guarigione e il supporto attivo alla sua famiglia".

Il minore con patologia cronica severa senza possibilità di guarigione e/o con disabilità rilevante e/o terminale è un paziente elettivo per le cure palliative: l'adeguato controllo dei sintomi ed il reinserimento nella famiglia e nel contesto sociale rappresentano un traguardo particolarmente positivo e costantemente richiesto. La durata delle cure palliative può essere notevolmente diversa: in alcuni casi può essere limitata ai primi anni di vita, in altri può essere estesa all'intero decorso di diverse malattie congenite; in altri ancora, prolungata per periodi decisamente lunghi, come nella fibrosi cistica, in talune cardiopatie o in alcune severe malattie autoimmuni; in altri casi può essere limitata ad un breve periodo che precede la morte. In età pediatrica, non esiste una chiara distinzione fra un "intervento curativo" che migliora la qualità della vita e ne prolunga la durata ed un "intervento puramente palliativo". Entrambi gli approcci coesistono e prevalgono a seconda delle diverse fasi e situazioni.

Le CPP iniziano al momento della diagnosi, integrano l'eventuale trattamento specifico per la malattia ed hanno come finalità d'intervento il "massimo di salute" e di "qualità della vita" possibili. Le CPP rispondono ai bisogni clinici, psicologici, sociali e spirituali del piccolo paziente e della sua famiglia, forniscono risposte assistenziali complesse che si interfacciano con tutte le istituzioni del sistema sanitario e sociale e richiedono interventi multidisciplinari.

Si possono individuare quattro categorie diverse di bambini con patologie inguaribili, ciascuna delle quali richiede interventi diversificati e specifici:

1. Minori con patologie per le quali esiste un trattamento specifico, ma che può fallire in una quota di essi. In questo caso le cure palliative intervengono quando il trattamento causale fallisce ai fini della guarigione (es. neoplasie, insufficienza d'organo irreversibile).

2. Minori con patologie in cui la morte precoce è inevitabile, ma cure appropriate possono prolungare ed assicurare una buona qualità di vita (es. infezione da HIV, fibrosi cistica).

3. Minori con patologie progressive, per le quali il trattamento è quasi esclusivamente palliativo e può essere esteso anche per molti anni (es. malattie degenerative neurologiche e metaboliche, patologie cromosomiche e geniche...).

4. Minori con patologie irreversibili ma non progressive, che causano disabilità severa e morte prematura (es. paralisi cerebrale severa, disabilità per sequele di danni cerebrali e/o midollari).

La Terapia del dolore (TD) è l'insieme di interventi diagnostici e terapeutici volti ad individuare e applicare appropriate terapie farmacologiche, chirurgiche, strumentali, psicologiche e riabilitative, tra loro variamente integrate, allo scopo di elaborare efficaci percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione ed il controllo del dolore. L'assistenza prevista nella terapia del dolore è l'insieme degli interventi sanitari analgesici erogati da equipe specialistiche, dai PLS e MMG in regime ambulatoriale, di day hospital e di ricovero ordinario, sia in regime ospedaliero che sul territorio.

Per Rete di cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica si intende un'aggregazione funzionale ed integrata delle attività assistenziali rivolte al minore, erogate nelle diverse tipologie assistenziali in un ambito territoriale ed ospedaliero definito a livello regionale, con lo scopo di tutelare il minore nel diritto al controllo del dolore ed alle CPP, indipendentemente da età, patologia e luogo di residenza.

3. Situazione attuale e dimensione del problema

Nonostante l'emanazione di numerosi atti normativi che regolano l'erogazione delle cure palliative e della terapia del dolore per l'adulto, la risposta assistenziale per l'età pediatrica nella Regione è tutt'oggi carente e disomogenea.

La legge n. 38 del 15 marzo 2010 impone una organizzazione dei processi di diagnosi e cura del dolore, sia in ambito ospedaliero che sul territorio ed evidenzia l'esigenza di garantire la continuità assistenziale in tutte le fasi di malattia, anche per i neonati, i bambini e gli adolescenti (0-18 anni), affetti da dolore di qualsiasi provenienza esso sia.

Nonostante nel 2001 siano state pubblicate le linee guida nazionali che prevedevano l'istituzione dei comitati per l'ospedale senza dolore, ancora oggi nelle strutture sanitarie della Regione non si presta la dovuta attenzione alla lotta contro il dolore, ad eccezione di alcune specifiche esperienze condotte da gruppi di professionisti. Spesso il dolore non viene valutato con gli opportuni strumenti e frequentemente non viene adeguatamente trattato, a causa della riluttanza all'uso degli oppiacei.

La dimensione del problema.

In Inghilterra si riporta una prevalenza di circa 10 soggetti eleggibili per le CPP su 10.000 nella fascia di età inferiore ai 18 anni, di cui circa 1/3 oncologici e 2/3 con altra patologia. La mortalità annuale di questi pazienti è di circa il 10% (prevalentemente nel primo anno di vita).

Secondo il Documento tecnico del Ministero della salute, recepito dalla Conferenza Stato-Regioni (Allegato 1) in Italia vi sarebbero circa 11.000 bambini (da 7.500 a 15.000) eleggibili per le CPP. In assenza di rilevazioni specifiche, sottolineate che i suddetti tassi di prevalenza vanno intesi in senso dinamico e sono soggetti a variazione nel tempo e che, secondo alcuni dati della letteratura, il fenomeno è in aumento, dal momento che si stima che nella Regione Sicilia vi siano circa 1 milione di soggetti di età <18 anni, la numerosità dei pazienti pediatrici che necessitano di CPP è pari a circa 1000 minori (dato di prevalenza); circa 100 (10%) di questi muoiono ogni anno. Il 30% circa è costituito da pazienti con patologia oncologica.

4. Linee di indirizzo per la realizzazione della rete di cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica

Le linee di indirizzo regionali riguardano in particolare l'organizzazione della rete di CPP e TD e lo sviluppo di azioni rivolte al paziente ricoverato o trattato in regime ambulatoriale. Tale azione è necessaria per affrontare le complesse problematiche legate al trattamento delle fasi avanzate di malattia e del dolore in età neonatale, pediatrica ed adolescenziale, al fine di migliorare la qualità di vita grazie al coinvolgimento di tutti gli operatori sanitari ospedalieri, dei MMG e dei PLS.

Al fine di fornire risposte adeguate alle problematiche relative alle cure palliative ed alla terapia del dolore pediatrico, viene definito un modello organizzativo di rete che prevede l'individuazione di 2 Centri di riferimento regionale (CRR-HUB) uno a Palermo ed uno a Catania, e di 9 spoke, unità assistenziali satelliti, una per ognuna delle ASP della Regione.

Componenti essenziali della rete saranno i PdF ed i MMG che lavoreranno in piena integrazione con le strutture ospedaliere e territoriali con la finalità di una presa in carico globale del piccolo paziente.

Tutte le strutture della Rete opereranno sulla scorta delle indicazioni dettate dal Coordinamento regionale cure palliative e terapia del dolore, che avrà il compito di assicurare il monitoraggio ed il governo della rete, al fine di favorire la tutela del paziente affetto da dolore e/o bisognoso di cure palliative, la sua pronta presa in carico, la più corretta rilevazione del dolore e delle sue esigenze assistenziali, il miglior sviluppo possibile della formazione in tema di cure palliative e terapia del dolore ed un programma di corretta informazione alla popolazione.

La Rete ha l'obiettivo di garantire la continuità assistenziale, offrire risposte ad alta complessità e specializzazione possibilmente al domicilio del bambino. Fornisce in maniera congiunta ed in continuità sia risposte residenziali che domiciliari, in grado di integrarsi e modularsi nei diversi momenti della malattia a secondo delle necessità.

È costituita da tutte le strutture/istituzioni del sistema socio-sanitario, necessarie alla gestione del minore e si integra e collabora con tutte le reti pediatriche esistenti sul territorio. La Rete deve garantire un adeguato controllo del dolore e degli altri sintomi fisici e psicologici che provocano sofferenza al bambino malato, attraverso la valutazione routinaria con scale/strumenti validati in tutti i setting di cura, dei sintomi e dei bisogni, nonché l'utilizzo di protocolli assistenziali e terapeutici tratti da linee guida-raccomandazioni basate sull'evidenza e su dati esperienziali condivisi. Nell'ambito della Rete deve essere garantita anche la risposta ai bisogni educativi e sociali essenziali per la qualità di vita e per le possibilità di crescita del minore, nonché ai bisogni spirituali. Va inoltre garantita, nei limiti della situazione e dell'età, l'attenzione al volere e ai desideri del bambino, nella definizione dei programmi terapeutici e di presa in carico. A tal proposito è unanime il consenso del pieno coinvolgimento del bambino/adolescente al di sopra dei 12 anni.

5. Articolazione della rete di cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica

Viene individuato un modello organizzativo integrato di rete in cui il livello assistenziale è scomposto in tre nodi complementari:

- i centri di riferimento di cure palliative e terapia del dolore (Hub);
- gli ambulatori di cure palliative e terapia antalgica (Spoke);
- l'aggregazione funzionale territoriale (AFT) dei Pediatri di libera scelta (PLS) e dei Medici di medicina generale (MMG).

6. Centri di riferimento di cure palliative e terapia del dolore (HUB)

Premesso che la cura prestata a domicilio rimane per l'età pediatrica l'obiettivo principale da raggiungere, esistono comunque, nell'ambito del percorso assistenziale pediatrico, particolari condizioni transitorie che possono indurre la scelta di una soluzione residenziale. In questi casi il luogo di cura deve possedere i requisiti strutturali idonei ad accogliere il minore e la sua famiglia nel migliore dei modi ed il personale dedicato all'assistenza deve essere specificatamente competente in tema di CPP e TD. I livelli assistenziali di CPP e TD integrate in età pediatrica devono pertanto prevedere le seguenti tipologie di cura:

- Domiciliare:
 - Cure palliative domiciliari pediatriche (CPDP) di primo e secondo livello;
 - Ospedalizzazione a domicilio, ove esistano modalità progettuali che prevedano un'assistenza erogata dall'équipe ospedaliera che ha il compito della presa in carico della patologia di base.
- Residenziale:
 - Assistenza residenziale specialistica in "Hospice" pediatrico;
 - Ricovero in ospedale per situazioni del tutto particolari.

Le due tipologie assistenziali, domiciliare e residenziale, devono essere opportunamente integrate e modulate a seconda delle circostanze e delle esigenze individuali. È comunque indispensabile che l'assistenza sia regolata sulla scorta di un percorso ben definito, concordato con la famiglia, modulato attraverso l'analisi dei bisogni individuali del paziente.

Vengono individuati 2 Centri di riferimento regionale (CRR-HUB) per le CPP e la TD localizzati a Palermo e a Catania, nell'ambito dei quali sarà attiva una Equipe Specialistica Multidisciplinare (ESM), con il compito di operare in costante sinergia con i servizi territoriali ed ospedalieri della Regione.

Presso tali (CRR-HUB) saranno operativi 2 Hospice pediatrici dedicati, rispettivamente con 5 posti letto ciascuno. L'ESM, collocata nel CRR, ha il compito di elaborare il percorso assistenziale individuale (PAI) del bambino candidato alle CPP ed alla TD e della sua famiglia e si avvale di tutte le strutture e professionalità che costituiscono la Rete regionale.

Strutture e figure professionali coinvolte

L'ESM, che opera all'interno del CRR per la TD e le CPP, svolge un ruolo chiave nella pianificazione e organizzazione della rete, nella

formazione degli operatori e nella verifica dei risultati e nella gestione dell'Hospice pediatrico. Ha il compito di coordinare tutte le attività di CPP e TD dell'area regionale di competenza.

L'approccio palliativo e le CPP in generale vanno demandate alle strutture ed ai professionisti che hanno già in carico il bambino sul territorio la cui figura centrale rimane sempre il Pediatra di libera scelta (PLS). Il PLS potrà ricorrere alla consulenza dell'ESM di CPP e TD in caso di situazioni particolarmente complesse.

L'ESM ha pertanto il compito di:

a) operare unitamente agli operatori del Distretto, per valutare, congiuntamente all'équipe ospedaliera, i bisogni assistenziali del minore al fine di impostare un Piano di assistenza individuale (PAI) condiviso con la famiglia;

b) individuare un "Case Manager", che potrà essere un operatore territoriale, un componente del team o un medico ospedaliero da individuare a seconda delle circostanze e in base al livello di intensità delle cure da prestare. Il compito del case manager è attivare le risorse sociali, sanitarie ed assistenziali esistenti sul territorio, costituendo l'interfaccia privilegiata fra il paziente, la famiglia e la stessa équipe.

Il case manager ha inoltre il compito di organizzare e coordinare l'assistenza in ambito residenziale (Hospice), secondo le modalità che soddisfino i bisogni assistenziali del minore e della famiglia, in accordo a quanto previsto dal piano assistenziale concordato. Egli dovrà:

- organizzare, coordinare e gestire, in collaborazione con il Distretto, l'assistenza a domicilio, attivando il primo o il secondo livello ed attuando le misure necessarie ad erogare l'assistenza e a garantire che l'abitazione sia dotata di tutti i presidi, attrezzature e risorse umane previste dal piano assistenziale;
- formare il personale ed i care-giver sulle pratiche assistenziali più complesse, quali ad esempio l'assistenza respiratoria, il monitoraggio cardiorespiratorio, l'aspirazione della cannula tracheale, la somministrazione di farmaci antidolore, l'alimentazione parenterale o enterale;
- promuovere con il Distretto protocolli operativi con gli enti locali, i servizi sociali e le ONLUS accreditate al fine di favorire l'integrazione sociosanitaria del minore;

• mantenere rapporti con l'area critica pediatrica delle strutture ospedaliere per garantire il buon esito di eventuali ricoveri che potrebbero rendersi necessari;

• segnalare al direttore della centrale operativa del 118 il caso del minore a domicilio.

Il "Centro di riferimento regionale" (CRR) per la TD e le CPP è pertanto una struttura funzionale interaziendale sede di Hospice pediatrico, dove opera l'ESM, che ha il compito di prendere in carico il minore che necessita di cure palliative e terapia del dolore e di pianificarne e coordinarne l'assistenza in collaborazione con le altre strutture, istituzioni e professionalità inserite nella rete regionale di CPP. Il CRR gestisce la rete del territorio di competenza e costituisce il punto nodale clinico, di formazione e di ricerca; strutturato per attività di segreteria e dotato di spazi per le riunioni e le attività didattiche.

Il responsabile del CRR è coordinatore dell'ESM ed anche responsabile dell'Hospice pediatrico. L'ESM è composta da medici/infermieri/psicologi/fisioterapisti con specifica formazione ed esperienza in pediatria, terapia antalgica e cure palliative, generalmente specialisti in pediatria ed anestesisti esperti nel settore e collabora attivamente con il responsabile dell'Hospice Pediatrico. Ha il compito di:

- coordinare i percorsi clinici-assistenziali tra i vari componenti della Rete;
- elaborare e diffondere strumenti condivisi (dalle linee guida alla cartella clinica unica) per uniformare al massimo la presa in carico del paziente;

• supportare la formazione di base e specialistica, promuovere la ricerca nel settore, sviluppare campagne di informazione pubblica, al fine di promuovere la cultura della terapia del dolore e delle cure palliative in età pediatrica;

• assicurare un continuo monitoraggio della qualità degli interventi assistenziali;

• favorire la partecipazione e la promozione di un network nazionale tra centri;

• organizzare l'offerta riferimento/competenze/supporto per le associazioni di utenza.

Per quanto concerne la formazione sarebbe auspicabile, d'intesa con la Facoltà di medicina e chirurgia, l'implementazione di specifici corsi sulla terapia del dolore e sulla medicina palliativa.

L'organizzazione di corsi di formazione specifica sulla terapia del dolore e sulla medicina palliativa in pediatria rivolti ai medici ospedalieri, ai medici di Medicina generale (MMG) ed ai Pediatri di libera scelta (PLS) sarà uno degli obiettivi prioritari del CRR.

Altra componente importante della Rete integrata di TD e CPP sono le Unità operative ospedaliere ed i servizi ambulatoriali ad esse connessi.

Il primo contatto del minore, che ha necessità di cure palliative o terapia del dolore, avviene infatti molto spesso nell'ambito delle unità operative dove il bambino è ricoverato, a causa dell'insorgenza o per la riacutizzazione della sua malattia. Superata la fase acuta, l'Ospedale spesso non rappresenta più la migliore risposta assistenziale per i bisogni del minore ed ecco pertanto che in tali circostanze dovrà essere attivata la consulenza dell'ESM del CRR.

Sarà il case manager del CRR, in accordo con il dirigente medico richiedente la consulenza, a concordare con il PLS, gli operatori del Distretto e con la famiglia il programma di TD e CPP da attuare a domicilio o nell'Hospice. Gli specialisti ospedalieri che hanno assistito il bambino durante il periodo della fase acuta, in cui è stata delineata la necessità dell'intervento palliativo, continueranno a collaborare nella presa in carico successiva, soprattutto nella migliore definizione del follow-up della malattia di base e degli eventuali successivi ricoveri ospedali.

7. Assistenza domiciliare

L'assistenza domiciliare può essere attivata quando:

- le condizioni cliniche del bambino lo richiedono;
- è utile al miglioramento della qualità di vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie;
- sia garantito l'accesso h 24 a cure palliative pediatriche competenti.

L'assistenza a domicilio centrata sulla famiglia è l'obiettivo primario delle cure palliative pediatriche ed è ciò che auspica la maggior parte delle famiglie ed ha un impatto positivo sulla qualità di vita del bambino.

I vantaggi dell'essere curato a casa sono numerosi:

- consente al bambino di partecipare alle attività della famiglia;
- offre opportunità importanti di comunicazione e di socializzazione;
- consente agli altri membri della famiglia di condividere le responsabilità dell'assistenza.

I due principali modelli di cure palliative domiciliari pediatriche (CPDP) prevedono un primo ed un secondo livello di intensità assistenziale:

1. assistenza domiciliare di base: dove un team del servizio di assistenza domiciliare palliativa del territorio si prende cura del bambino e della sua famiglia;
2. assistenza domiciliare specialistica: dove è l'ESM a prendersi cura del bambino dimesso dall'ospedale, o, nei casi in cui è attivo un progetto specifico di ospedalizzazione a domicilio, è la stessa équipe curante della patologia di base ad assolvere i compiti assistenziali.

Nel caso venga stabilito di attivare l'assistenza domiciliare di base, sarà il PLS a coordinare gli interventi a domicilio avvalendosi del personale operante presso le ONLUS accreditate. Tale team dovrà prevedere la presenza di infermieri esperti e dovrà porre in atto le condizioni per permettere al minore di condurre una vita sociale e familiare regolare. Potranno essere attivate consulenze specifiche con l'ESM. Nel caso venga attivata l'assistenza domiciliare specialistica, sarà l'ESM a coordinarne tutti gli interventi a domicilio avvalendosi della collaborazione del PdF. In tal caso sarà il team proveniente dall'ESM a prendersi cura del minore dimesso dall'ospedale.

Nell'equipe che si occupa dell'assistenza domiciliare specialistica è necessaria la presenza delle seguenti figure professionali:

1. Medico. I medici devono possedere specifica specializzazione in pediatria o anestesia ed esperienza in CPP e terapia del dolore (le figure professionali indicate sono pediatri e anestesisti). L'assistenza medica per i pazienti in carico alla rete (domicilio, consulenza) deve essere continua (H 24) in regime di reperibilità telefonica e attraverso l'attivazione di tutti i nodi della rete.

2. Infermiere. Gli infermieri devono essere dedicati a questa attività ed avere una specifica esperienza e formazione. L'assistenza deve essere continua (H 24) in regime di reperibilità telefonica.

3. Psicologo. Deve avere competenze specifiche nella gestione del paziente pediatrico che necessita di CPP e terapia del dolore, nella prescrizione ed utilizzo delle tecniche non farmacologiche, nella gestione del lutto.

Elementi di qualità sono rappresentati dalla presenza di altre figure professionali quali:

- fisioterapista;
- assistente sociale.

Figura chiave nell'ambito del Distretto è il pediatra di libera scelta (PLS), il professionista responsabile della conduzione clinica di base del minore; si interfaccia direttamente con l'equipe specialistica di riferimento e, quando necessario, con gli specialisti dell'Ospedale, dell'Hospice o con gli operatori distrettuali coinvolti nella gestione del caso; partecipa alla definizione e alla verifica periodica del piano assistenziale.

I Servizi territoriali, essendo quelli più vicini al domicilio del bambino, sono fondamentali nella presa in carico del paziente e quindi il personale deve essere adeguatamente formato attraverso

corsi dedicati. A questi corsi potranno partecipare anche i genitori o quei familiari che manifestano la loro disponibilità ad assumere anche il ruolo di caregiver.

8. Hospice pediatrico

L'Hospice pediatrico può essere utilizzato quando:

- le condizioni cliniche del bambino lo richiedono;
- la situazione familiare, le problematiche logistiche o le caratteristiche strutturali dell'abitazione del minore che necessita di cure palliative, non consentono l'organizzazione di cure a domicilio;
- per garantire periodi finestra "di sollievo" per la famiglia.

La struttura dell'Hospice, pur essendo in grado di erogare un'assistenza altamente qualificata, deve essere arredata e corredata come una "casa per bambini", dove vengono rispettate le relazioni, le istanze di privacy, socializzazione, promozione dello sviluppo e della qualità della vita del minore e dove le condizioni consentano di ricreare un ambiente familiare (si può cucinare, mangiare insieme alla propria famiglia, continuare a vivere secondo i propri tempi e le personali abitudini) e vi siano spazi diversificati dedicati ai neonati-lattanti, ai bambini e agli adolescenti.

L'Hospice pediatrico deve essere una struttura indipendente ed autonoma dal punto di vista logistico, organizzativo e gestionale, necessariamente adiacente/contigua ad un centro ospedaliero pediatrico di III livello, con disponibilità al rapido accesso a servizi di diagnostica e terapia, anche intensiva. Non è opportuno che sia contiguo ad un Hospice per adulti, deve avere équipe autonoma ed il responsabile può essere un pediatra o un anestesista con comprovata esperienza in medicina palliativa e terapia del dolore rivolte al paziente pediatrico. Dovrebbe essere allocato preferibilmente in un'area urbana con buoni collegamenti con la città ed il resto della regione, possibilmente in aree con spazi verdi e tranquilli.

Il ricovero in Hospice pediatrico può essere necessario in tre circostanze:

1. in fase di deospedalizzazione, quale soluzione temporanea, finalizzata all'ulteriore stabilizzazione delle condizioni del minore e durante il completamento dell'organizzazione dell'assistenza domiciliare;

2. in fase di assistenza domiciliare, quale soluzione temporanea finalizzata a fornire alla famiglia un periodo di sollievo o per consentire una revisione del piano assistenziale individuale che necessiti di un monitoraggio più stretto, per esempio in occasione di aggravamento clinico;

3. in fase di deospedalizzazione, quale ambito assistenziale preferibile, per difficoltà sopraggiunte nel programma di assistenza domiciliare a causa di motivi ambientali, clinici o socio-assistenziali.

L'ESM eroga anche attività di cure palliative specialistiche rivolte a minori con bisogni assistenziali complessi ed impegnativi che può essere effettuata sia in regime di ricovero ordinario (presso altre Unità Operative di pediatria o di altre specialità), che in regime di day-hospice o ambulatoriale a seconda delle circostanze. Il personale deve essere pertanto costituito da una équipe multi-professionale numericamente proporzionata al numero dei posti letto pediatrici della struttura.

Nell'equipe dell'Hospice è necessaria la presenza delle seguenti figure professionali:

a) Medico. I medici devono possedere specializzazione in pediatria o anestesia e specifica e comprovata esperienza in CPP e terapia del dolore. L'assistenza medica in Hospice deve essere continua con presenza attiva durante le ore diurne e in regime di reperibilità durante le ore notturne. L'assistenza medica per i pazienti in carico alla rete (domicilio, consulenza) deve essere continua (H 24) in regime di reperibilità telefonica e attraverso l'attivazione di tutti i nodi della rete.

b) Infermiere. Gli infermieri che lavorano nell'Hospice pediatrico, devono essere dedicati a questa attività ed avere una specifica esperienza e formazione. L'assistenza infermieristica in Hospice deve essere continua, con turni dedicati. L'assistenza infermieristica ai pazienti in carico alla rete deve essere continua (H 24).

c) Psicologo. Deve avere competenze specifiche nella gestione del paziente pediatrico che necessita di CPP e terapia del dolore, nella prescrizione ed utilizzo delle tecniche non farmacologiche, nella gestione del lutto.

Elementi di qualità sono rappresentati dalla presenza di altre figure professionali quali:

- fisioterapista;
- assistente sociale.

In base alle specifiche necessità, devono essere attivabili tutte le consulenze e professionalità necessarie.

La richiesta di ricovero in hospice può essere effettuata:

- dal pediatra di famiglia o dal medico di medicina generale che ha la responsabilità delle cure a domicilio;
- dallo specialista del centro di riferimento per la patologia;
- dal medico del reparto ospedaliero di degenza;

- dai medici del distretto e della continuità assistenziale;
- dalla équipe del Centro regionale di CPP e TD.

Le prestazioni garantite in Hospice pediatrico sono:

Assessment e monitoraggio continuo della situazione clinica generale del minore, del potenziale individuale di sviluppo in relazione alla situazione di malattia, dei danni attuali ed evolutivi e delle funzioni e attività attuali ed ipotizzabili nel futuro, della prognosi e dei sintomi.

- Indagine algologica (valutazione, misurazione ed esame obiettivo generale e mirato).
- Valutazione diagnostica strumentale e bioumorale.
- Assessment e monitoraggio del livello di comprensione del minore, della situazione psicologica e relazionale, dei bisogni di informazione, contenimento, counselling, supporto declinato in funzione dell'età e della condizione clinica e alla famiglia.
- Valutazione e monitoraggio continuo dell'ambiente fisico, psicorelazionale e dell'interazione sociale, intrafamiliare e di comunità allargata (reti informali, agenzie ed istituzioni)
- Assessment e monitoraggio continuo del livello di comprensione della famiglia, dei bisogni di informazione, contenimento, counselling e di supporto psicologico e sociale.

Attività clinica/ terapeutica assistenziale

Programmazione ed esecuzione dell'assistenza e delle misure di cure, accudimento e contenimento.

Prescrizione, erogazione e monitoraggio di efficacia di programmi di terapia antalgica ad alta complessità (strumentali, farmacologici, psicologici variamente integrati) finalizzati alla riduzione del dolore e delle disabilità nei minori con dolore acuto e cronico.

Prescrizione ed erogazione dei trattamenti riabilitativi.

Prescrizione e monitoraggio dei presidi di supporto alle funzioni vitali e di sostegno allo sviluppo.

Supporto psicologico, sociale e spirituale al bambino ed ai familiari.

In relazione alla situazione, preparazione e supporto al lutto.

Attività di formazione/training

Abilitazione di familiari alla gestione del minore, alla somministrazione di farmaci e all'utilizzo di strumentazioni e presidi.

Abilitazione degli operatori sanitari del territorio alla presa in carico del paziente, al monitoraggio clinico ed alla gestione delle procedure sanitarie necessarie.

Abilitazione degli operatori non sanitari al supporto del minore e della famiglia in ambito sociale (insegnanti, volontari, badanti).

Consulenza a distanza per ospedali e servizi territoriali.

Attività di programmazione e gestione del caso

Incontri di équipe per la valutazione dei casi.

Riunioni congiunte con gli operatori della rete di CPP per l'elaborazione/condivisione del Piano assistenziale integrato.

Istruzione di pratiche per interventi di assistenza sociale.

Valutazione della qualità percepita da parte del paziente.

9. Gli ambulatori di cure palliative e terapia antalgica (Spoke)

Lo Spoke è una struttura ambulatoriale preposta ad erogare interventi multimodali di cure palliative e di terapia antalgica. Presso tale struttura vengono effettuati interventi diagnostici e terapeutici farmacologici e non, variamente integrati e finalizzati alla riduzione delle disabilità dei bambini e ragazzi affetti da dolore.

Il centro spoke, a sede distrettuale o ospedaliera, dovrà possedere i seguenti requisiti minimi:

- a. strutturali: risponde ai requisiti regionali di accreditamento degli ambulatori pediatrici;
- b. di attività: garantisce 18 ore di attività settimanali, per esterni, articolate su tre giorni;
- c. garantisce l'erogazione di tutte le prestazioni previste in regime ambulatoriale e quanto previsto nei percorsi diagnostico-terapeutici della rete su cui insiste;
- d. garantisce una tempestiva attività di consulenza ospedaliera con la presa in carico dei casi complessi (inquadramento diagnostico, valutazione del bisogno di cure palliative pediatriche, valutazione del dolore con scale validate, interventi terapeutici messi in atto, valutazione dell'efficacia del trattamento, impostazione del piano terapeutico da inviare al PLS o al MMG alla dimissione);
- e. professionali: un medico specialista in pediatria e/o anestesia e rianimazione, esperto in terapia del dolore ed in medicina palliativa, e un infermiere con comprovata esperienza in terapia antalgica. La compensazione dell'organico avverrà sulla base degli effettivi carichi di lavoro e dei bisogni prestazionali;
- f. prestazionali: vengono definite procedure ed istruzioni operative per garantire le caratteristiche qualitative delle prestazioni dichiarate dal servizio e la gestione delle interfacce;

g. nella cartella clinica ambulatoriale vengono registrati: l'inquadramento diagnostico, la valutazione del dolore con scale validate, il piano terapeutico, il consenso, la valutazione dell'efficacia del trattamento, il follow-up.

h. La documentazione del processo assistenziale comprende: il registro delle prestazioni, la relazione al medico curante, la cartella clinica ambulatoriale.

Ogni ASP deve prevedere l'individuazione di uno Spoke nel territorio di appartenenza, con una collocazione che deve essere preferibilmente nell'ambito di un presidio ospedaliero o di un PTA. L'attivazione dello Spoke dovrà essere definita entro sei mesi dalla adozione del presente provvedimento, compresa l'attuazione delle necessarie integrazioni con i presidi ospedalieri e territoriali che ricadono nel bacino di competenza.

10. L'Aggregazione funzionale territoriale (AFT) dei pediatri di libera scelta (PLS) e dei medici di medicina generale (MMG)

L'Aggregazione funzionale territoriale (AFT), costituita dalla rete dei PLS e dai MMG, deve essere in grado di fornire una prima risposta assistenziale concreta alle esigenze dei neonati, bambini e adolescenti che necessitano di interventi palliativi e con sintomatologia dolorosa, riducendo così il ricorso al pronto soccorso, ed alle strutture identificate come Hub e Spoke.

Le AFT (art. 26 bis) erogano prestazioni sanitarie, nell'ambito dei LEA. La AFT deve definire un modello articolato in grado di dare la prima risposta diagnostica e terapeutica ai bisogni del minore affetto da dolore e attuare un programma di formazione dei PLS e dei MMG nell'ambito della terapia del dolore sulla scorta delle necessità suggerite dai CRR. La AFT deve indirizzare, quando necessario e secondo criteri condivisi di appropriatezza, il paziente allo Spoke o all'HUB garantendo la continuità della gestione nell'ambito di percorsi definiti nella rete.

In ogni AFT, a ripartizione provinciale, devono essere individuati un PLS ed un MMG formati in terapia del dolore con funzioni di consulente e formatore degli altri PLS e MMG al quale compete il compito di referente degli spoke ed HUB della rete.

Ogni PLS e MMG, conseguentemente al percorso formativo effettuato, dovrà essere in grado di conoscere ed applicare il percorso diagnostico-terapeutico in tutte le forme di dolore acuto e cronico in età pediatrica e dovrà essere nelle condizioni di effettuare una diagnosi circoscritta del bisogno assistenziale di cure palliative e del tipo di dolore, utilizzando semplici strumenti disponibili in ogni ambulatorio, misurarne l'intensità e l'impatto sulla qualità di vita, impostare la più opportuna terapia farmacologica, provvedere all'invio del paziente presso le strutture Spoke o dell'Hub nel caso sussistano i presupposti, interagire costantemente con gli altri componenti della rete.

Poiché la formazione dei professionisti è un elemento indispensabile per fornire adeguate risposte al bisogno del bambino/ragazzo con dolore, ogni ASP deve predisporre annualmente specifici programmi formativi, attraverso il conseguimento di crediti disciplinari ECM obbligatori per legge, su percorsi assistenziali, multidisciplinari e/o multiprofessionali in cure palliative e terapia del dolore.

Le ASP devono predisporre piani di formazione specifica per i PLS, MMG e per i professionisti dei presidi ospedalieri e programmi formativi comuni che coinvolgano i diversi professionisti della rete.

Il Coordinamento regionale cure palliative e terapia del dolore, di concerto con i responsabili dei CRR, dovrà implementare specifici corsi di formazione dei formatori dei PLS e dei MMG, vigilare affinché le Aziende ospedaliere proseguano la formazione di tutti gli operatori per migliorare la cultura nella rilevazione, monitoraggio e trattamento del dolore pediatrico in ambito ospedaliero e migliorare la comunicazione con i PLS ed i MMG.

Altro obiettivo indispensabile sarà assicurare la formazione congiunta degli esperti di terapia del dolore, dei PLS e dei MMG allo scopo di migliorare la comunicazione, e definire percorsi assistenziali condivisi per favorire l'integrazione delle diverse strutture della rete.

11. La centrale operativa del 118

La Centrale operativa del 118 e l'Equipe medico-infermieristica mobile devono essere a conoscenza di tutti i casi di bambini esistenti nel territorio di competenza e seguiti all'interno della Rete regionale di CCP. È compito del responsabile del CRR segnalare alla Centrale operativa del 118 competente per territorio, il trasferimento del bambino presso il proprio domicilio, unitamente a particolari aspetti clinico-assistenziali ed ai potenziali eventi critici.

In caso di emergenza, i genitori o l'operatore presente al domicilio, devono prioritariamente chiamare il 118 e successivamente avvertire il medico del CRR. Sarà cura del 118 accompagnare il bambino alla Struttura ospedaliera più idonea, per vicinanza e disponibilità, preventivamente già individuata.

12. Altri servizi

Alcuni servizi coinvolti nel Piano assistenziale sono di competenza di altri enti (comune, enti scolastici, associazioni non profit, volontariato); una veste importante possono assumere l'assistenza scolastica ad personam, l'attività scolastico-educativa mirata e l'assistenza domiciliare socio-educativa-ludica.

Procedura di presa in carico del minore

L'attivazione del percorso dovrebbe avvenire attraverso una serie di passaggi:

1. La segnalazione dovrebbe essere fatta dal dirigente medico della U.O. ospedaliera dove il bambino è ricoverato o dal PLS al responsabile del CRR; la segnalazione può essere effettuata anche via fax o e-mail, e comunque formalizzata attraverso la trasmissione della documentazione clinica necessaria per la valutazione del caso.

2. In caso di valutazione positiva, il responsabile del CRR coinvolge il Distretto di residenza e il pediatra di famiglia al fine di valutare collegialmente il caso, al fine di identificare il modello assistenziale più appropriato e stilare il relativo piano assistenziale.

3. Condivisione degli orientamenti assistenziali con la famiglia del minore.

4. Verifica tecnica delle condizioni socio-ambientali del domicilio del minore al fine di verificarne la congruità per l'assistenza domiciliare e predisporre l'acquisizione dei necessari presidi o supporti tecnici, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza.

5. Programmazione da parte dell'equipe ospedaliera e del CRR di un incontro pre-dimissione fra le figure che prenderanno in carico la gestione del minore al fine di:

- condividere il piano assistenziale individuale (PAI);
- favorire l'integrazione tra le figure professionali;
- consentire la conoscenza del minore e della famiglia da parte del personale del CRR e del Distretto di residenza.

A seguito della dimissione dall'Ospedale il percorso prevede due opzioni: il ricovero in Hospice o l'assistenza domiciliare.

Il ricovero in Hospice, concordato con il CRR e con l'equipe dedicata all'Hospice, rappresenta generalmente una soluzione temporanea, finalizzata all'ulteriore stabilizzazione delle condizioni del minore ed al completamento dell'organizzazione dell'assistenza domiciliare.

L'assistenza domiciliare prevede il seguente percorso:

1. Segnalazione scritta al 118 da parte del responsabile del CRR.

2. Verifica dell'effettiva disponibilità e messa a norma dei presidi e supporti tecnici previsti dal piano assistenziale individuale che è stato delineato.

3. Presa in carico della gestione del minore da parte dei Servizi territoriali (assistenza domiciliare di base), che assicureranno una risposta immediata e continuativa alle necessità assistenziali e sociali del minore e della famiglia.

4. L'assistenza domiciliare specialistica caratterizzata da bisogni di elevata complessità sarà invece erogata da un'equipe in possesso di specifiche competenze, sotto la diretta supervisione del CRR, o diret-

tamente dall'equipe del centro che ha in carico il paziente ove sussistano progetti di ospedalizzazione domiciliare dedicati.

5. Programmazione di incontri periodici per tutto il personale che segue a domicilio il minore e la sua famiglia, nell'ottica di valutare l'efficacia degli interventi programmati.

6. Il CRR supporta i servizi del Distretto con una collaborazione continua e permanente, verifica periodicamente l'andamento della situazione, garantisce una reperibilità telefonica continuativa h24, visite programmate a domicilio ed eventuali disponibilità per valutazioni d'urgenza.

Il processo assistenziale e di funzionamento della Rete Integrata di TD e CPP dovrà essere adeguatamente documentato e monitorato attraverso la realizzazione di un sistema informativo finalizzato alla conoscenza dei bisogni e alla qualità dell'assistenza, che deve prevedere anche il rilevamento dello stato di soddisfazione dell'utente.

Programma di comunicazione alla popolazione

La Regione siciliana sviluppa, tramite le ASP, programmi di informazione ai cittadini sulle offerte assistenziali e sulle modalità di accesso ai servizi delle rete, in grado di metterli in condizione di attuare una scelta assistenziale in funzione delle necessità e preferenze del paziente. In particolare bisogna informare i cittadini che il dolore può essere controllato nella maggior parte dei casi ricorrendo alle terapie più idonee. La campagna informativa dovrà anche trasmettere indicazioni precise sull'organizzazione della rete di cure palliative e terapia del dolore in età pediatrica.

La valorizzazione dei contenuti della legge n. 38/2010, il diritto alla diagnosi e cura del dolore, anche e soprattutto in età pediatrica meritano il pieno e fattivo sostegno del volontariato per favorire i processi d'informazione.

Considerata la complessità di molti pazienti affetti da dolore cronico con gravi limitazioni funzionali, è opportuno estendere i percorsi di formazione anche ai volontari ed ai familiari predisposti ad assumere un ruolo di caregiver.

Programma di valutazione delle cure

Il coordinamento regionale di cure palliative e terapia del dolore, tramite l'attivazione di uno specifico sistema informativo di raccolta dei dati, valuterà la quantità e la qualità delle prestazioni erogate, in accordo con quanto previsto dalla normativa nazionale.

Considerazioni conclusive

In questa fase di sviluppo della rete regionale di terapia del dolore è prioritario un forte impegno formativo in ambito ospedaliero e territoriale per migliorare la diffusione delle conoscenze sul dolore in età pediatrica e le differenti modalità di trattamento. Risulta altresì indispensabile l'integrazione delle differenti strutture della rete al fine di utilizzare e valorizzare le risorse disponibili.

(2014.36.2089)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana avverso la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana l'1 agosto 2014, recante: "Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale".

(Pubblicazione disposta dal presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 20 delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale).

(Ricorso n. 61 depositato il 18 agosto 2014).

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta dell'1 agosto 2014, ha approvato il disegno di legge n. 475 dal titolo "Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale", pervenuto a questo Commissariato dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 4 agosto 2014.

In particolare, l'articolo 4 dispone che, al fine dell'assunzione degli igienisti dentali, le Aziende sanitarie provinciali provvedano mediante modulazione dei posti in pianta organica attraverso la soppressione di figure di operatori sanitari equiparabili e con equivalenti livelli salariali.

Il legislatore tuttavia omette di specificare le modalità con cui si procederà all'equiparazione delle figure di operatori sanitari e a stabilire l'equivalenza dei livelli salariali, né precisa che la soppressione di tali figure sanitarie equiparabili ed equiparate debba avvenire previa definizione dello standard del numero di igienisti dentali necessari all'erogazione delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (L.E.A.), avuto riguardo alla popolazione suddivisa per fasce di età, nonché sulla base di atti di programmazione sanitaria necessaria per individuare il fabbisogno di personale da garantire senza mettere a

rischio, a seguito della predetta soppressione delle figure equiparabili, l'erogazione di altri set assistenziali pur essi ricompresi nei L.E.A.

Non ci si può esimere inoltre di rilevare, in via generale, la non perfetta coerenza dell'iniziativa legislativa con la vigente programmazione regionale in quanto nell'attuale programma operativo, adottato dalla Regione, a prosecuzione dell'originale piano di rientro del 2007, non è contemplata l'azione di prevenzione della patologia del cavo orale.

A ciò si aggiunge che a causa della menzionata carenza normativa circa i criteri per l'individuazione delle figure sanitarie equiparabili agli igienisti dentali e la mancata determinazione del numero degli stessi da assumere a seguito dalla riduzione di altri posti organici senza compromettere l'erogazione dei L.E.A., si è in presenza di un onere certo (l'assunzione) con una copertura indefinita.

Infatti, a fronte delle spese derivanti dalle assunzioni che devono essere necessariamente disposte per garantire le prestazioni degli artt. 1 e 2, peraltro non quantificate, si prevede una copertura non determinabile che potrebbe disporsi solo nelle Aziende sanitarie provinciali con eccedenza di personale.

L'allegata relazione tecnica all'originario disegno di legge conclusasi con un parere negativo da parte del Ragioniere generale in assenza di elementi informativi dei competenti dipartimenti regionali, nonché il verbale della seduta della II Commissione legislativa "Bilancio" che ha espresso a maggioranza parere favorevole, non sono esaurienti e non dissipano le perplessità circa l'effettiva esistenza di una copertura finanziaria con le forme e modalità prescritte nell'art. 17, L. n. 196/2009. Appare, pertanto, necessario il vaglio di codesta Corte in merito al rispetto da parte del legislatore regionale dell'art. 81 Cost.

Per questi motivi

il sottoscritto Prefetto Carmelo Aronica, Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto

Impugna

il disegno di legge n. 475 dal titolo "Norme per la prevenzione delle patologie del cavo orale", approvato dall'Assemblea regionale siciliana l'1 agosto 2014 per violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Palermo, 9 agosto 2014.

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: ARONICA

(2014.37.2179)046

PRESIDENZA

Fissazione dei termini per la conclusione del procedimento per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'IRSAP.

Con decreto presidenziale n. 587/GAB del 4 giugno 2014, in esecuzione della delibera di Giunta regionale n. 92 del 28 aprile 2014, in ordine al termine previsto dall'art. 3, comma 2, della legge regionale 8 ottobre 2013, n. 17, per il rinnovo del consiglio di amministrazione dell'I.R.S.A.P., è fissato il termine di centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento di nomina del consiglio di amministrazione dell'I.R.S.A.P., con decorrenza dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge regionale n. 17/13, in premessa citata, ed è confermata inoltre, ove occorrer possa, la piena funzionalità del consiglio di amministrazione dell'I.R.S.A.P. sino all'insediamento del nuovo organo amministrativo in esito alla definizione del suddetto procedimento.

(2014.37.2183)052

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA COPERTURA

Elenco delle nomine, designazioni e proposte di nomina o designazioni di competenza dell'Amministrazione regionale per l'anno 2015.

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana - Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana

ENTE / ORGANISMO	Organo da nominare o designare	Normativa	Organo reg.le competente nomina o designazione	Scadenza	Data ricostituzione	Requisiti richiesti	Indennità
Legenda n. 1	n. 2	n. 3	n. 4	n. 5	n. 6	n. 7	n. 8
Ente parco minerario Fiori Stella Grottaalda	Consiglio di amministrazione	Art. 5 c. 5 dello statuto appr. D.P. 01/12/1992	Ass. reg. BB.CC. e presidenza	04/06/2015	Entro 45 gg. dalla data di scadenza		€ 410,89
Assessorato dei BB.CC. I.S.	O.R.P.	D.A. 6542/2001	Assessore B.C.E IDS	14/03/2015		Pianificazione paesaggistica

Assessorato dell'economia - Dipartimento delle finanze e del credito

ENTE / ORGANISMO	Organo da nominare o designare	Normativa	Organo reg.le competente nomina o designazione	Scadenza	Data ricostituzione	Requisiti richiesti	Indennità * a carico del Consorzio n. 8
Legenda n. 1	n. 2	n. 3	n. 4	n. 5	n. 6	n. 7	n. 8
Consorzio di garanzia Multifidi RG	rapp. reg.le	Art. 5 L.R. n. 11/05	Dir. Gen. Dip. Finanze	30/04/2015	30/04/2015	Art. 9 L.R. n. 15/93	€ 3.000,00
Consorzio di garanzia Confidi Calanissetta CL	rapp.reg.le	Art. 5 L.R. n. 11/05	Dir. Gen. Dip. Finanze	30/04/2015	30/04/2015	Art. 9 L.R. n. 15/93	€ 2.200,00
Consorzio di garanzia Farmafidi CT	rapp.reg.le	Art. 5 L.R. n. 11/05	Dir. Gen. Dip. Finanze	30/04/2015	30/04/2015	Art. 9 L.R. n. 15/93	€ 2.500,00
Consorzio di garanzia Confidi Sicilia ME	rapp.reg.le	Art. 5 L.R. n. 11/05	Dir. Gen. Dip. Finanze	30/04/2015	30/04/2015	Art. 9 L.R. n. 15/93	€ 2.160,00
Consorzio di garanzia Fideo Confcommercio PA	rapp.reg.le	Art. 5 L.R. n. 11/05	Dir. Gen. Dip. Finanze	30/04/2015	30/04/2015	Art. 9 L.R. n. 15/93	€ 15.000,00
Consorzio di garanzia Unifidi PA	rapp.reg.le	Art. 5 L.R. n. 11/05	Dir. Gen. Dip. Finanze	30/04/2015	30/04/2015	Art. 9 L.R. n. 15/93	€ 5.000,00
Consorzio di garanzia Interconfidmed PA	rapp.reg.le	Art. 5 L.R. n. 11/05	Dir. Gen. Dip. Finanze	30/04/2015	30/04/2015	Art. 9 L.R. n. 15/93	€ 5.000,00
Consorzio di garanzia Federfidi Sicilia PA	rapp.reg.le	Art. 5 L.R. n. 11/05	Dir. Gen. Dip. Finanze	30/04/2015	30/04/2015	Art. 9 L.R. n. 15/93	€ 2.877,00
Consorzio di garanzia CON.FI.M. RG	rapp.reg.le	Art. 5 L.R. n. 11/05	Dir. Gen. Dip. Finanze	30/04/2015	30/04/2015	Art. 9 L.R. n. 15/93	€ 1.600,00
Consorzio di garanzia Confidi Primavera AG	rapp.reg.le	Art. 5 L.R. n. 11/05	Dir. Gen. Dip. Finanze	30/04/2015	30/04/2015	Art. 9 L.R. n. 15/93	€ 1.000,00

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle infrastrutture e della mobilità

ENTE / ORGANISMO	Organo da nominare o designare	Normativa	Organo reg.le competente nomina o designazione	Scadenza	Ricostituzione	Requisiti richiesti	Indennità
Legenda n. 1	n. 2	n. 3	n. 4	n. 5	n. 6	n. 7	n. 8
Istituto Autonomo per Case Popolari di Acireale	Consiglio di amministrazione	Legge 865/1971 Legge regionale n. 10/77	Nomine: Presidente della Regione Designazioni: Presidente della Provincia regionale; Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro	scaduto ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L. 865/1971		Art. 3 della legge regionale n. 19/1997	D.P. n.186 del 21/07/94 modificato con D.P. n. 654 del 29/12/99 - legge regionale n. 6/2001, art. 83 - legge regionale n. 2/2002, artt. 17 e 129 - legge regionale n. 22/2008, art. 25

ENTE / ORGANISMO	Organo da nominare o designare	Normativa	Organo reg.le competente nomina o designazione	Scadenza	Ricostituzione	Requisiti richiesti	Indennità
Legenda n. 1 Istituto Autonomo per Case Popolari di Agrigento	n. 2 Consiglio di amministrazione	n. 3 Legge 865/1971 Legge regionale n. 10/77	n. 4 Nome: Presidente della Regione Designazioni: Presidente della Provincia regionale; Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro	n. 5 scaduto ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L. 865/1971	n. 6	n. 7 Art. 3 della legge regionale n. 19/1997	n. 8 D.P. n. 186 del 21/07/94 modificato con D.P. n. 654 del 29/12/99 - legge regionale n. 6/2001, art. 83 - legge regionale n. 2/2002, artt. 17 e 129 - legge regionale n. 22/2008, art. 25
Istituto Autonomo per Case Popolari di Caltanissetta	Consiglio di amministrazione	Legge 865/1971 Legge regionale n. 10/77	Nomine: Presidente della Regione Designazioni: Presidente della Provincia regionale; Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro	scaduto ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L. 865/1971		Art. 3 della legge regionale n. 19/1997	D.P. n. 186 del 21/07/94 modificato con D.P. n. 654 del 29/12/99 - legge regionale n. 6/2001, art. 83 - legge regionale n. 2/2002, artt. 17 e 129 - legge regionale n. 22/2008, art. 25
Istituto Autonomo per Case Popolari di Catania	Consiglio di amministrazione	Legge 865/1971 Legge regionale n. 10/77	Nomine: Presidente della Regione Designazioni: Presidente della Provincia regionale; Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro	scaduto ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L. 865/1971		Art. 3 della legge regionale n. 19/1997	D.P. n. 186 del 21/07/94 modificato con D.P. n. 654 del 29/12/99 - legge regionale n. 6/2001, art. 83 - legge regionale n. 2/2002, artt. 17 e 129 - legge regionale n. 22/2008, art. 25
Istituto Autonomo per Case Popolari di Enna	Consiglio di amministrazione	Legge 865/1971 Legge regionale n. 10/77	Nomine: Presidente della Regione Designazioni: Presidente della Provincia regionale; Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro	scaduto ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L. 865/1971		Art. 3 della legge regionale n. 19/1997	D.P. n. 186 del 21/07/94 modificato con D.P. n. 654 del 29/12/99 - legge regionale n. 6/2001, art. 83 - legge regionale n. 2/2002, artt. 17 e 129 - legge regionale n. 22/2008, art. 25
Istituto Autonomo per Case Popolari di Messina	Consiglio di amministrazione	Legge 865/1971 Legge regionale n. 10/77	Nomine: Presidente della Regione Designazioni: Presidente della Provincia regionale; Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro	scaduto ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L. 865/1971		Art. 3 della legge regionale n. 19/1997	D.P. n. 186 del 21/07/94 modificato con D.P. n. 654 del 29/12/99 - legge regionale n. 6/2001, art. 83 - legge regionale n. 2/2002, artt. 17 e 129 - legge regionale n. 22/2008, art. 25

ENTE / ORGANISMO	Organo da nominare o designare	Normativa	Organo reg.le competente nomina o designazione	Scadenza	Ricostituzione	Requisiti richiesti	Indennità
Legenda n. 1 Istituto Autonomo per Case Popolari di Palermo	n. 2 Consiglio di amministrazione	n. 3 Legge 865/1971 Legge regionale n. 10/77	n. 4 Nome: Presidente della Regione Designazioni: Presidente della Provincia regionale; Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro	n. 5 scaduto ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L. 865/1971	n. 6	n. 7 Art. 3 della legge regionale n. 19/1997	n. 8 D.P. n. 186 del 21/07/94 modificato con D.P. n. 654 del 29/12/99 - legge regionale n. 6/2001, art. 83 - legge regionale n. 2/2002, artt. 17 e 129 - legge regionale n. 22/2008, art. 25
Istituto Autonomo per Case Popolari di Ragusa	Consiglio di amministrazione	Legge 865/1971 Legge regionale n. 10/77	Nome: Presidente della Regione Designazioni: Presidente della Provincia regionale; Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro	scaduto ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L. 865/1971		Art. 3 della legge regionale n. 19/1997	D.P. n. 186 del 21/07/94 modificato con D.P. n. 654 del 29/12/99 - legge regionale n. 6/2001, art. 83 - legge regionale n. 2/2002, artt. 17 e 129 - legge regionale n. 22/2008, art. 25
Istituto Autonomo per Case Popolari di Siracusa	Consiglio di amministrazione	Legge 865/1971 Legge regionale n. 10/77	Nome: Presidente della Regione Designazioni: Presidente della Provincia regionale; Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro	scaduto ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L. 865/1971		Art. 3 della legge regionale n. 19/1997	D.P. n. 186 del 21/07/94 modificato con D.P. n. 654 del 29/12/99 - legge regionale n. 6/2001, art. 83 - legge regionale n. 2/2002, artt. 17 e 129 - legge regionale n. 22/2008, art. 25
Istituto Autonomo per Case Popolari di Trapani	Consiglio di amministrazione	Legge 865/1971 Legge regionale n. 10/77	Nome: Presidente della Regione Designazioni: Presidente della Provincia regionale; Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro	scaduto ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L. 865/1971		Art. 3 della legge regionale n. 19/1997	D.P. n. 186 del 21/07/94 modificato con D.P. n. 654 del 29/12/99 - legge regionale n. 6/2001, art. 83 - legge regionale n. 2/2002, artt. 17 e 129 - legge regionale n. 22/2008, art. 25
Istituto Autonomo per Case Popolari di Acireale	Componente collegio dei revisori	Art. 48, comma 1 e 2, L.R. n. 17/2004	Designazione: Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità	scaduto ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L. 865/1971 e non ricostituito		Art. 3 della legge regionale n. 19/1997	€ 7.474,32

ENTE / ORGANISMO	Organo da nominare o designare	Normativa	Organo reg.le competente nomina o designazione	Scadenza	Ricostituzione	Requisiti richiesti	Indennità
Legenda n. 1 Istituto Autonomo per Case Popolari di Catania	n. 2 Componente collegio dei revisori	n. 3 Art. 48, comma 1 e 2, L.R. n. 17/2004	n. 4 Designazione: Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità	n. 5 scaduto ai sensi dell'art. 6, comma 8 della L. 865/1971 e non ricostituito	n. 6	n. 7 Art. 3 della legge regionale n. 191/1997	n. 8 € 7.474,32

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo - Dipartimento del turismo, dello sport e dello spettacolo

N.	ENTE / ORGANISMO	Organo da nominare o designare	Normativa	Organo reg.le competente nomina o designazione	Scadenza	Data ricostituzione	Requisiti richiesti	Indennità
1	Fondazione Ist. di Alta Cultura Orestyadi Onlus	n. 2 Componente consiglio di amministrazione	n. 3 Art. 8 paragrafo II dello statuto dell'ente	n. 4 Presidenza della Regione siciliana	n. 5 Scaduto	n. 6	n. 7 Presidente della Regione Siciliana o suo delegato permanente, da scegliere tra i componenti della Giunta di Governo o personalità di chiara fama delle scienze umane, della ricerca scientifica dell'economia e della pubblica amm.	n. 8 La Fondazione Orestyadi è una ONLUS. Per i componenti del Cda non è previsto alcun compenso
		Componente collegio dei revisori dei conti	Art. 13 lett. C dello statuto dell'ente	Regione Siciliana Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo	Scaduto (più volte sollecitata la nuova nomina)		Iscritto al registro dei revisori contabili	Compenso annuo € 2.700 lorde
		Componente collegio dei revisori dei conti	Art. 13 lett. C dello statuto dell'ente	Regione Siciliana Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo	Scaduto		Iscritto al registro dei revisori contabili	Compenso annuo € 2.700 lorde
2	Ente autonomo regionale Teatro di Messina	Collegio dei revisori dei conti	Legge regionale n. 4 del 10/01/1995	Assessorato regionale turismo, sport e spettacolo Assessorato regionale economia Assessorato regionale autonomie locali	13/10/2015	14/10/2015	L.R. 16/12/2008 D.P. Reg. n. 12 del 5/12/2009	Presidente € 833,33 mensili componenti € 666,67 mensili
3	Ass.ne Teatro Biondo Stabile di Palermo	Consiglieri/Revisori	Statuto	Consigliere	03/02/2015	03/02/2015	Statuto	Zero
				Consigliere	31/07/2015	31/07/2015	Statuto	Zero
				Revisore	12/01/2015	12/01/2015	Statuto	Tariffa professionale
4	E.A.R. Teatro Massimo V. Bellini - Catania	Sovrintendente	L.R. 19/86 - L.R. 9/2007	Presidente Regione (art. 2 L.R. 9/2007 comma 1)	11/01/2015	11/01/2015	Chiara fama e comprovata esperienza in campo amministrativo e teatrale (art. 8 L.R. 19/86 - art. 2 L.R. 9/2007 comma 1)	Attuale indennità € 103.290,00

N.	ENTE / ORGANISMO	Organo da nominare o designare	Normativa	Organo reg.le competente nomina o designazione	Scadenza	Data ricostituzione	Requisiti richiesti	Indennità
5	Legenda n. 1 Fondazione the Brass Group	Presidente	Vedi art. 1 legge regionale 01/02/2006 n. 5; statuto	Presidenza della Regione di concerto con Assessorato reg.le del turismo, sport e spettacolo	01/05/2015	Prorogatio, ai sensi della legge 15 luglio 1994, n. 444; delibera c.d.a del 7/6/2011	n. 7 Consiglieri di amministrazione devono essere scelti fra personalità che abbiano comprovata esperienza operativa ed amministrativa anche con riferimento al settore di attività della fondazione.	n. 8 a titolo gratuito
6	Teatro Stabile di Catania	Nessun rinnovo						
7	Comitato regionale per la programmazione sportiva	Componenti Comitato	L.R.-8/78	Assessorato regionale del turismo	Statuto		Vedi L.R. 8/78	Non prevista

Assessorato del territorio e dell'ambiente - Dipartimento dell'urbanistica - U.O. 6.2 - Segreteria C.R.U.

ENTE / ORGANISMO	Organo da nominare o designare	Normativa	Organo reg.le competente nomina o designazione	Scadenza	Data ricostituzione	Requisiti richiesti	Indennità
Legenda n. 1 Consiglio regionale urbanistica	Componenti	Artt. 58; 59 L.R. n. 71 del 27 dicembre 1978	Assessorato territorio ed ambiente Dipartimento urbanistica	03/11/2015	03/02/2016	Art. 59 L.R. 71/78 - N. 4 dirigenti tecnici dell'Ass.to reg.le territorio e ambiente nominati dall'Assessore avvocato distrettuale dello Stato di Palermo - Soprintendente per i beni culturali e ambientali competenti per territorio. N. 3 docenti universitari. N.1 architetto. N.1 geologo. Segnalati dai rispettivi ordini. N. 6 urbanisti nominati dalle principali associazioni degli enti locali.	n. 8 Art. 59 L.R. 71/78 trattamento di missione e gettoni di presenza

Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

ENTE / ORGANISMO	Organo da nominare o designare n. 2	Normativa n. 3	Organo reg.le competente nomina o designazione n. 4	Scadenza n. 5	Data ricostituzione n. 6	Requisiti richiesti n. 7	Indennità n. 8
Legenda n. 1							
Ist. Mons. Benedetto Balsamo di Monreale	C. di A.	Legge n. 6972/1890 e Statuto	Assessorato della Famiglia	2015	15/06/11	L.R. n. 19/97 Art. 3 e 4	NO
Mons. Chiariario di Palazzo Adriano	»	»	»		Commissariato	»	NO
Regina Elena di Cefali	»	»	»		Commissariato	»	NO
SS. Salvatore e Santa Croce di Corleone	»	»	»		Commissariato	»	NO
Perez Raimondi- G. Pezzillo di Santa Flavia	»	»	»		Commissariato	»	NO
Buttafoco Tomasini di Giulfiana	»	»	»		Commissariato	»	NO
Casa del Fanciullo Sacro Cuore di Carini	»	»	»		Commissariato	»	NO
ASSAP Michele Grimaldi di Modica	»	»	»	2015	21/09/10	»	NO
Barone di Falco di Nicosia	»	»	»	2015	15/06/11	»	NO
Regina Elena e V.E. III di Castellammare del Golfo	»	»	»		Commissariato	»	NO
Casa di Ospitalità Tommaso Lucentini di Castelvetro	»	»	»		Commissariato	»	NO
II.P.A.B.Riunite S. Gaetano e Orf. Concezione di Salemi	»	»	»		Commissariato	»	NO
Residence Marino di Trapani	»	»	»		Commissariato	»	NO
OO.PP. Riunite Pastore e S. Pietro di Alcamo	»	»	»		Commissariato	»	NO
ASSAP M. A. Infranca- S. Giacomo di Castelvetro	»	»	»	2015	25/02/10	»	NO
Centro Sociale di assistenza Pietro Stabile di Calatafimi	»	»	»	2015	11/01/11	»	NO
Casa di Ospitalità Mangione di Alcamo	»	»	»	2015	25/01/11	»	NO
Casa di riposo Maria Addolorata - Fondazione Maniscalco La Rosa di Santa Ninfa	»	»	»	2015	28/01/11	»	NO
Fondazione Conservatori e Scandurra Riuniti di Messina	»	»	»		Commissariato	»	NO
Asilo vecchiaia C. Scaminaci Di G. - F. Maggio di S. Margherita Belice	»	»	»	2015	31/08/10	»	NO
Fondazione Caterina Branciforti di Mazzarino	»	»	»	2015	25/01/11	»	NO
Collegio Santonoceto e Conserv. Riuniti di Acireale	»	»	»	2015	23/12/11	»	NO
Mons. Ventimiglia di Catania	»	»	»	2015	31/01/11	»	NO
Ist. Femm. S. Maria del Lume di Catania	»	»	»	2015	21/09/10	»	NO
Educ. Regina Elena e Cons. S. Benedetto di Catania	»	»	»		Commissariato	»	NO
Casa di Riposo S. Maria di Gesù di Caltagirone	»	»	»		Commissariato	»	NO
Casa della Fanciulla Bonaventura di Giarre	»	»	»		Commissariato	»	NO
As. Ippolito De Cristofaro e Vincenzo Ferreri di Scordia	»	»	»		Commissariato	»	NO
Fond. Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri di Adrano	»	»	»		Commissariato	»	NO

Legenda:

- 1) Denominazione Ente o organismo in cui deve essere effettuata la nomina e/o organismo nell'anno 2015
- 2) Organo da designare (es. consiglio amministrazione, collegio rev. etc.)
- 3) Normativa (indicare gli estremi delle leggi che disciplinano tale nomina e/o organismi)
- 4) Organo regionale (devono essere riportate le nomine o designazioni esclusivamente riconducibile all'ente regionale)
- 5) Scadenza (data di scadenza dell'organo che dovrà comunque verificarsi nell'anno 2015)
- 6) Dati ricostituzione (indicare anche se coincide con la data di scadenza)
- 7) Requisiti richiesti (dalla normativa e/o statuti regolamenti etc. per ricoprire l'incarico)
- 8) Indennità (compenso previsto per la nomina, tale dato deve essere sempre riportato ove non previsto indicare a titolo gratuito)

(2014.36.2111)008

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative, con sede nelle province di Palermo e Ragusa.

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive dal n. 1680/6 al n. 1682/6 del 24 luglio 2014 sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

- Folgore, con sede a Vittoria, codice fiscale 01039580889, decreto n. 1680/6, art. 223;
- Iblea Service, con sede a Ragusa, codice fiscale 01240620886, decreto 1680/6, art. 223;
- Mediterranea Meeting, con sede a Ragusa, codice fiscale 00792770885, decreto 1680/6, art. 223;
- Nuova Rettifica Vittoriese, con sede a Vittoria, codice fiscale 01151580881, decreto 1680/6, art. 223;
- Ortosole, con sede ad Acate, codice fiscale 01176960886, decreto 1680/6, art. 223;
- Over Green, con sede a Vittoria, codice fiscale 01201630884, decreto 1680/6, art. 223;
- Prisma 2000, con sede a Comiso, codice fiscale 01118740883, decreto 1680/6, art. 223;
- Pio Angela, con sede a Palermo, codice fiscale 04635610829, decreto 1681/6, art. 223;
- Servizi Teatro Tenda, con sede a Palermo, codice fiscale 03597750821, decreto 1681/6, art. 223;
- Popeye, con sede a Palermo, codice fiscale 04535070827, decreto 1682/6, art. 223;
- Prato Verde, con sede a Palermo, codice fiscale 04529090823, decreto 1682/6, art. 223;
- Primavera 97, con sede a Palermo, codice fiscale 04546990823, decreto 1682/6, art. 223;
- Sole Mare, con sede a Cinisi, codice fiscale 05208020825, decreto 1682/6, art. 223.

(2014.35.2051)042

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a favore di alcuni comuni della Sicilia a valere sul Programma operativo regionale FESR 2007/2013, obiettivo 6.2.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1194 del 30 maggio 2014, è stato concesso il contributo di € 1.338.000,00, a favore del comune di Bisacchino (PA), a valere sul "Programma operativo regionale FESR 2007/2013 obiettivo 6.2.1".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1261 del 6 giugno 2014, è stato concesso il contributo di € 995.500,00, a favore del comune di Naso (ME), a valere sul "Programma operativo regionale FESR 2007/2013 obiettivo 6.2.1".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1358 del 12 giugno 2014, è stato concesso il contributo di € 974.070,00, a favore del comune di Petralia Sottana (PA), a valere sul "Programma operativo regionale FESR 2007/2013 obiettivo 6.2.1".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1360 del 12 giu-

gno 2014, è stato concesso il contributo di € 600.000,00, a favore del comune di S. Teresa di Riva (ME), a valere sul "Programma operativo regionale FESR 2007/2013 obiettivo 6.2.1".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1383 del 17 giugno 2014, è stato concesso il contributo di € 587.275,81, a favore del comune di Reitano (ME), a valere sul "Programma operativo regionale FESR 2007/2013 obiettivo 6.2.1".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1384 del 17 giugno 2014, è stato concesso il contributo di € 800.000,00 a favore del comune di Fiumedinisi (ME), a valere sul "Programma operativo regionale FESR 2007/2013 obiettivo 6.2.1".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1385 del 17 giugno 2014, è stato concesso il contributo di € 895.591,32, a favore del comune di Buscemi (SR), a valere sul "Programma operativo regionale FESR 2007/2013 obiettivo 6.2.1".

(2014.35.2055)133

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a favore dei comuni di Bisacchino e Gratteri a valere sul Piano di azione e coesione, Piano di salvaguardia relativo all'obiettivo operativo 6.2.1 del Programma operativo regionale FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1195 del 30 maggio 2014, è stato concesso il contributo di € 1.406.211,46, a favore del comune di Bisacchino (PA), a valere sul Piano di azione e coesione (PAC), Piano di salvaguardia relativo all'obiettivo operativo 6.2.1 del Programma operativo regionale FESR 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1307 dell'11 giugno 2014, è stato concesso il contributo di € 2.883.150,00, a favore del comune di Gratteri (PA), a valere sul Piano di azione e coesione (PAC), Piano di salvaguardia relativo all'obiettivo operativo 6.2.1 del Programma operativo regionale FESR 2007/2013.

(2014.35.2055)133

Finanziamento di un progetto per la realizzazione di lavori nel comune di Giarre, presentato nell'ambito della "seconda finestra" del P.O. FESR 2007/2013, linea d'intervento 6.2.1.1.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1461 del 24 giugno 2014, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 2014, reg. I, fg. 54, è stato finanziato il progetto dei "Lavori di completamento di un centro diurno di assistenza per gli anziani nel comune di Giarre, dell'importo di € 1.150.000,00, presentato nell'ambito della seconda finestra del PO FESR 2007/2013, linea di intervento 6.2.1.1".

Il suddetto decreto è pubblicato nel sito ufficiale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nel sito www.euroinfosicilia.it.

(2014.35.2060)133

COPIA
NON
VALIDA

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Iaria Teresa - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armana Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via O. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale		
— annuale	€	81,00
— semestrale	€	46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:		
— soltanto annuale	€	208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€	23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€	202,00
Abbonamento semestrale	€	110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata	€	0,18
--	---	------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).



COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO
